




REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Elezioni comunali **2020**



L'Ufficio elettorale di sezione e le operazioni di votazione e di scrutinio

In allegato:

- A normativa applicabile
- B esempi di espressione del voto e registrazione nelle tabelle di scrutinio
- C destinazione delle buste dell'Ufficio elettorale di sezione

A cura del Servizio elettorale
e Consiglio delle autonomie locali
della Direzione centrale autonomie locali,
funzione pubblica,
sicurezza e politiche dell'immigrazione

Stampa: Centro stampa regionale
Servizio logistica, protocollo, vigilanza cooperative
e servizi generali

Sommario

Premessa	7
-----------------------	----------

Parte I

L'Ufficio elettorale di sezione.....	9
---	----------

Composizione dell'Ufficio.....	10
--------------------------------	----

1. Il presidente.....	10
-----------------------	----

2. Il vicepresidente	11
----------------------------	----

3. Gli scrutatori	11
-------------------------	----

4. Il segretario.....	11
-----------------------	----

5. Sostituzioni.....	12
----------------------	----

Rappresentanti di lista	12
-------------------------------	----

6. Designazione	12
-----------------------	----

7. Consegna delle designazioni e verifica dei requisiti	13
---	----

8. Facoltà.....	13
-----------------	----

Uffici per la raccolta del voto nei luoghi di cura, di detenzione e del voto domiciliare.....	14
--	----

9. Sezione ospedaliera	14
------------------------------	----

10. Seggio speciale.....	14
--------------------------	----

11. Compiti del Seggio speciale.....	15
--------------------------------------	----

12. Ufficio distaccato.....	15
-----------------------------	----

13. Raccolta del voto domiciliare	15
---	----

Materiale elettorale e sala della votazione	15
---	----

14. Il materiale per la votazione e lo scrutinio	15
--	----

15. Elenchi di particolari categorie di elettori	16
--	----

16. Materiale per il Seggio speciale e l'Ufficio distaccato.....	16
--	----

17. Arredo della sala della votazione	17
---	----

18. Accesso nella sala della votazione.....	18
---	----

Sanzioni penali.....	19
----------------------	----

19. Azione penale	19
-------------------------	----

Verbale dell'Ufficio	20
----------------------------	----

Parte II

La votazione	21
---------------------------	-----------

Annotazioni nelle liste della sezione.....	22
--	----

Accertamento del numero degli elettori assegnati alla sezione	22
---	----

Autenticazione delle schede.....	22
----------------------------------	----

Votazione nella sezione.....	23
------------------------------	----

20. Elettori che votano nella sezione.....	23
--	----

21. Ammissione degli elettori al voto	23
---	----

22. Espressione del voto	24
--------------------------------	----

Raccolta del voto dei degenti e del voto domiciliare	25
23. votazione nei luoghi di cura fino a 199 posti-letto	25
24. votazione presso il domicilio	26
Casi particolari nel corso della votazione.....	26
25. voto assistito.....	26
26. Elettori non iscritti che votano nella sezione	27
27. Altri casi particolari	28
28. Adempimenti dell'Ufficio	29
Operazioni di riscontro dopo la votazione	29

Parte III

Lo scrutinio.....	31
Modalità di espressione del voto	32
Principi generali dello scrutinio	35
29. Principio del "favor voti"	35
30. Principio di non riconoscibilità del voto	35
31. Principio della univocità del voto.....	36
Le operazioni di scrutinio.....	36
32. Modalità dello scrutinio.....	36
Schede bianche, casi di nullità e voti contestati	37
33. Schede bianche	37
34. Casi di nullità.....	37
35. Voti contestati.....	39
Operazioni di controllo dello scrutinio e operazioni finali	40
36. Controllo dello scrutinio.....	40
37. Formazione e invio delle buste	40

Allegato A

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361	42
<i>Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati.</i>	
Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570	50
<i>Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.</i>	
Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223	55
<i>Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.</i>	

Legge 8 marzo 1989, n. 95.....	79
<i>Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570. *</i>	
Legge 15 gennaio 1991, n. 15.....	82
<i>Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti.</i>	
Decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300	84
<i>Norme per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee, regionali ed amministrative.</i>	
Decreto legge 3 gennaio 2006, n. 1	86
<i>Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche.</i>	
Decreto-legge 1 aprile 2008, n. 49	87
<i>Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie.</i>	
Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19	88
<i>Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.</i>	
Decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26	107
<i>Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020.</i>	

Allegato B

Esempi di espressione del voto e registrazione nelle tabelle di scrutinio.....	110
--	-----

Allegato C

Destinazione delle buste dell'Ufficio elettorale di sezione.....	154
--	-----

Premessa

Quest'anno le elezioni comunali si svolgeranno contemporaneamente al referendum confermativo del testo di legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari.

L'articolo 8, comma 4 bis, della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 come modificato dall'articolo 20 della legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 prevede che in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali con il referendum confermativo trovi applicazione la normativa statale che disciplina la contemporaneità.

Tale normativa è rappresentata dal decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26 ¹ il quale, con riferimento alle modalità di svolgimento delle operazioni di votazione, in particolare prevede:

- a) per gli adempimenti comuni compresi la composizione, il funzionamento e i compensi degli Uffici elettorali di sezione si applicano le disposizioni previste per le elezioni politiche. Ciò significa che in occasione delle prossime elezioni comunali non troverà applicazione l'articolo 22, comma 1, della legge regionale 19/2013, ai sensi del quale l'Ufficio elettorale di sezione è composto da cinque membri (il presidente, tre scrutatori e il segretario); pertanto, l'Ufficio sarà composto da sei componenti (il presidente, quattro scrutatori e il segretario), ai sensi del d.P.R. 361/1957;
- b) le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie si svolgono, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15;
- c) al termine della votazione l'Ufficio elettorale di sezione effettua le operazioni preliminari allo scrutinio (accertamento del numero dei votanti e controllo del numero delle schede avanzate) per tutte le elezioni. Successivamente: le liste e i registri con i numeri delle tessere elettorali dei votanti vengono inclusi nell'apposita busta relativa al referendum, che viene trasmessa al tribunale competente; le schede avanzate relative alle elezioni comunali vengono inserite nella Busta 4 – C e trasmesse alla segreteria del Comune;
- d) appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede allo scrutinio relativo al referendum. Lo scrutinio relativo alle elezioni amministrative è rinviato alle ore 9 del martedì.

¹ Convertito dalla legge 19 giugno 2020, n. 59.

AVVERTENZA

Questa pubblicazione descrive le operazioni più importanti dell'Ufficio elettorale di sezione, dal momento dell'insediamento e sino alla dichiarazione dei risultati dello scrutinio.

Per la compilazione del verbale e per gli altri adempimenti materiali (chiusura della sala della votazione, formazione delle buste, ecc.) si rinvia alle relative istruzioni, allegate a ciascuna copia del verbale.

Si ricorda che il verbale è atto pubblico, al quale è attribuita fede privilegiata con riferimento alla dimostrazione della regolarità delle operazioni.

Si raccomanda di prestare particolare attenzione nella compilazione del verbale, soprattutto per quanto riguarda i dati dello scrutinio, che costituiscono gli elementi in base ai quali l'Adunanza dei presidenti attribuisce i seggi e proclama gli eletti.

L'allegato A contiene le principali norme applicabili (per comodità di lettura sono indicati gli estremi delle norme nel testo vigente, senza citare le varie norme di modifica); nell'allegato B sono riportati alcuni esempi di espressione del voto e di registrazione nelle tabelle di scrutinio; nell'allegato C è indicata la destinazione delle buste contenenti gli atti delle operazioni elettorali.

Parte I

L'Ufficio elettorale di sezione

Composizione dell'Ufficio

L'Ufficio elettorale di sezione (di seguito "Ufficio") è composto dal presidente, quattro scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e un segretario.¹

L'Ufficio può legittimamente funzionare con la presenza di almeno tre componenti, tra cui il presidente o il vicepresidente; tuttavia, nel corso delle operazioni di autenticazione delle schede e di scrutinio tutti i componenti devono essere sempre presenti.²

L'incarico di presidente, scrutatore e segretario è obbligatorio e non può essere rifiutato, se non per giustificato motivo.³ Il presidente, lo scrutatore e il segretario che, senza giustificato motivo, rifiuta l'incarico o non è presente all'atto dell'insediamento dell'Ufficio, è punito con la multa da euro 306 a euro 516. La stessa sanzione si applica ai componenti che, senza giustificato motivo, si allontanano dall'Ufficio prima del termine delle operazioni.⁴

I componenti, durante l'esercizio delle loro funzioni, sono considerati pubblici ufficiali.⁵ Per i reati commessi nei loro confronti si procede con giudizio direttissimo.⁶

1. Il presidente

Il presidente dell'Ufficio è nominato dal Presidente della Corte d'appello di Trieste entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione.⁷ Il ventesimo giorno precedente la votazione la Corte d'appello trasmette ad ogni comune l'elenco dei presidenti nominati.⁸

Se il presidente nominato non è in grado, per giustificati motivi, di assumere l'incarico, deve avvertire immediatamente il sindaco e il Presidente della Corte d'appello, il quale nomina un nuovo presidente. Se la nomina di un sostituto non risulta possibile, la presidenza dell'Ufficio è assunta dal sindaco o da un suo delegato.⁹ Dopo l'insediamento dell'Ufficio il presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal vicepresidente.

Il presidente:

- a) decide, sentiti gli scrutatori, su tutti i problemi che si verificano durante le operazioni e sui reclami, anche orali, presentati;¹⁰
- b) decide, sentiti gli scrutatori, sulla nullità dei voti e sull'attribuzione dei voti contestati;¹¹
- c) accerta il numero totale dei votanti e dichiara il risultato dello scrutinio¹²;
- d) esercita le funzioni di polizia previste dalla legge. In particolare:¹³

¹ Articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 361/1957.

² Articolo 45, quinto comma, del d.P.R. 361/1957.

³ Articolo 40 del d.P.R. 361/1957.

⁴ Articolo 108 del d.P.R. 361/1957.

⁵ Articolo 40 del d.P.R. 361/1957.

⁶ Articolo 112 del d.P.R. 361/1957.

⁷ Articolo 35, primo comma, del d.P.R. 361/1957.

⁸ Articolo 35, quarto comma, del d.P.R. 361/1957.

⁹ Articolo 35, quinto comma, del d.P.R. 361/1957.

¹⁰ Articolo 66, primo comma, del d.P.R. 361/1957.

¹¹ Articolo 22, comma 9, della legge regionale 19/2013.

¹² Articoli 54, comma 1, e 66, comma 1, della legge regionale 19/2013.

¹³ Articoli 26, secondo comma, e 44 del d.P.R. 361/1957; articolo 46 del d.P.R. 570/1960.

- dispone degli agenti della Forza pubblica per far espellere o arrestare chi disturba il regolare svolgimento delle operazioni o commette reato;
- dispone di sua iniziativa, o su richiesta degli scrutatori, l'ingresso e la permanenza nella sala della votazione degli appartenenti alla Forza pubblica;
- presenta alle autorità civili e militari le richieste ritenute opportune per assicurare agli elettori il libero accesso al seggio e impedire gli assembramenti all'esterno;
- dispone, con ordinanza motivata e sentiti gli scrutatori, l'allontanamento degli elettori che hanno già votato quando ritiene che la loro permanenza turbi il regolare svolgimento delle operazioni;
- dispone l'allontanamento dalla cabina degli elettori che indugiano senza motivo nella votazione o che non rispondono all'invito di concludere l'operazione di voto;
- allontana dalla sala, sentiti gli scrutatori, il rappresentante che, anche se richiamato, non consente il regolare svolgimento delle operazioni.

2. Il vicepresidente

Il vicepresidente è scelto dal presidente tra gli scrutatori. Coadiuvano il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza temporanea sopraggiunta dopo l'insediamento dell'Ufficio.¹⁴

3. Gli scrutatori

Gli scrutatori sono nominati dalla Commissione elettorale comunale tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno precedente quello della votazione. La Commissione forma anche una graduatoria di ulteriori nominativi per sostituire gli scrutatori che non sono presenti all'atto dell'insediamento dell'Ufficio.¹⁵

Gli scrutatori:

- a) partecipano alle operazioni di autenticazione delle schede, identificano gli elettori e coadiuvano il presidente nelle operazioni di votazione e di scrutinio;
- b) esprimono parere obbligatorio sui problemi che si verificano durante le operazioni e sui reclami, anche orali, presentati, nonché sull'attribuzione dei voti contestati. Esprimono, inoltre, parere obbligatorio nel caso in cui il presidente intenda emanare l'ordinanza di sgombero della sala nei confronti degli elettori che hanno già votato. In materia di polizia, se tre scrutatori lo richiedono, il presidente ha l'obbligo di far entrare la Forza pubblica nella sala;
- c) esprimono ulteriori pareri su richiesta del presidente.

4. Il segretario

Il segretario è scelto dal presidente, prima dell'insediamento dell'Ufficio, fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione di secondo grado.¹⁶ In caso di temporanea assenza o impedimento del segretario, il presidente sceglie tra gli scrutatori un sostituto.

¹⁴ Articolo 40 del d.P.R. 361/1957.

¹⁵ Articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95.

¹⁶ Articolo 2, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53.

Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni dell'Ufficio provvedendo, in particolare, alla compilazione del verbale, alla registrazione dei voti nelle tabelle di scrutinio, alla raccolta degli atti da allegare al verbale e alla preparazione delle buste.

5. Sostituzioni

La composizione dell'Ufficio resta invariata così com'era all'inizio delle operazioni del sabato, anche se nel frattempo si presentano gli scrutatori che erano stati sostituiti perché assenti all'atto dell'insediamento.

Se dopo l'insediamento dell'Ufficio alcuni dei componenti risultano assenti per sopravvenuto impedimento, si provvede alla sostituzione degli stessi con le modalità ordinarie sopra illustrate, eventualmente anche chiamando coloro che erano stati inizialmente designati e non si erano presentati il sabato.

Della composizione dell'Ufficio e della eventuale sostituzione di alcuni componenti è dato atto nel verbale.

Rappresentanti di lista

6. Designazione

I delegati delle liste dei candidati possono designare presso ciascun Ufficio due rappresentanti di lista, uno effettivo e uno supplente.¹⁷

La designazione deve essere effettuata in forma scritta e la firma dei delegati deve essere autenticata da uno dei seguenti pubblici ufficiali:¹⁸

- consiglieri regionali,
- notai,
- giudici di pace,
- cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali,
- segretari delle procure della Repubblica,
- sindaci e assessori comunali,
- presidenti dei consigli comunali,
- presidenti e vicepresidenti dei consigli circoscrizionali,
- segretari comunali,
- funzionari incaricati dal sindaco,¹⁹
- consiglieri comunali che hanno comunicato la propria disponibilità.

I soggetti competenti dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari (per quanto riguarda la potestà autenticatoria del pubblico ufficiale, si rinvia alla pubblicazione "Presentazione e ammissione delle candidature").

L'autenticazione [come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente

¹⁷ Articolo 26, comma 1, della legge regionale 19/2013.

¹⁸ Articolo 26, comma 2, della legge regionale 19/2013; articolo 23, comma 7, della legge regionale 17/2007.

¹⁹ È superato l'orientamento ai sensi del quale si ritenevano competenti ad autenticare solamente i funzionari che avevano ricevuto apposito specifico incarico e non anche quelli autorizzati alle autentiche in via generale (Tar Abruzzo, 19 luglio 2001, n. 642).

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445] deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del citato d.P.R., e cioè: ²⁰

- a) deve essere effettuata di seguito alla sottoscrizione;
- b) il pubblico ufficiale che autentica deve attestare che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante;
- c) il pubblico ufficiale, inoltre, deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, e deve apporre la propria firma e il timbro dell'Ufficio.

L'accertamento dell'identità del sottoscrittore avviene sulla base di un documento con fotografia, ²¹ oppure per conoscenza personale.

7. Consegna delle designazioni e verifica dei requisiti

Le designazioni dei rappresentanti di lista sono presentate entro il venerdì precedente il giorno della votazione al segretario comunale, che ne cura la trasmissione agli Uffici di sezione. In alternativa, le designazioni possono essere consegnate direttamente ai presidenti di seggio il sabato pomeriggio oppure la mattina della domenica, purché prima dell'inizio della votazione. ²²

Le designazioni dei rappresentanti di lista per tutte le sezioni dello stesso comune possono essere contenute in un unico atto; in questo caso al presidente dell'Ufficio viene presentato un estratto autenticato, contenente le designazioni che si riferiscono alla sezione.

I presidenti verificano che la designazione dei rappresentanti di lista sia regolare tenendo presente che:

- a) solo i delegati di lista possono designare i rappresentanti. A tal fine, ai presidenti degli Uffici viene consegnato dal comune l'elenco dei delegati;
- b) il rappresentante designato deve essere elettore del comune; ²³
- c) l'autenticazione delle firme dei delegati deve essere effettuata nei modi sopra descritti.

Quando tali condizioni non sussistono, in tutto o in parte, o non sono comprovate, il presidente non può ammettere ad assistere alle operazioni i rappresentanti designati.

8. Facoltà

I rappresentanti di lista non fanno parte dell'Ufficio e possono presentarsi anche nel corso delle operazioni, purché le designazioni siano state precedentemente presentate nei termini e nei modi indicati. Della loro designazione e della loro effettiva presenza nel corso delle operazioni viene dato atto nel verbale.

I rappresentanti di lista effettivi o, in caso di assenza, quelli supplenti:

- a) hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio e possono far inserire a verbale eventuali dichiarazioni;
- b) possono firmare le strisce di chiusura dell'urna e la busta contenente gli atti della votazione;

²⁰ Parere 29 marzo 2002, n. 3650 della Direzione regionale per le autonome locali.

²¹ Non sono pertanto da ritenersi validi ai fini dell'identificazione del sottoscrittore il codice fiscale o documenti attestanti il titolo alla pensione (Consiglio di Stato, V Sezione, 18 giugno 2001, n. 3212).

²² Articolo 26, comma 3, della legge regionale 19/2013.

²³ Articolo 26, comma 1, della legge regionale 19/2013.

- c) firmano in ciascun foglio il verbale dell'Ufficio e lo sottoscrivono;²⁴
- d) possono portare, all'interno della sala della votazione, un distintivo con riprodotto il contrassegno della lista.

Nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, i rappresentanti non possono compilare elenchi nominativi degli elettori che hanno o non hanno votato.

Il presidente dell'Ufficio, compatibilmente con l'esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di voto, garantisce ai rappresentanti di lista la concreta possibilità di adempiere al loro incarico.

I rappresentanti di lista che impediscono il regolare svolgimento delle operazioni sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.032 a euro 2.065.²⁵

Anche i rappresentanti di lista, al pari dei componenti dell'Ufficio, durante l'esercizio delle loro funzioni sono considerati pubblici ufficiali.²⁶ Per i reati commessi nei loro confronti si procede con giudizio direttissimo.

Uffici per la raccolta del voto nei luoghi di cura, di detenzione e del voto domiciliare

9. Sezione ospedaliera

Negli ospedali con almeno 200 posti-letto è istituita (ogni 500 letti o frazioni di 500) una Sezione ospedaliera nella quale si insedia un Ufficio composto e funzionante secondo la disciplina prevista per gli ordinari Uffici elettorali di sezione.²⁷

Nella sezione ospedaliera votano gli elettori ricoverati nonché, se ne hanno fatto richiesta al comune, gli elettori che fanno parte del personale dell'istituto di cura.

Per la raccolta del voto degli elettori ricoverati che, a giudizio della direzione sanitaria, non possono recarsi nelle cabine, nella Sezione ospedaliera viene costituito il Seggio speciale di cui al successivo paragrafo.²⁸

10. Seggio speciale

Nelle sezioni nella cui circoscrizione esistono ospedali o altri luoghi di cura²⁹ con almeno 100 e fino a 199 posti-letto o istituti di detenzione viene costituito il Seggio speciale.³⁰

Il Seggio speciale è composto da un presidente, nominato dal Presidente della Corte d'appello, e da due scrutatori nominati nei termini e nei modi ordinari. Il segretario è scelto dal

²⁴ Articolo 67, comma 3, della legge regionale 19/2013.

²⁵ Articolo 104, sesto comma, del d.P.R. 361/1957; articolo 96, quinto comma, del d.P.R. 570/1960.

²⁶ Articolo 112 del d.P.R. 361/1957.

²⁷ Articolo 52 del d.P.R. 361/1957.

²⁸ Articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136.

²⁹ Nell'espressione "altri luoghi di cura" sono comprese anche le strutture sanitarie (anche di modesta entità, quali le infermerie) presenti nelle case di riposo e negli istituti per l'assistenza e la riabilitazione dei lungodegenti.

³⁰ Articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136.

presidente tra i due scrutatori.³¹

Il Seggio speciale si insedia contemporaneamente all'Ufficio di sezione. La sostituzione dei componenti assenti o impossibilitati avviene nei modi già descritti.

11. Compiti del Seggio speciale

Il Seggio speciale ha il compito di raccogliere il voto:

- a) dei ricoverati nei luoghi di cura da 100 a 199 posti letto;
- b) dei detenuti nei luoghi di detenzione;
- c) dei ricoverati nei luoghi di cura con almeno 200 posti letto (sezione ospedaliera) impossibilitati a recarsi nella cabina per esprimere il voto.

Nessun altro compito è attribuito al Seggio speciale; in particolare, i componenti del Seggio speciale non partecipano alle operazioni di autenticazione delle schede né a quelle di scrutinio.

12. Ufficio distaccato

Nelle sezioni nella cui circoscrizione esistono ospedali o altri luoghi di cura con meno di 100 posti-letto, il voto degli elettori ricoverati è raccolto dall'Ufficio distaccato (Seggio volante), di cui fanno parte il presidente, uno degli scrutatori e il segretario dell'Ufficio di sezione.³²

Come nel caso del Seggio speciale, i compiti dell'Ufficio distaccato sono limitati alla raccolta del voto presso il luogo di cura.

13. Raccolta del voto domiciliare

L'Ufficio distaccato viene costituito anche nelle sezioni nella cui circoscrizione hanno la propria dimora elettori ammessi al voto domiciliare.³³

Naturalmente, se nella stessa sezione esistono sia luoghi di cura con meno di 100 posti letto, sia elettori ammessi al voto domiciliare, in quella sezione viene costituito un unico Ufficio distaccato, che procederà alla raccolta del voto di entrambe le categorie di elettori.

Materiale elettorale e sala della votazione

14. Il materiale per la votazione e lo scrutinio

La mattina del sabato che precede il giorno della votazione il presidente dell'Ufficio si presenta in comune per ricevere:³⁴

- a) le schede di votazione, chiuse in scatole sigillate;
- b) il bollo della sezione, chiuso in una scatola sigillata;

³¹ Vedi nota precedente.

³² Articolo 53 del d.P.R. 361/1957.

³³ Articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1.

³⁴ Articolo 30 del d.P.R. 361/1957; articolo 42 della legge regionale 19/2013.

- c) l'urna per la votazione;
- d) le matite copiative per l'espressione del voto;
- e) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione o dalla Sottocommissione elettorale circondariale, ed eventualmente la lista elettorale aggiunta dei cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea che hanno chiesto di votare ed eventualmente le altre liste aggiunte, se presenti;
- f) tre copie del manifesto delle candidature (due copie sono affisse nella sala della votazione e una rimane a disposizione dell'Ufficio);
- g) il manifesto esplicativo delle modalità di voto, da affiggere nella sala della votazione;
- h) il verbale, o il relativo estratto, di nomina degli scrutatori ed, eventualmente, anche quello di nomina degli scrutatori del Seggio speciale;
- i) l'elenco dei delegati di lista autorizzati a designare i rappresentanti, nonché le designazioni eventualmente già presentate alla segreteria del comune;
- l) gli stampati (buste, verbali, tabelle di scrutinio) da utilizzare nel corso delle operazioni.

Il presidente controlla che tutto il materiale sia stato consegnato e segnala all'Ufficio elettorale del Comune eventuali carenze o inconvenienti.

Ricevuti in consegna gli oggetti e gli stampati, il presidente diviene responsabile della loro conservazione e custodia.

15. Elenchi di particolari categorie di elettori

Al presidente dell'Ufficio sono inoltre consegnati gli elenchi delle seguenti categorie di elettori iscritti nelle liste della sezione:

- a) elettori deceduti dopo la revisione straordinaria delle liste (15° giorno precedente quello della votazione) o prima della revisione, ma non cancellati dalle liste;
- b) elettori che hanno ottenuto il duplicato della tessera elettorale;
- c) elettori che hanno perso il diritto elettorale a seguito di provvedimento intervenuto dopo la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali;
- d) elettori degenti o detenuti che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura o nel luogo di detenzione;
- e) elettori che voteranno presso il proprio domicilio situato nella circoscrizione di altre sezioni del comune;
- f) elettori ammessi a votare in base ad attestazione del sindaco;
- g) elettori residenti all'estero.

16. Materiale per il Seggio speciale e l'Ufficio distaccato

Nelle sezioni nelle quali viene costituito il Seggio speciale o l'Ufficio distaccato, il presidente riceve anche:

- a) un secondo bollo da utilizzare solo per timbrare la tessera elettorale degli elettori degenti o detenuti; se vi sono elettori ammessi al voto domiciliare, il bollo da utilizzare solo per timbrare la tessera elettorale di tale categoria di elettori;
- b) gli elenchi degli elettori, della stessa o di altre sezioni del comune, che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura o di detenzione esistente nella circoscrizione della sezione;

- c) gli elenchi degli elettori, della stessa o di altre sezioni del comune, che hanno dichiarato di voler votare presso il proprio domicilio situato nella circoscrizione della sezione;
- d) gli stampati (buste, verbali) necessari per le operazioni del Seggio speciale o dell'Ufficio distaccato.

17. Arredo della sala della votazione

L'arredo della sala della votazione deve rispettare i seguenti requisiti:

- a) **urna**
l'urna è collocata sul tavolo in modo da essere sempre visibile a tutti; ³⁵
- b) **cabine per l'espressione del voto**
in ogni sezione sono installate, salva comprovata impossibilità, quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap.
Le cabine devono essere separate l'una dall'altra e collocate in modo da rimanere isolate e a conveniente distanza dal tavolo dell'Ufficio e dal tramezzo che divide la sala; il tavolo all'interno delle cabine deve essere completamente sgombro;
- c) **manifesti da affiggere nella sala**
all'interno della sala devono essere affissi, in modo da consentire un'agevole lettura anche da parte degli elettori non deambulanti, il manifesto delle candidature e il manifesto esplicativo delle modalità di voto. ³⁶ Nella sala inoltre deve essere affisso il manifesto che ricorda il divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini;
- d) **illuminazione della sala e delle cabine**
i mezzi di illuminazione, normale e sussidiaria, devono essere disposti in modo che la sala e le cabine siano sufficientemente illuminate anche nelle ore notturne;
- e) **sala priva di barriere architettoniche**
nella sezione ubicata in sede priva di barriere architettoniche, gli arredi sono disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti: di leggere il manifesto delle candidature; di votare in assoluta segretezza; di svolgere eventualmente le funzioni di componente dell'Ufficio o di rappresentante; di assistere alle operazioni. ³⁷
Almeno una delle cabine deve essere attrezzata con un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, posto all'altezza di circa cm. 80. In alternativa, è predisposto un tavolo addossato ad una parete a conveniente distanza dal tavolo dell'Ufficio e dal tramezzo e munito di ripari.
La sezione è segnalata con il simbolo dei portatori di handicap. ³⁸

Il presidente dell'Ufficio verifica la sussistenza di tali requisiti. I presidenti delle sezioni nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto accertano che negli stessi sia stata predisposta una cabina mobile o un altro mezzo idoneo ad assicurare la libertà e la segretezza del voto. Analoga verifica effettuano i presidenti del Seggio speciale.

³⁵ Articolo 42, quarto comma, del d.P.R. 361/1957.

³⁶ Articolo 42, settimo comma, del d.P.R. 361/1957; Articolo 43, comma 2, della legge regionale 19/2013.

³⁷ Articolo 2, comma 1, della legge 15/1991; Articolo 43, comma 3, della legge regionale 19/2013.

³⁸ Articolo 43, comma 4, della legge regionale 19/2013.

18. Accesso nella sala della votazione

Nella sala della votazione possono entrare soltanto gli elettori in possesso della tessera elettorale che attesta l'iscrizione nella lista della sezione o di altro documento che dia diritto di votare nella sezione.³⁹

Nella parte della sala destinata all'Ufficio gli elettori possono entrare solo per votare, o per identificare o aiutare altro elettore, trattenendosi per il tempo strettamente necessario.⁴⁰

Possono in ogni caso entrare nella sala:

- a) gli ufficiali di polizia giudiziaria e gli agenti della Forza pubblica che li assistono, su richiesta del presidente o, in caso di tumulti o disordini, anche senza richiesta;
- b) gli ufficiali giudiziari, per la notifica dei reclami relativi alle operazioni;
- c) tutti coloro i quali devono compiere incarichi previsti dalla legge.

³⁹ Articolo 43, primo comma, del d.P.R. 361/1957; articolo 44 della legge regionale 19/2013.

⁴⁰ Articolo 42, terzo comma, del d.P.R. 361/1957.

Sanzioni penali

È opportuno che il presidente dell'Ufficio, all'atto dell'insediamento, ricordi le sanzioni penali previste nei confronti dei componenti e dei rappresentanti per violazione delle norme di legge.

Gli articoli del d.P.R. 570/1960 sui quali è opportuno richiamare l'attenzione sono i seguenti: 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 98 e 99. Si tratta di disposizioni che prevedono sanzioni anche nei confronti di chiunque turba, in qualsiasi modo, il regolare svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio.

In sintesi, i componenti dell'Ufficio possono incorrere nelle responsabilità e sanzioni penali previste a carico di chi:

- a) non compie o ritarda le operazioni necessarie per la preparazione tecnica o per il normale svolgimento degli scrutini;
- b) si adopera, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio delle stesse, a vincolare i suffragi degli elettori a favore o in pregiudizio di liste o candidati o a indurli all'astensione;
- c) turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o altera il risultato della votazione;
- d) concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere a un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione;
- e) contravviene alle disposizioni dell'art. 68 d.P.R.570/1960, concernenti le operazioni di spoglio delle schede e di accertamento e attestazione dei voti nel verbale;
- f) con specifico riferimento al segretario del seggio, rifiuta di inserire nel verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori.

19. Azione penale

Il presidente, gli scrutatori e il segretario, in qualità di pubblici ufficiali, hanno l'obbligo di rilevare i casi di violazione di legge che rivestono estremi di reato, facendo rapporto al Pubblico Ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.⁴¹

Al medesimo obbligo sono soggetti gli agenti della Forza pubblica e delle forze armate incaricati di prestare servizio di ordine pubblico presso le sezioni.

Se la violazione è commessa dal presidente, dal vicepresidente, da elettori o da rappresentanti di lista, gli scrutatori e il segretario promuovono direttamente l'azione penale richiedendo l'intervento della competente autorità giudiziaria, oppure sollecitano il presidente o il vicepresidente a promuovere l'azione.

L'elettore che, trovandosi nella sala della votazione, rilevi violazioni di legge o irregolarità nelle operazioni di voto, può procedere alla relativa denuncia.

⁴¹ Articolo 331 del codice di procedura penale.

Verbale dell'Ufficio

Nel verbale dell'Ufficio vengono registrate dal segretario tutte le operazioni svolte e le decisioni adottate dal presidente. In apposito verbale vengono registrate le operazioni del Seggio speciale o dell'Ufficio distaccato.

Il verbale, compilato in due esemplari firmati in ciascun foglio e sottoscritto da tutti i componenti e dai rappresentanti di lista che lo richiedono, è atto pubblico al quale è attribuita fede privilegiata (fino a querela di falso) con riferimento alla regolarità delle operazioni documentate.⁴²

Il presidente e il segretario hanno la piena responsabilità della regolare compilazione del verbale e, in caso di inadempienza, incorrono nelle sanzioni amministrative o penali previste dalla legge.

Si raccomanda una scrupolosa compilazione del verbale, in particolare per quanto riguarda la parte relativa ai dati dello scrutinio, che costituiscono gli elementi in base ai quali l'Adunanza dei Presidenti attribuisce i seggi e proclama gli eletti.

⁴² Articolo 67, comma 2, della legge regionale 19/2013.

Parte II

La votazione

Annotazioni nelle liste della sezione

Dopo l'insediamento dell'Ufficio, il presidente, sulla base degli elenchi di cui ai **paragrafi 15. e 16.**, effettua nelle liste della sezione, accanto ai nominativi degli elettori, le seguenti annotazioni:

- a) prende nota degli elettori che voteranno nel luogo di cura o nel luogo di detenzione;
- b) prende nota, depennandoli dalle liste, degli elettori che voteranno presso il proprio domicilio situato nella circoscrizione di altre sezioni del comune;
- c) prende nota degli elettori che voteranno presso il proprio domicilio situato nella circoscrizione della sezione;
- d) aggiunge in calce alle liste i nominativi degli elettori di altre sezioni del comune che voteranno presso il proprio domicilio situato nella circoscrizione della sezione.

Accertamento del numero degli elettori assegnati alla sezione

Dopo che le liste della sezione sono state aggiornate, il presidente accerta il numero degli elettori assegnati alla sezione, sulla base di quanto risulta dalle liste. Eventualmente, a tale numero aggiunge quello degli elettori iscritti nella lista aggiunta dei cittadini dell'Unione europea.

Nelle sezioni nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura o di detenzione, per determinare il numero degli elettori assegnati devono essere considerati anche gli elettori che voteranno nel luogo di cura o di detenzione, risultanti dall'elenco di cui al **paragrafo 16.**, lettera b).

Autenticazione delle schede

Deve essere autenticato un numero di schede corrispondente al numero degli elettori assegnati alla sezione.

L'autenticazione delle schede relative alle elezioni comunali viene effettuata dopo aver autenticato le schede relative al referendum.

Il presidente apre la scatola contenente le schede di votazione e verifica la regolarità delle stesse. L'esito della verifica è comunicato al comune per la successiva segnalazione al Servizio elettorale della Regione.

Successivamente il presidente, dato atto nel verbale del numero indicato sul bollo della sezione, imprime lo stesso su ciascuna scheda.

L'autenticazione delle schede per le elezioni comunali consiste nella SOLA TIMBRATURA DELLA PARTE ESTERNA di ciascuna scheda con il bollo della sezione.

(Articolo 45, comma 3, lett. d), della legge regionale 19/2013).

Nelle sezioni nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura o di detenzione, non deve essere aperta la scatola che contiene il secondo bollo destinato alla timbratura delle tessere degli elettori degenti o detenuti. Analogamente, nelle sezioni nella cui circoscrizione vi sono elettori ammessi al voto domiciliare, non deve essere aperta la scatola che contiene il bollo destinato alla timbratura delle relative tessere elettorali.

Conclusa l'autenticazione, il presidente verifica se il numero delle schede autenticate corrisponde a quello degli elettori assegnati alla sezione e ne dà atto nel verbale.

Durante le operazioni di autenticazione nessuno dei componenti dell'Ufficio può allontanarsi dalla sala.

Votazione nella sezione

La votazione si svolge la domenica dalle ore 07.00 alle ore 23.00, e il lunedì, dalle ore 07.00 alle ore 15.00.⁴³ Gli elettori che all'ora stabilita come termine della votazione si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre tale termine.⁴⁴

Ad eccezione degli elettori degenti, detenuti e di quelli ammessi al voto domiciliare (vedi *infra*), l'elettore vota presentandosi di persona presso la sezione nelle cui liste è iscritto.⁴⁵

Il presidente può consentire che votino con precedenza rispetto agli altri elettori il sindaco, i funzionari di P.S., gli addetti al servizio elettorale del comune e tutti coloro che nei giorni della votazione svolgono compiti istituzionali.

20. Elettori che votano nella sezione

Sono ammessi a votare nella sezione:

- a) gli iscritti nelle liste della sezione ed eventualmente gli iscritti nella lista elettorale aggiunta dei cittadini dell'Unione europea;
- b) chi è stato dichiarato elettore del comune in base ad una sentenza della Corte d'appello o ad attestazione del sindaco;⁴⁶
- c) gli elettori non deambulanti iscritti nelle liste elettorali di altre sezioni del comune ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote;⁴⁷
- d) i componenti dell'Ufficio, i rappresentanti di lista, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica e i militari in servizio di ordine pubblico presso i seggi,⁴⁸ sempre che gli stessi siano elettori del comune.

21. Ammissione degli elettori al voto

Per essere ammessi al voto gli elettori devono essere identificati e presentare la tessera elettorale.

L'identificazione avviene:⁴⁹

- a) **mediante esibizione di uno dei seguenti documenti:**
 - carta di identità o altro documento di identificazione con fotografia, rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, anche se scaduto;

⁴³ Articolo 1-bis del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26.

⁴⁴ Articolo 46, comma 2, della legge regionale 19/2013.

⁴⁵ Articolo 47 della legge regionale 19/2013.

⁴⁶ Articolo 48, comma 1, lett b), della legge regionale 19/2013.

⁴⁷ Articolo 48, comma 2, della legge regionale 19/2013.

⁴⁸ Articolo 48, comma 1, lett c) e d), della legge regionale 19/2013.

⁴⁹ Articolo 51, comma 1, della legge regionale 19/2013.

- tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un comando militare;
 - tessera di riconoscimento con fotografia rilasciata da un ordine professionale;
- b) **per attestazione di uno dei componenti dell'Ufficio** il quale dichiara di conoscere personalmente l'elettore.

Nel caso di falsa dichiarazione il componente dell'Ufficio è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 2.065;⁵⁰

- c) **per attestazione di altro elettore del comune.**

L'elettore che attesta deve essere a sua volta identificato; è da considerarsi identificato l'elettore già ammesso a votare nella stessa o in altre sezioni del comune.

Il presidente avverte l'elettore che, in caso di falsa attestazione, sarà punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a euro 1.032.⁵¹

In caso di dissenso sull'identità degli elettori, decide il presidente.⁵²

Nelle liste della sezione sono indicati gli estremi del documento di identificazione; nel caso di identificazione dell'elettore per attestazione, il soggetto che attesta appone la propria firma e il presidente fa prendere nota degli estremi del documento di identità.

Dopo l'identificazione dell'elettore e prima che il presidente consegni la scheda, uno scrutatore imprime il bollo della sezione e indica la data della votazione nell'apposito spazio della tessera elettorale.

L'elettore che si presenta a votare in base a sentenza o attestazione del sindaco esibisce, in luogo della tessera elettorale, la sentenza o l'attestazione. Su tali documenti il presidente prende nota dell'avvenuta ammissione al voto, appone la propria firma e imprime il bollo della sezione.

Ai fini dell'accertamento del numero dei votanti, nelle liste della sezione si deve prendere nota dell'elettore che dichiara di non voler ritirare la scheda per una o per entrambe le consultazioni.

22. Espressione del voto

Il presidente consegna all'elettore la scheda e la matita copiativa. L'elettore esprime il voto nella cabina e restituisce la scheda già piegata al presidente, insieme con la matita copiativa.

Si ricorda che è vietato l'utilizzo all'interno della cabina elettorale di telefoni cellulari con fotocamera o di altre apparecchiature in grado di registrare immagini.⁵³ Il presidente invita l'elettore a depositare le apparecchiature di cui sia eventualmente in possesso, prendendole in consegna e restituendole dopo l'espressione del voto.

Quando la scheda non è piegata il presidente invita l'elettore a piegarla, facendolo rientrare nella cabina.

Il presidente verifica che la scheda sia autenticata e, dopo aver constatato l'assenza sulla parte esterna di segni o scritte che possono portare al riconoscimento dell'elettore, la in-

⁵⁰ Articolo 104, primo comma, del d.P.R. 361/1957; Articolo 95 del d.P.R. 570/1960.

⁵¹ Articolo 104, primo comma, del d.P.R. 361/1957; Articolo 95 del d.P.R. 570/1960.

⁵² Articolo 51, comma 2, della legge regionale 19/2013.

⁵³ Articolo 1 del decreto-legge 27 gennaio 2008, n. 49.

serisce nell'urna.

Uno dei componenti dell'Ufficio attesta che l'elettore ha votato apponendo la propria firma nell'apposita colonna delle liste della sezione.

Ai fini dell'accertamento del numero dei votanti, nelle liste della sezione si deve prendere nota dell'elettore che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'ha inserita nell'urna.

Raccolta del voto dei degenti e del voto domiciliare

23. Votazione nei luoghi di cura fino a 199 posti-letto

Nelle sezioni con ospedali o altri luoghi di cura il voto dei degenti, anche se iscritti in altre sezioni dello stesso comune, viene raccolto dall'Ufficio distaccato (luoghi di cura con meno di 100 posti letto) o dal Seggio speciale (luoghi di cura da 100 a 199 posti letto).⁵⁴

Il Seggio speciale e l'Ufficio distaccato procedono alla raccolta del voto degli elettori degenti durante l'orario in cui è aperta la votazione, nelle ore preventivamente concordate con la direzione sanitaria. Per quanto riguarda l'Ufficio distaccato, durante l'assenza del presidente e del segretario, le funzioni di presidente dell'Ufficio di sezione sono assunte dal vicepresidente e quelle di segretario sono affidate ad un altro scrutatore.

Nelle ore stabilite, l'Ufficio distaccato o il Seggio speciale si recano, accompagnati dai rappresentanti di lista che lo richiedono, presso il luogo di cura con le schede e l'altro materiale occorrente per la votazione (verbali, liste aggiunte, secondo bollo da utilizzare per la timbratura della tessera elettorale dei votanti nel luogo di cura, matite copiative, ecc.).

Per la votazione viene inserito nella *Busta Os/1 C* un numero di schede autenticate pari al numero degli elettori degenti risultante dagli elenchi di cui al **paragrafo 16.**, lettera *b*), maggiorato del 10%.

I degenti votano previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione del sindaco concernente l'avvenuta inclusione negli elenchi predisposti dal comune. All'atto della votazione, i nominativi degli elettori che votano nel luogo di cura vengono registrati nella lista aggiunta. Dopo l'espressione del voto, l'attestazione esibita è allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.⁵⁵

Le schede votate, chiuse nella *Busta Os/2 C* vengono riportate nella sezione elettorale e inserite nell'urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori degenti che hanno votato. Le schede deteriorate e quelle ritirate ad elettori esclusi dal voto sono conservate in una busta per essere poi unite alle analoghe schede presso la sezione.

Se nella circoscrizione della sezione esistono più luoghi di cura, le schede autenticate e quelle votate sono inserite in buste distinte per ciascun luogo di cura; per la registrazione degli elettori che votano viene utilizzata la stessa lista aggiunta; per la verbalizzazione delle operazioni svolte vengono utilizzati distinti verbali.

⁵⁴ Nelle Sezioni ospedaliere le operazioni di votazione si svolgono nei modi descritti per gli ordinari Uffici elettorali di Sezione. Gli elettori degenti votano previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione del sindaco concernente l'avvenuta inclusione negli elenchi predisposti dal comune. Gli elettori che votano nelle Sezioni ospedaliere sono iscritti, all'atto della votazione, nelle liste della sezione. Il voto degli elettori degenti impossibilitati a recarsi nella cabina è raccolto dal Seggio speciale costituito presso la Sezione ospedaliere.

⁵⁵ Articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299.

24. Votazione presso il domicilio

Gli elettori affetti da gravi infermità che si trovano in dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali e gli elettori intrasportabili perché affetti da gravissime infermità votano presso il proprio domicilio.

Il voto viene raccolto dall'Ufficio distaccato della sezione nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'elettore, anche se lo stesso è iscritto in altra sezione del comune.

L'Ufficio distaccato procede alla raccolta del voto domiciliare durante l'orario in cui è aperta la votazione, nelle ore preventivamente concordate con gli interessati.

Nelle ore stabilite, l'Ufficio distaccato si reca, accompagnato dai rappresentanti di lista che lo richiedono, presso il domicilio degli elettori con le schede e l'altro materiale occorrente per la votazione. In particolare l'Ufficio porta con sé gli elenchi di cui al **paragrafo 16.**, lettera c).

Per la votazione viene inserito in una busta un numero di schede autenticate pari al numero degli elettori risultante dagli elenchi di cui al **paragrafo 16.**, lettera c), maggiorato del 10%.

Gli elettori votano previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione del sindaco concernente l'avvenuta inclusione negli elenchi predisposti dal comune. L'attestazione è allegata al verbale utilizzato per la raccolta del voto.

All'atto della votazione, a fianco dei nominativi contenuti negli elenchi viene annotata l'avvenuta espressione del voto.

Le schede votate, raccolte in una busta, vengono riportate nella sezione elettorale e inserite nell'urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori iscritti negli elenchi che hanno votato. Successivamente, le annotazioni effettuate all'atto della votazione negli elenchi predisposti dal comune vengono riportate nelle liste della sezione; in particolare nelle liste viene attestata l'avvenuta espressione del voto presso il domicilio:

- a) da parte degli elettori della sezione;
- b) da parte degli elettori di altre sezioni del comune, aggiunti in calce alle liste della sezione in occasione dell'aggiornamento delle stesse, prima dell'inizio della votazione.

Casi particolari nel corso della votazione

25. Voto assistito

Gli elettori non vedenti, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, non essendo in grado di esprimere il voto in modo autonomo, possono votare con l'assistenza di un accompagnatore, scelto volontariamente, iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.⁵⁶

Affinché l'elettore possa avvalersi dell'assistenza di un accompagnatore, deve ricorrere una delle seguenti condizioni:

- a) l'impedimento fisico è evidente;
- b) la tessera dell'elettore riporta la sigla "AVD" ("diritto voto assistito"). In questo caso l'elettore è ammesso al voto assistito senza necessità di esibire altra documentazione;
- c) l'elettore è ancora in possesso del libretto nominativo di pensione di invalidità civile che veniva rilasciato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale – I.N.P.S. (e, in preceden-

⁵⁶ Articolo 49 della legge regionale 19/2013.

za, dal Ministero dell'Interno) ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854. All'interno del libretto, recante, tra l'altro, la fotografia del titolare, oltre all'indicazione della categoria «ciechi civili», deve essere riportato uno dei seguenti codici, attestanti la cecità assoluta: 10, 11, 15, 18, 19, 06, 07;

- d) l'elettore esibisce un certificato medico, rilasciato da un funzionario medico designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale, attestante che l'infermità fisica diagnosticata impedisce di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore.

Non è consentito il voto assistito per infermità riguardanti la sfera psichica.

Il presidente, prima di consegnare la scheda:

- a) richiede all'accompagnatore di esibire la tessera elettorale, per assicurarsi che lo stesso sia elettore e che non abbia già svolto la funzione di accompagnatore;
- b) accerta che l'elettore abbia scelto liberamente l'accompagnatore e ne conosca il nome e il cognome.

Nel verbale (**paragrafo 6.**) si prende nota del nome e cognome dell'elettore, del nome e cognome dell'accompagnatore, del numero della tessera elettorale (in caso di annotazione permanente al diritto al voto assistito) o del motivo dell'assistenza (in caso di impedimento fisico evidente o di esibizione del certificato medico).

Sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio del voto, si prende nota dell'avvenuto assolvimento della funzione di accompagnatore.

26. Elettori non iscritti che votano nella sezione

Alcune categorie di elettori possono votare nella sezione anche se non sono iscritti nelle relative liste.

Gli elettori **non deambulanti**, iscritti nelle liste elettorali di sezioni ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote, possono votare in una qualsiasi sezione elettorale del comune collocata in sede priva di barriere architettoniche.⁵⁷

Per essere ammessi al voto tali elettori devono esibire, oltre alla tessera elettorale, una certificazione medica rilasciata, anche in precedenza per altri scopi, dall'azienda per i servizi sanitari, oppure la patente di guida speciale. Dalla documentazione esibita, che viene allegata al verbale relativo al referendum, deve risultare l'impossibilità o l'incapacità gravemente ridotta di deambulazione.

Nel verbale (**paragrafo 7.**) viene preso nota delle generalità degli elettori non deambulanti e del titolo in base al quale gli stessi sono stati ammessi a votare nella sezione. I nominativi degli elettori sono aggiunti in calce alle liste della sezione.

Nella sezione possono anche presentarsi coloro che sono stati dichiarati elettori del comune da una **sentenza della Corte d'appello** o un'**attestazione del sindaco**.⁵⁸

Per essere ammessi al voto tali elettori devono esibire, in sostituzione della tessera elettorale, la sentenza o l'attestazione. Sul documento esibito il presidente appone l'annotazione «*Ha votato*», la propria firma, la data e il bollo della sezione, così da impedire che l'elettore sia ammesso a votare anche in altra sezione.

⁵⁷ Articolo 48, comma 2, legge regionale 19/2013.

⁵⁸ Articolo 48, comma 1, lett. b), della legge regionale 19/2013.

Nel verbale (**paragrafo 7.**) viene preso nota delle generalità degli elettori e degli estremi della sentenza o dell'attestazione. I nominativi degli elettori sono aggiunti in calce alle liste della sezione.

I **componenti dell'Ufficio, i rappresentanti di lista, gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso i seggi** possono votare nella sezione presso la quale svolgono l'incarico anche se iscritti in altra sezione del comune.⁵⁹ Tali elettori sono aggiunti in calce alle liste della sezione.

Nel verbale (**paragrafo 7.**) viene preso nota delle generalità e del titolo in virtù del quale l'elettore è stato ammesso al voto nella sezione.

27. Altri casi particolari

Se l'elettore riscontra che la **scheda è deteriorata** o egli stesso, per negligenza, la deteriora, la restituisce al presidente.⁶⁰ Sulla scheda viene apposta l'indicazione «*scheda deteriorata*». Nel verbale (**paragrafo 8.**) viene preso nota delle generalità dell'elettore. Il presidente preleva una nuova scheda dalla busta contenente le schede non autenticate, la autentica e la consegna all'elettore in sostituzione di quella deteriorata.

Il presidente può disporre l'allontanamento dalle cabine, previa restituzione della scheda, degli **elettori che** a suo giudizio **indugiano artificiosamente** nell'espressione del voto o che non rispondono all'invito di concludere l'operazione di voto e di restituire la scheda.⁶¹ Sulla scheda restituita senza espressione di voto viene apposta l'indicazione «*Scheda annullata*». Nel verbale (**paragrafo 9.**) viene preso nota delle generalità dell'elettore, il quale può essere riammesso a votare soltanto dopo che hanno votato tutti gli elettori presenti.

Se un **elettore non vota nella cabina**, il presidente ritira la scheda e l'elettore non è più riammesso a votare.⁶² Sulla scheda viene apposta l'indicazione «*Scheda annullata*». Nelle liste della sezione, accanto al nome dell'elettore, viene fatta apposita annotazione. Nel verbale (**paragrafo 10.**) viene preso nota delle generalità dell'elettore.

Al caso dell'elettore che non vota nella cabina devono ricondursi le seguenti due ulteriori ipotesi:

- a) quella in cui l'elettore viene colto all'interno della cabina nell'atto di fotografare o registrare immagini del proprio voto. In questo caso, la scheda, sia o meno stata votata, deve comunque essere annullata e l'elettore non può più essere riammesso a votare;
- b) quella dell'elettore che si rifiuta di ritirare la scheda o che, dopo avere ritirato la scheda, non entra in cabina e la restituisce senza esprimere il voto. In entrambi i casi, se l'elettore chiede che vengano verbalizzati i suoi reclami o dichiarazioni di astensione dal voto o di protesta, il presidente fa riportare sinteticamente nel verbale il contenuto dei reclami o delle dichiarazioni, allegando gli eventuali documenti presentati dall'elettore.

Se un elettore restituisce una **scheda non autenticata**, la stessa non viene inserita nell'urna e l'elettore non è più riammesso a votare.⁶³ Sulla scheda viene apposta l'indicazione «*Scheda annullata*». Nelle liste della sezione, accanto al nome dell'elettore, viene fatta apposita annotazione. Nel verbale (**paragrafo 11.**) viene preso nota delle generalità dell'elettore.

Nel verbale (**paragrafo 12.**) viene preso nota delle generalità dell'**elettore che non restituisce**

⁵⁹ Articolo 48, comma 1, lett. c) e d), legge regionale 19/2013.

⁶⁰ Articolo 53, comma 1, della legge regionale 19/2013.

⁶¹ Articolo 53, comma 4, della legge regionale 19/2013.

⁶² Articolo 53, comma 3, della legge regionale 19/2013.

⁶³ Articolo 53, comma 2, della legge regionale 19/2013.

isce la scheda o la matita. ⁶⁴ L'elettore non è più riammesso a votare e viene segnalato per l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 99 del d.P.R. 570/1960. Analoga segnalazione viene fatta nei confronti dell'elettore che non restituisce la matita.

Le schede deteriorate e quelle annullate vengono firmate dal presidente e da uno scrutatore e inserite nella *Busta 5/bis C*.

28. Adempimenti dell'Ufficio

Con riferimento ai casi descritti nei **paragrafi 26. e 27.**, è importante ricordare che, ai fini dei riscontri da effettuare dopo la votazione e prima dello scrutinio:

- a) la scheda consegnata ad elettori che votano nella sezione pur non essendo iscritti nelle relative liste (non deambulanti, elettori che votano in base a sentenza o attestazione del sindaco, elettori che votano ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 19/2013) ⁶⁵ è prelevata dalla scatola contenente le schede non autenticate e di volta in volta appositamente autenticata. Infatti, non rientrando tali elettori tra quelli assegnati alla sezione, per gli stessi non era stata autenticata alcuna scheda il sabato;
- b) allo stesso modo si procede quando deve essere consegnata una seconda scheda in sostituzione di quella deteriorata o nel caso di elettori allontanati dalla cabina e poi riammessi al voto; ⁶⁶
- c) invece nel caso di elettori allontanati dalla cabina e non riammessi al voto, di elettori che non hanno votato nella cabina e di elettori che hanno restituito la scheda non autenticata, ⁶⁷ nessuna nuova scheda deve essere autenticata.

Operazioni di riscontro dopo la votazione

Le operazioni di riscontro relative alle elezioni comunali vengono effettuate dopo i riscontri relativi al referendum.

Chiusa la votazione, il presidente accerta il numero degli elettori che hanno votato ⁶⁸ e la corrispondenza tra il numero delle schede autenticate il sabato e non utilizzate per la votazione e il numero degli elettori assegnati alla sezione che non hanno votato. ⁶⁹

Il numero dei votanti, distinto in maschi e femmine, è dato dal totale delle categorie indicate al **paragrafo 13.** del verbale (si vedano anche le *"Istruzioni per la compilazione del verbale"*).

Il numero delle schede autenticate e non utilizzate per la votazione, aumentato del numero delle schede consegnate ad elettori che, dopo averle ricevute, non hanno votato, ⁷⁰ deve cor-

⁶⁴ Articolo 53, comma 5, della legge regionale 19/2013.

⁶⁵ Si tratta dei componenti dell'Ufficio, dei rappresentanti di lista e degli ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio presso la sezione (**paragrafo 7.** del verbale).

⁶⁶ **Paragrafi**, rispettivamente, **8.** e **9.** lettera b) del verbale.

⁶⁷ **Paragrafi**, rispettivamente, **9.** lettera c), **10.** e **11.** del verbale.

⁶⁸ Articolo 54, comma 1, lett. b), della legge regionale 19/2013.

⁶⁹ Articolo 54, comma 1, lett. d), della legge regionale 19/2013.

⁷⁰ Si tratta delle seguenti categorie di elettori:

- elettori allontanati dalla cabina e non riammessi al voto (**paragrafo 9.**, lett. c, del verbale);
- elettori che non hanno votato nella cabina (**paragrafo 10.** del verbale);
- elettori che hanno restituito la scheda non autenticata (**paragrafo 11.** del verbale);
- elettori che non hanno restituito la scheda (**paragrafo 12.** del verbale).

rispondere al numero degli elettori assegnati alla sezione ⁷¹ che non hanno votato.

Ultimate le operazioni di riscontro, le liste della sezione vengono firmate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori. La firma delle liste assolve la funzione di una autentica formale, mediante la quale viene attestato, sino a querela di falso, che quelle, e non altre, sono le liste usate per la votazione. La sua funzione è quella di evitare qualsiasi manomissione delle liste dopo la votazione.

Successivamente, le liste della sezione sono inserite nell'apposita busta relativa al referendum, mentre le schede autenticate non utilizzate per la votazione sono inserite, insieme alle schede non autenticate, nella *Busta 4 C*. Prima di iniziare lo scrutinio, le buste sono depositate nella segreteria del comune. ⁷²

⁷¹ Si tratta delle categorie di elettori considerate al **paragrafo 1.** del verbale.




⁷² Articolo 54, comma 1, lett. f), della legge regionale 19/2013.

Parte III




Lo scrutinio

Modalità di espressione del voto

Nei comuni sino a 15.00 abitanti il voto può essere espresso in uno dei modi seguenti:

Nome e cognome	
<small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>		<small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small>
Nome e cognome	
<small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>		<small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small>
Nome e cognome	
<small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>		<small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small>

tracciando un segno di voto sul contrassegno di una lista. In questo modo l'elettore esprime un voto valido per la lista e per il collegato candidato sindaco;⁷³

Nome e cognome	
<small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>		<small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small>
Nome e cognome	
<small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>		<small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small>
Nome e cognome	
<small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>		<small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small>

lo stesso risultato si ottiene tracciando un segno di voto, oltre che sul contrassegno di una lista, anche sul nome del collegato candidato sindaco;⁷⁴

⁷³ Articolo 12, comma 2, della legge regionale 19/2013.

⁷⁴ Articolo 12, comma 3, della legge regionale 19/2013.

Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	1 (Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	2 (Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
	3 (Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)

tracciando un segno di voto sul nominativo di un candidato sindaco, senza votare alcun contrassegno di lista. In questo modo l'elettore esprime un voto valido solo per il candidato sindaco, anche nel caso di collegamento del sindaco con una sola lista;⁷⁵

Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	⊗	<i>Caio Tizia</i> (Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	2 (Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
	3 (Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)

tracciando un segno di voto sul contrassegno di una lista e scrivendo, sulla riga alla destra del contrassegno, il nominativo di uno o due candidati appartenenti alla lista votata. In questo modo l'elettore esprime un voto valido in favore della lista e dei candidati, che si estende anche al collegato candidato sindaco.⁷⁶

Se l'elettore esprime due preferenze, i candidati preferiti non devono appartenere allo stesso genere, pena la nullità della seconda preferenza;

⁷⁵ Articolo 12, comma 2, della legge regionale 19/2013.

⁷⁶ Articolo 12, comma 2, della legge regionale 19/2013.

Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	1	<i>Tizio</i> <small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small>
Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	2	 <small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small>
	3	 <small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small>

lo stesso risultato si ottiene scrivendo correttamente il solo voto di preferenza per uno o due candidati;⁷⁷

Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	1	 <small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small>
	2	 <small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small>
Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	3	 <small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small>

Nei comuni sino a 15.000 abitanti, se l'elettore ha tracciato un segno di voto sul nominativo di un candidato sindaco e un altro segno di voto sul contrassegno di una lista non collegata al candidato sindaco votato (voto disgiunto), **è valido il voto al candidato sindaco mentre è nullo il voto di lista.**⁷⁸

⁷⁷ Articolo 64, comma 2, della legge regionale 19/2013.

⁷⁸ Articolo 63, comma 4, della legge regionale 19/2013.

Principi generali dello scrutinio

29. Principio del “favor voti”

Fermo restando che spetta al presidente dell’Ufficio, sentiti gli scrutatori, decidere sull’attribuzione o meno dei voti, i casi dubbi, devono essere risolti facendo riferimento ad alcuni principi generali, il più importante dei quali è quello del “favor voti”. In base a tale principio la validità dei voti deve essere ammessa ogniqualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell’elettore.⁷⁹

Ciò significa che il voto, anche se non espresso nelle forme stabilite dalla legge (cfr. le modalità di espressione del voto), deve ritenersi valido tutte le volte in cui l’elettore non sia riconoscibile e la sua volontà risulti manifesta (univocità del voto).⁸⁰

Il principio del “favor voti” non si applica quando la scheda è nulla, ossia quando la scheda non è conforme alla legge o non risulta autenticata oppure presenta scritture o segni tali da far ritenere che l’elettore ha voluto farsi riconoscere.

30. Principio di non riconoscibilità del voto

I segni che possono invalidare il voto sono soltanto quelli apposti dall’elettore, con esclusione, quindi, di segni tipografici o di altro genere.

Le disposizioni che sanciscono la nullità del voto per la presenza di segni di riconoscimento devono essere qualificate di stretta interpretazione, nel senso che il voto può essere dichiarato nullo solo quando la scheda contiene segni, scritte o espressioni che, per essere del tutto estranei a ogni plausibile esigenza di espressione del voto, inequivocabilmente dimostrano che l’elettore ha voluto farsi riconoscere.

Ad esempio, secondo il Consiglio di Stato, **non sono segni di riconoscimento:**⁸¹

- a) mere anomalie del tratto o errori e incertezze grafiche; è stato considerato valido il voto espresso in sostituzione di uno precedentemente segnato e poi cancellato;
- b) erronee indicazioni del nome del candidato; il voto è da ritenersi valido sempre che l’indicazione errata comunque non ne impedisca l’identificazione;
- c) segni superflui, eccedenti o giustificabili come un’espressione rafforzativa del voto; è stata considerata segno rafforzativo dell’intenzione dell’elettore di votare per il candidato sindaco, l’irregolarità consistente nella mancanza di crocesegno sul simbolo della lista elettorale e nella trascrizione del nome del candidato sindaco nello spazio riservato all’espressione del voto di preferenza;
- d) l’imprecisa collocazione dell’espressione del voto rispetto agli spazi riservati.

Sempre secondo il Consiglio di Stato, **rappresentano invece segni di riconoscimento:**⁸²

- a) il motto “*sei forte*”, riferito al candidato per cui è espressa la preferenza;
- b) la frase “*candidato alla carica di consigliere*” apposta dall’elettore;
- c) le parole “*SI*” oppure “*OK*” scritte sulla riga riservata all’espressione della preferenza o a fianco del nominativo del candidato.

⁷⁹ Articolo 63, comma 1, della legge regionale 19/2013.

⁸⁰ Consiglio di Stato, Sez. V, 2291/2001.

⁸¹ Consiglio di Stato, Sez. V, 3861/2000, 5609/2000, 1897/2001, 6052/2001, 374/2004, 5187/2005, 109/2006.

⁸² Consiglio di Stato, Sez. V, 2291/2001, 374/2004, 4933/2005.

31. Principio della univocità del voto

Il voto, per essere ritenuto valido, oltre a non essere riconoscibile, deve anche essere espresso in modo univoco, ossia in modo tale da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire una determinata lista o un determinato candidato.

Ad esempio, **non sono modalità univoche di espressione del voto:** ⁸³

- a) il voto espresso per due candidati alla carica di sindaco, per due liste oppure a cavallo della linea di separazione tra due contrassegni;
- b) la preferenza espressa indicando il solo cognome di un candidato quando nella stessa lista sono presenti altri candidati con lo stesso cognome;
- c) l'indicazione della sola preferenza espressa a fianco del contrassegno di una lista diversa da quella cui il candidato preferito appartiene.

Le operazioni di scrutinio

Lo scrutinio relativo alle elezioni comunali ha inizio alle ore 09.00 del martedì successivo alla votazione. ⁸⁴

Il presidente dell'Ufficio, dopo aver suddiviso i compiti tra i componenti l'Ufficio e aver designato, mediante sorteggio, lo scrutatore che dovrà estrarre le schede dall'urna, dà inizio alle operazioni di scrutinio.

Nel corso dello scrutinio tutti i componenti dell'Ufficio devono essere sempre presenti.

Alle operazioni di scrutinio possono assistere gli elettori della sezione e i rappresentanti di lista.

32. Modalità dello scrutinio

Nel corso dello scrutinio: ⁸⁵

- a) è vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non è stata scrutinata e il relativo voto non è stato registrato nelle tabelle di scrutinio;
- b) è vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista;
- c) è vietato eseguire lo scrutinio dei voti di lista separatamente dallo scrutinio dei voti per il candidato alla carica di sindaco;
- d) le schede possono essere toccate soltanto dai componenti l'Ufficio.

In base alle modalità di cui alle lettere a), b), e c) le schede contenenti voti di preferenza e di lista non possono essere accantonate al momento dello scrutinio per essere prese in esame successivamente e separatamente rispetto alle altre schede.

Lo scrutatore designato estrae in successione dall'urna ciascuna scheda, la apre e la consegna al presidente. Il presidente legge, in primo luogo, il nome e il cognome del candidato alla carica di sindaco votato e subito dopo, senza soluzione di continuità, il contrassegno della

⁸³ Consiglio di Stato, Sez. V, 539/1954, 1120/2001, 6052/2001.

⁸⁴ Articolo 1-bs del decreto-legge 26/2020.

⁸⁵ Articolo 62, commi 5, 6 e 7, della legge regionale 19/2013.

lista votata e il nominativo del candidato o dei candidati alla carica di consigliere ai quali eventualmente è attribuita la preferenza. Passa quindi la scheda ad un altro scrutatore che la unisce a quelle già scrutinate di uguale espressione.

Il segretario registra nei prospetti delle tabelle di scrutinio il numero dei voti raggiunti di volta in volta da ciascun candidato alla carica di sindaco, da ciascuna lista e da ciascun candidato alla carica di consigliere (è prevista una sola copia di tabelle di scrutinio per l'elezione del sindaco e una sola copia per l'elezione del consiglio).

Schede bianche, casi di nullità e voti contestati

33. Schede bianche

Sono bianche le schede che, regolarmente autenticate, non contengono alcun segno, né di voto, né di altro tipo.⁸⁶ Tali schede sono registrate nelle tabelle di scrutinio per l'elezione del consiglio comunale, nel prospetto "Schede bianche", e il loro numero viene attestato nel **paragrafo 18.** del verbale.

Le schede bianche sono timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore, per essere poi inserite nella *Busta 5/ter C*.

34. Casi di nullità

Nel corso dello scrutinio possono verificarsi i seguenti casi di nullità:

- a) schede nulle;
- b) schede contenenti voti nulli per le liste e validi per i candidati alla carica di sindaco;
- c) schede contenenti voti di preferenza nulli.

A

Schede nulle

Le schede, indipendentemente dalla circostanza che contengano o meno segni di voto, sono nulle quando:⁸⁷

- a) presentano scritture o segni tali da far ritenere che l'elettore ha voluto farsi riconoscere;
- b) non risultano autenticate o non sono quelle prescritte dalla legge;
- c) la volontà dell'elettore si è espressa in modo non univoco, in quanto i segni di voto non consentono di individuare con certezza né quale candidato sindaco né quale lista l'elettore ha votato. Costituiscono, ad esempio, casi tipici: l'aver votato per più di un candidato alla carica di sindaco; l'aver votato due liste collegate a diversi candidati alla carica di sindaco (senza aver votato per un candidato alla carica di sindaco).

In ogni caso, la nullità del voto espresso per il candidato alla carica di sindaco determina sempre la nullità della scheda.⁸⁸ Inoltre, la nullità della scheda comporta la nullità di tutti i voti eventualmente contenuti nella stessa, anche se espressi in modo regolare.

⁸⁶ Articolo 63, comma 2, della legge regionale 19/2013.

⁸⁷ Articolo 63, comma 3, della legge regionale 19/2013.

⁸⁸ Articolo 63, comma 6, della legge regionale 19/2013.

Le schede nulle sono registrate nelle tabelle di scrutinio per l'elezione del consiglio comunale, nel prospetto "Schede nulle", e il loro numero complessivo viene attestato nel **paragrafo 19.** del verbale. Se la scheda nulla contiene segni di voto, nei rispettivi prospetti delle tabelle di scrutinio deve essere registrata anche la nullità degli stessi; il numero dei voti nulli per ciascun candidato alla carica di sindaco e per ciascuna lista viene attestato nelle tabelle del **paragrafo 20.** del verbale.

B

Schede contenenti voti nulli per le liste e validi per i candidati alla carica di sindaco

Ricorre questo caso quando, pur essendo valido il voto per il candidato alla carica di sindaco, non è possibile individuare con certezza per quale lista l'elettore ha votato.

Il caso, ad esempio, si verifica quando l'elettore, oltre ad aver tracciato un segno di voto sul nominativo di un candidato alla carica di sindaco, ha tracciato un segno di voto sul contrassegno di due o più liste o a cavallo di due contrassegni contigui.

Lo stesso caso si verifica quando l'elettore, senza aver votato alcun candidato alla carica di sindaco, ha votato più liste tutte collegate al medesimo candidato.⁸⁹

Inoltre, il caso si verifica anche quando, nei comuni sino a 15.000 abitanti, l'elettore ha espresso un voto disgiunto.⁹⁰

Il voto valido per il sindaco viene registrato nelle tabelle di scrutinio per l'elezione del sindaco. Il voto nullo relativo alle liste viene registrato nei rispettivi prospetti delle tabelle di scrutinio per l'elezione del consiglio comunale; il numero dei voti nulli per ciascuna lista viene attestato nella rispettiva tabella del **paragrafo 20.** del verbale.

C

Schede contenenti voti di preferenza nulli

Sono nulli i voti di preferenza espressi:⁹¹

- a) in eccedenza alle prime due preferenze;
- b) per un secondo candidato dello stesso genere del primo;
- c) per un candidato compreso in una lista diversa da quella votata. Quindi, ad esempio, una scheda non può contenere un voto di lista valido per la lista 1 e un voto di preferenza valido per un candidato compreso nella lista 2;
- d) numericamente anziché nominativamente;
- e) senza indicare il candidato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.⁹²

Si tenga presente che una scheda non può contenere un voto di preferenza valido se non è stato anche attribuito un voto valido alla lista nella quale è compreso il candidato preferito. **La**

⁸⁹ Articolo 63, comma 5, della legge regionale 19/2013.

⁹⁰ Articolo 63, comma 4, della legge regionale 19/2013.

⁹¹ Articolo 64, comma 4, della legge regionale 19/2013.

⁹² Il caso, ad esempio, si verifica quando nella stessa lista sono compresi candidati con lo stesso cognome e la preferenza viene espressa indicando il solo cognome del candidato. Diverso è il caso in cui vi sia identità di cognome tra candidati di liste diverse; in questo caso la preferenza espressa indicando il solo cognome nello spazio a fianco del simbolo della lista votata – pur in presenza in altra lista di un candidato con identico cognome – è da considerarsi senz'altro valida (Consiglio di Stato – Sezione V, 30 gennaio 1997, n. 112).

nullità del voto di lista determina infatti in ogni caso la nullità del voto di preferenza.⁹³

La nullità del voto di preferenza non comporta di per sé la nullità degli altri voti contenuti nella stessa scheda, i quali, se non sono nulli per altri motivi, rimangono senz'altro validi.

I voti di preferenza nulli sono registrati nelle tabelle di scrutinio per l'elezione del consiglio comunale, nei prospetti relativi ai singoli candidati di ciascuna lista. Il numero dei voti di preferenza nulli per ciascun candidato viene attestato nel **paragrafo 21.** del verbale.

Va precisato che nelle tabelle di scrutinio e nel verbale possono essere registrati e attestati esclusivamente i voti di preferenza nulli che rientrano nei casi di nullità di cui alle lettere a), b) e c), in quanto soltanto questi risultano riferibili ad un determinato candidato. Per quanto riguarda invece gli altri casi di nullità [ossia quelli di cui alle lettere d) ed e)], non essendo possibile individuare un determinato candidato neppure è possibile effettuare alcuna registrazione del voto nullo. In questi due casi, dunque, il voto di preferenza risulta inefficace, nel senso che dello stesso semplicemente non si tiene conto.

Le schede nulle, le schede contenenti un voto valido per il sindaco e voti nulli per le liste, le schede contenenti voti di preferenza nulli, sono timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore, per essere poi inserite nella *Busta 5/ter C.*

35. Voti contestati

Durante lo scrutinio possono essere sollevate contestazioni sulla validità del voto per i candidati alla carica di sindaco, del voto per le liste e del voto di preferenza.

Spetta al presidente, quando ritiene che la contestazione riguardi un caso effettivamente controverso, decidere se attribuire (voto contestato provvisoriamente attribuito) o non attribuire (voto contestato provvisoriamente non attribuito) il voto. La decisione è adottata sentito il parere obbligatorio ma non vincolante degli scrutatori.⁹⁴

Nel registrare i voti contestati e non attribuiti nelle tabelle di scrutinio si deve tener conto che, per una stessa scheda, non possono essere registrati due voti contestati riferiti, ad esempio, a due candidati alla carica di sindaco o a due liste.

Inoltre, quando una scheda contiene un voto contestato e non attribuito, per la registrazione nelle tabelle di scrutinio si tenga conto dei seguenti criteri:

Contenuto della scheda	Registrazione nelle tabelle di scrutinio
Voto contestato e non attribuito riferito ad un candidato alla carica di sindaco e voto valido per una lista	Anche il voto espresso nella stessa scheda per la lista deve essere considerato contestato e non attribuito
Voto contestato e non attribuito riferito ad una lista senza voto per uno dei candidati alla carica di sindaco	Deve essere registrato un voto contestato e non attribuito anche per il candidato sindaco collegato con la lista votata
Voto di preferenza contestato e non attribuito, senza altri segni di voto nella scheda	Deve essere registrato un voto contestato e non attribuito anche per la lista di appartenenza del candidato consigliere e per il collegato candidato sindaco

Il numero delle schede contenenti voti contestati viene attestato nelle tabelle del **paragrafo**

⁹³ Articolo 64, comma 5, della legge regionale 19/2013.

⁹⁴ Articolo 65, comma 1, della legge regionale 19/2013.

22. del verbale.

Le schede contenenti voti contestati, attribuiti o non attribuiti, sono timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore, per essere poi inserite nella *Busta 5 /ter C*.

Operazioni di controllo dello scrutinio e operazioni finali

36. Controllo dello scrutinio

Terminato lo scrutinio, il presidente conta tutte le schede scrutinate e quindi, distintamente, le schede contenenti voti validi, le schede bianche, le schede nulle, le schede contenenti voti contestati non attribuiti, e verifica se il loro numero corrisponde ai totali risultanti dalle tabelle di scrutinio.⁹⁵

Quindi, accerta che il numero totale delle schede scrutinate corrisponda al numero complessivo degli elettori che hanno votato nella sezione, dandone atto nel verbale (**paragrafo 26.** del verbale).⁹⁶

Successivamente, il presidente cura la formazione delle buste contenenti gli atti relativi alle operazioni dell'Ufficio e provvede all'invio delle stesse agli uffici elettorali competenti (si veda in proposito l'Allegato C).

37. Formazione e invio delle buste

Il presidente:⁹⁷

- a) raccoglie nella *Busta 5/bis C* le schede deteriorate, le schede riconsegnate non autenticate oppure ritirate ad elettori per artificioso indugio nel voto o perché non si sono recati nella cabina per esprimere il voto;
- b) raccoglie nella *Busta 5/ter C* le schede bianche, le schede nulle, le schede contenenti voti nulli per le liste e validi per il sindaco, le schede contenenti voti di preferenza nulli, le schede contenenti voti contestati attribuiti o non attribuiti, e le carte relative ai reclami;
- c) inserisce nella *Busta 5/quarter C* le tabelle di scrutinio;
- d) inserisce nella *Busta 5 C* le *Buste 5/bis*, *5/ter* e *5/quarter*, insieme ad un esemplare del verbale;
- e) raccoglie nella *Busta 6 C* le schede valide;
- f) inserisce nella *Busta 7 C* il secondo esemplare del verbale da depositare nella segreteria del comune.

Le buste sono sigillate con il bollo della sezione e recano il numero della sezione e la firma del presidente e di uno scrutatore.⁹⁸

La *Busta 5 C* e la *Busta 6 C* sono trasmesse al comune per essere custodite sino all'inizio delle operazioni dell'Adunanza dei presidenti. Nei comuni con una sola sezione elettorale tali buste sono trasmesse al Servizio elettorale della Regione, al termine delle operazioni di

⁹⁵ Articolo 66, comma 1, lett. a), della legge regionale 19/2013.

⁹⁶ Articolo 66, comma 1, lett. b), della legge regionale 19/2013.

⁹⁷ Articolo 66, comma 1, lett. d), e), f) e g), della legge regionale 19/2013.

⁹⁸ Articolo 66, comma 2, della legge regionale 19/2013.

attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti, per le quali si rinvia alle “Istruzioni per la compilazione del verbale”.⁹⁹

⁹⁹ Articolo 66, comma 3, della legge regionale 19/2013.

Allegato A

Avvertenza: i testi normativi qui pubblicati sono stati redatti al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni normative. Restano invariati il valore e l'efficacia dei singoli atti legislativi.

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati.

(Omissis) (...)

TITOLO III Del procedimento elettorale preparatorio

(Omissis) (...)

ART. 34

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 24, comma 1°, primo periodo, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 18, comma 1°)

*Comma così modificato dall'art. 8, della l. 21.3.1990, n. 53

1. In ciascuna sezione è costituito un Ufficio elettorale composto di un presidente, di quattro scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente, e di un segretario.*

ART. 35 ¹

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 24, comma 1°, secondo periodo e comma 2°, 3°, 4° e 5°, e legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 18, comma 1)

1. La nomina dei presidenti di seggio deve essere effettuata dal Presidente della Corte d'appello competente per territorio entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai e i vice pretori onorari e quei cittadini che, a giudizio del Presidente medesimo, siano idonei all'ufficio, esclusi gli appartenenti alle categorie elencate nell'articolo 38. ²

(Omissis) (...)

4. Entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, il Presidente della Corte d'appello trasmette ad ogni Comune l'elenco dei presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali, con i relativi indirizzi, dando tempestiva notizia delle eventuali successive variazioni.

(Omissis) (...)

¹ Si vedano anche l'art. 9 della l.r. 18.12.2007, n. 28 e l'art. 1 della l. 21.3.1990 n. 53.

² Per le cause ostative alla nomina a componente dell'ufficio elettorale di sezione, si veda anche l'art. 10 della l.r. 28/2007.

ART. 40

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 28, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 18, comma 1°)

1. L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.
2. Lo scrutatore che assume le funzioni di vice presidente coadiuva il presidente e ne fa le veci in caso di assenza o d'impedimento.
3. Tutti i membri dell'Ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni. †

† Comma modificato dall'art. 1, del d.lgs. 534/1993 e dall'art. 6, c. 13, della l. 270/2005

(...)

(Omissis)

TITOLO IV Della votazione

ART. 42

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 30 e 36, comma 2°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 13, n. 5)

1. La sala delle elezioni deve avere una sola porta d'ingresso aperta al pubblico. **
2. La sala dev'essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio.
3. Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta d'ingresso, è riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'Ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovisi il tempo strettamente necessario.
4. Il tavolo dell'Ufficio dev'essere collocato in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi attorno, allorché sia stata chiusa la votazione. L'urna deve essere fissata sul tavolo stesso e sempre visibile a tutti. *
5. Ogni sala, salva comprovata impossibilità logistica, deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto. †
6. Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.
7. L'estratto delle liste degli elettori e due copie del manifesto contenente le liste dei candidati devono essere visibilmente affissi, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti. ‡

** Comma modificato dall'art. 3, c. 1, lett. a), della l. 6.5.2015, n.52

* Comma modificato dall'art. 2, del d.lgs. 534/1993 e dall'art. 6, c. 15, della l. 270/2005

† Comma sostituito dall'art. 2, c. 1, della l. 16.4.2002, n. 62

‡ Comma modificato dall'art. 2, d.lgs. 534/1993 e dall'art. 6, c. 15, della l. 270/2005

ART. 43

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 32)

1. Salvo le eccezioni previste dagli artt. 44, 47, 48, 49, 50 e 51, possono entrare nella sala dell'elezione soltanto gli elettori che presentino il certificato d'iscrizione alla sezione rispettiva.
2. È assolutamente vietato portare armi o strumenti atti ad offendere.

ART. 44

T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 33

1. Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza. Può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.
2. La Forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala delle elezioni.
3. Però, in caso di tumulti o di disordini nella sala o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria, possono, anche senza richiesta del presidente, ma non contro la sua opposizione, entrare nella sala delle elezioni e farsi assistere dalla Forza.
4. Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione.
5. Il presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza entri e resti nella sala dell'elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.
6. Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.
7. Quando abbia giustificato timore che possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione.
8. Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nella votazione, o non rispondano all'invito di restituire la scheda riempita, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò è dato atto nel processo verbale.

ART. 45

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 34, e L. 16 maggio 1956, n. 493, artt. 22, comma 3°, lettera a) e 28, comma 1°)

1. Appena accertata la costituzione dell'Ufficio, il presidente, dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori compresi nell'elenco di cui all'art. 30, n. 3, estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.
2. Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello degli elettori iscritti nella sezione.
3. *(Omissis)* (...)
4. Il presidente, previa constatazione dell'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo. Subito dopo il presidente imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda. *
5. Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi

*Comma aggiunto dall'art. 2, della l. 4.8.1993, n. 277.

dalla sala.

6. Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascun scrutatore.

7. Il presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui al n. 7 dell'art. 30.

(...)

(Omissis)

9. Successivamente, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore otto del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della scatola contenente le schede firmate e dei documenti alla Forza pubblica. †

† Comma modificato dall'art. 2, della l. 277/1993, e poi sostituito dall'art. 1, c. 1, della l. 62/2002

(...)

(Omissis)

ART. 66

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 46)

1. Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'art. 87, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione.

2. Tre membri almeno dell'Ufficio, fra i quali il presidente o il vice presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

(...)

(Omissis)

TITOLO VII Disposizioni penali

ART. 94

Legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 42

1. Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie, nei modi e nei termini prescritti, le operazioni necessarie per la preparazione tecnica delle elezioni, per il normale svolgimento degli scrutini e per le proclamazioni, o, in mancanza di prescrizione di termini, ritarda ingiustificatamente le operazioni stesse, è punito, salvo le maggiori pene previste dagli articoli seguenti, con la reclusione da tre a sei mesi e con la multa da lire 10.000 a lire 50.000. ³

(...)

(Omissis)

ART. 98

T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 71

1. Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica necessità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire

³ L'ammontare della multa è stato così elevato dall'art. 113, secondo comma, della l. 24.11.1981, n. 689. Inoltre, la sanzione è esclusa dalla depenalizzazione ai sensi dell'art. 32, secondo comma, della citata l. 689/1981.

(Omissis)

600.000 a lire 4.000.000. ⁴

(...)

ART. 100

T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 74

1. Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000. ⁵

^{*}Commi così sostituiti dall'art. 1, c. 1, lett. a) della l. 2.3.2004, n. 61.

2. Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non abbia concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2000 euro. ^{*}

3. [Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da 500 euro e 2000 euro]. ^{6 *}

ART. 101

T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 75

1. Nei casi indicati negli articoli 97 e 100, primo comma, se siasi usata violenza o minaccia, se siasi esercitata pressione, se siansi cagionati disordini, mediante uso di armi o da persone travisate o da più persone riunite o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o a nome di categorie, gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti, la pena è aumentata e sarà, in ogni caso, non inferiore a tre anni.

2. Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi, anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa sino a lire 4.000.000, ^{7 8} salva l'applicazione, quando vi sia concorso di reati, delle relative norme del Codice penale.

⁴ L'ammontare della multa è stato così elevato dall'art. 3 della l. 12.7.1961, n. 603, e dall'art. 113, primo comma, della l. 689/1981. Inoltre, la sanzione è esclusa dalla depenalizzazione ai sensi dell'art. 32, secondo comma, della citata l. 689/1981.

⁵ Si veda la nota n. 4.

⁶ La Corte costituzionale, con sentenza 8-23 novembre 2006, n. 394 ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

⁷ Si veda la nota n. 4.

⁸ Ai sensi dell'art. 24 del codice penale, l'entità della multa non può essere inferiore a euro cinquanta.

ART. 102 ⁹

T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 76

1. Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali, si introduce nella sala dell'Ufficio di sezione o nell'aula dell'Ufficio centrale, è punito con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda sino a lire 400.000. ¹⁰
2. Chiunque, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od in qualunque modo cagiona disordini, qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 400.000. ^{11 12}

ART. 103

T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 77, e legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 43

1. Chi, essendo privato dell'esercizio del diritto elettorale o essendone sospeso, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 100.000. ^{13 14}
2. Chi, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per un candidato diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a lire 250.000. ^{15 16}
3. Chi, assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, e chi dà il voto in più sezioni elettorali di uno stesso Collegio o di Collegi diversi, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 500.000 a lire 2.500.000. ¹⁷
4. Chi, nel corso delle operazioni elettorali, enuncia fraudolentemente come designato un contrassegno di lista o un cognome diversi da quelli della lista o del candidato per cui fu espresso il voto, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire 1.000.000 a lire 4.000.000. ¹⁸

ART. 104

T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 78

1. Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere a un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione e il medico che a tale scopo abbia

⁹ Ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 28.8.2000, n. 274, la competenza in riferimento alle fattispecie punite a norma del presente articolo è stata attribuita al giudice di pace. Per la misura delle sanzioni, si veda l'art. 52 del citato d.lgs. 274/2000.

¹⁰ La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 3 della l. 603/1961 e dall'art. 113, primo comma, della l. 689/1981.

¹¹ Si veda la nota n. 10.

¹² Si veda la nota n. 9.

¹³ Si veda la nota n. 3.

¹⁴ Si veda la nota n. 8.

¹⁵ Si veda la nota n. 3.

¹⁶ Si veda la nota n. 8.

¹⁷ Si veda la nota n. 3.

¹⁸ Si veda la nota n. 4.

rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 2.000.000.^{19 20} Se il reato è commesso da coloro che appartengono all'Ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000.^{21 22}

2. Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000.²³

* Comma inserito dall'art. 17, c. 2, della l. 21.3.1990, n. 53.

† Comma sostituito dall'art. 13, c. 1, della l. 16.1.1992, n. 15.

3. Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni dell'articolo 68, è punito con la reclusione da tre a sei mesi.*

4. Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ostacola la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte, plichi, schede od urne, ritardandone o rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento anche temporaneo, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000.†

5. Il segretario dell'Ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000.^{24 25}

* Comma modificato dall'art. 3, c. 1, lett. o), del d.lgs. 20.12.1993, n. 534 e dall'art. 6, c. 33 della l. 21.12.2005, n. 270

6. I rappresentanti delle liste di candidati che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000.^{26 *}

7. Chiunque al fine di votare senza averne diritto, o di votare un'altra volta, fa indebito uso del [certificato elettorale]²⁷ è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 4.000.000.^{28 29}

8. Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di [certificati elettorali]³⁰ è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000.^{31 32}

(Omissis) (...)

¹⁹ Si veda la nota n. 4.

²⁰ Si veda la nota n. 8.

²¹ Si veda la nota n. 4.

²² Si veda la nota n. 8.

²³ Si veda la nota n. 4.

²⁴ Si veda la nota n. 4.

²⁵ Si veda la nota n. 8.

²⁶ Si veda la nota n. 4.

²⁷ Ai sensi del d.P.R. 8.9.2000, n. 299, il certificato elettorale è stato sostituito dalla tessera elettorale permanente.

²⁸ Si veda la nota n. 4.

²⁹ Si veda la nota n. 8.

³⁰ Si veda la nota n. 27.

³¹ Si veda la nota n. 4.

³² Si veda la nota n. 8.

ART. 108

T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 82

1. Salve le maggiori pene stabilite dall'articolo 104 per il caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, scrutatore e segretario, senza giustificato motivo rifiutano di assumerlo o non si trovano presenti all'atto dell'inse-diamento del seggio, sono puniti con la multa da lire 600.000 a lire 1.000.000.³³ Alla stessa sanzione sono soggetti i membri dell'Ufficio che, senza giustificato motivo, si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

ART. 109

T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 84

1. L'elettore che contravviene alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 43 od a quella di cui al quarto comma dell'articolo 79, è tratto in ar-resto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.

(...)

(Omissis)

ART. 111

T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 86

1. Il presidente del seggio che trascura, o chiunque altro impedisce di fare en-trare l'elettore in cabina, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

ART. 112

T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 87

1. Per i reati commessi in danno dei membri degli Uffici elettorali, compresi i rappresentanti di lista, e per i reati previsti dagli articoli 105, 106, 107, 108, 109 e 111 si procede a giudizio direttissimo.[†]

(...)

[†]Comma modificato dall'art. 3, c. 1, lett. r), del d.lgs. 534/1993 e dall'art. 6, c. 34 della l. 270/2005

(Omissis)

³³ L'ammontare della multa è stato così elevato dall'art. 3 della l. 603/1961, e dall'art. 113, primo comma, della l. 689/1981. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione ai sensi dell'art. 34, primo comma, lett. o), della citata legge 689/1981.

Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570

Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.

(Omissis) (...)

Capo IV Del procedimento elettorale preparatorio

Sezione I Disposizioni generali

(Omissis) (...)

ART. 24

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 23, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 11)

1. L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.
2. Lo scrutatore che assume la vicepresidenza dell'Ufficio coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o impedimento.
3. Tutti i membri dell'Ufficio sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.
4. Per i reati commessi a danno dei membri dell'Ufficio si procede con giudizio direttissimo.

(Omissis) (...)

Capo IX Delle disposizioni penali

(Omissis) (...)

ART. 89

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 82)

1. Salve le maggiori pene stabilite nell'articolo 96 per i casi ivi previsti, coloro i quali, essendo designati all'ufficio di presidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, incorrono nella multa da lire 400.000 a 1.000.000 ¹. Nella stessa sanzione incorrono i membri dell'Ufficio i quali senza giustificato motivo si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali.
2. Per i reati previsti dal presente articolo si procede con giudizio direttissimo.

¹ La misura della multa è stata elevata dall'art. 3 della l. 12.7.1961, n. 603 e dall'art. 113, primo comma, della l. 24.11.1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 34, primo comma, lett. o), della citata l. 689/1981.

ART. 90

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 83)

1. Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo alteri il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 ².
2. Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro.
3. [Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro. *] ³.
4. ⁴

ART. 91

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 84)

1. Chiunque si introduce armato nella sala delle elezioni o in quella dell'Ufficio centrale, ancorché sia elettore o membro dell'Ufficio, è tratto immediatamente in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.
2. Si procede con giudizio direttissimo.

ART. 92 ⁵

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 85)

1. Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali si introduce nella sala delle elezioni o in quella dell'Ufficio centrale, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 400.000 ⁶.
2. Con la stessa pena è punito chi, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se, richiamato all'ordine dal presidente, non obbedisca.

² Si veda la nota n. 1.

³ Commi secondo e terzo sostituiti dall'art. 1, c. 2, lett. a), n. 1, della l.r. 2.3.2004, n. 61. La Corte costituzionale, con sentenza 8 – 23.11.2006, n. 394, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del terzo comma.

⁴ Comma abrogato dall'art. 1, c. 2, lett. a), n. 2), della l. 61/2004.

⁵ La competenza relativamente alle fattispecie punite ai sensi del presente articolo è stata attribuita al giudice di pace, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 28.8.2000, n. 274. Per la misura delle sanzioni, si veda l'art. 52 del citato d.lgs. 274/2000.

⁶ Si veda la nota n. 1.

ART. 93

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 86)

1. Chiunque, essendo privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di candidatura o si presenta a dare il voto in una sezione elettorale o dà il voto in più sezioni elettorali, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 4.000.000 ⁷
2. Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro.⁸

ART. 94

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 87)

1. Chi, nel corso delle operazioni elettorali e prima della chiusura definitiva del verbale, enuncia fraudolentemente come designati contrassegni di liste o nomi diversi da quelli che sono indicati nella scheda, o, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per candidati diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 ⁹.

ART. 95

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 88)

1. Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto, od alla esclusione di chi lo ha, o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a lire 2.000.000 ¹⁰.
2. Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono all'Ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000 ¹¹.

ART. 96

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 89)

1. Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità della elezione, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000 ¹².
2. Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni

⁷ Comma modificato dall'art. 1, c. 2, lett. b), n. 1), della l. 61/2004. Si veda la nota n. 1.

⁸ Comma aggiunto dall'art. 1, c. 2, lett. b), n. 2), della l. 61/2004. Si veda la nota n. 1.

⁹ Si veda la nota n. 1.

¹⁰ Si veda la nota n. 1.

¹¹ Si veda la nota n. 1.

¹² Si veda la nota n. 1.

degli articoli 63 e 68 è punito con la reclusione da tre a sei mesi.¹³

3. Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, impedisce la trasmissione prescritta dalla legge di liste, carte, pieghi ed urne, rifiutandone la consegna, od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000¹⁴. In tali casi il colpevole sarà immediatamente arrestato e giudicato dal Tribunale, con giudizio direttissimo.

4. Il segretario dell'Ufficio elettorale, che rifiuta di inscrivere od allegare nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000¹⁵.

5. I rappresentanti delle liste dei candidati che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a lire 4.000.000¹⁶.

ART. 97

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 90)

1. Chiunque, al fine di votare senza averne diritto o di votare più di una volta, fa indebito uso [del certificato elettorale]¹⁷, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a lire 4.000.000¹⁸.

2. Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di [certificati elettorali]¹⁹, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000²⁰.

ART. 98

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 91)

1. Il presidente dell'Ufficio che trascura [di staccare l'apposito tagliando dal certificato elettorale o]²¹ di far entrare nella cabina l'elettore per la espressione del voto, o chiunque altro glielo impedisca, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

¹³ Comma inserito dall'art. 17, c. 1, della l. 21.3.1990, n. 53. Si veda la nota n. 1.

¹⁴ Si veda la nota n. 1.

¹⁵ La misura della multa è stata elevata dall'art. 3 della l. 603/1961 e dall'art. 113, primo comma, della l. 689/1981. Per effetto dell'art. 24 c.p., l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 10.000. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata l. 689/1981.

¹⁶ Si veda la nota n. 15.

¹⁷ Per effetto del d.P.R. 8.9.2000, n. 299, il certificato elettorale è stato sostituito dalla tessera elettorale permanente.

¹⁸ Si veda la nota n. 15.

¹⁹ Si veda la nota n. 17.

²⁰ Si veda la nota n. 15.

²¹ Ai sensi dell'art. 14, c. 1, del d.P.R. 299/2000, il riferimento ai tagliandi dei certificati elettorali si intende fatto al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

ART. 99

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 92, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 45)

1. L'elettore che non riconsegna la scheda o la matita è punito con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 600.000 ²².
 2. [Con uguale sanzione amministrativa viene punito il presidente che non distacca l'appendice della scheda] ²³.
- (Omissis) (...)

²² La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32 della l. 689/1981. L'importo della sanzione è stato elevato dall'art. 3 della l. 603/1961, e dall'art. 114, primo comma, della citata l. 689/1981, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.

²³ Comma da intendersi implicitamente abrogato. L'appendice della scheda di votazione è stata abolita dall'art. 1, primo comma, lett. c), del d.l. 3.5.1976, n. 161, convertito dalla l. 14.5.1976, n. 240.

Decreto del Presidente della Repubblica

20 marzo 1967, n. 223 ¹

Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.

TITOLO I Dell'elettorato attivo

ART. 1 ^{*}

1. Sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 2 e 3.

^{*} Articolo sostituito dall'art. 14 della l. 8.3.1975, n. 39

ART. 2 [†]

1. Non sono elettori:

- a) \ddagger
- b) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
- c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
- d) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- e) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata.

[†] Articolo sostituito dall'art. 1 della l. 16.1.1992, n. 15

[‡] Lettera abrogata dall'art. 152, c. 1, lett. a), del d.lgs. 9.1.2006, n. 5

2. Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato.

ART. 3 ^{**}

(Legge 23 marzo 1956, n. 137, art. 2)

^{**} Articolo abrogato dall'art. 11 della l. 13.5.1978, n. 180

TITOLO II Delle liste elettorali

ART. 4

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 3 e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 3)

1. Sono iscritti di ufficio nelle liste elettorali i cittadini che, possedendo i requi-

¹ Ai sensi dell'art. 6, c. 1, del d.l. 9.2.2012, n. 5, convertito dall'art. 1, c. 1, della l. 4.4.2012, n. 35, le comunicazioni e le trasmissioni tra Comuni di atti e documenti previste dal presente decreto sono effettuate esclusivamente in modalità telematica, in conformità alle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale – d.lgs. 7.3.2005, n. 82.

^{††}Comma modificato dall'art. 2, della l. 15/1992

siti per essere elettori e non essendo incorsi nella perdita definitiva o temporanea del diritto elettorale attivo, sono compresi nell'anagrafe della popolazione residente nel comune o nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). ^{††}

^{*}Comma aggiunto dall'art. 2, della l. 15/1992

2. Le norme di cui al primo comma si applicano anche ai cittadini che sono iscritti all'ufficio anagrafe del comune di Roma, a norma dell'articolo 5 del regolamento per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sull'anagrafe ed il censimento degli italiani all'estero, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323. ^{*}

[†]Articolo inserito dall'art. 26, c. 1, della l. 24.11.2000, n. 340, sostituito dall'art. 10, c. 1, della l. 21.12.2005, n. 270

ART. 4 BIS [†]

1. Alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali provvede l'Ufficio elettorale, secondo le norme del presente testo unico.
2. In ciascun comune l'Ufficiale elettorale è [la Commissione elettorale] ² prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente testo unico.
3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la [Commissione elettorale] ³ può delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune. Ogni delegazione e revoca di funzioni di Ufficiale elettorale deve essere approvata dal prefetto.

ART. 5

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 4, commi 1° e 2° e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 4, commi 1° e 2°)

1. Le liste elettorali, distinte per uomini e donne, sono compilate in ordine alfabetico in doppio esemplare, e indicano per ogni iscritto:
 - a) il cognome e nome e, per le donne coniugate o vedove, anche il cognome del marito;
 - b) il luogo e la data di nascita;
 - c) il numero, la parte e la serie dell'atto di nascita;
 - d) [‡]
 - e) [‡]
 - f) l'abitazione.

[‡]Lettere abrogate dall'art. 177, c. 4, del d.lgs. 30.6.2003, n. 196

^{**}Comma sostituito dall'art. 26, c. 2, della l. 340/2000

2. Esse debbono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dall'Ufficiale elettorale. Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale comunale le liste elettorali devono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dal presidente della medesima Commissione e dal segretario. ^{**}

ART. 6

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 5 e legge 22 gennaio 1966, n. 1, artt. 5 e 32, comma 1°)

1. Presso ogni Comune è istituito lo schedario elettorale che è formato di una parte principale e di due compartimenti ed è tenuto in ordine alfabetico.

² Ai sensi dell'art. 2, c. 30 della l. 24.12.2007, n. 244 le funzioni della commissione elettorale comunale previste dal d.P.R. 223/1967 in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono attribuite al responsabile dell'ufficio elettorale comunale, salvo quanto disposto dagli articoli 12, 13 e 14 dello stesso.

³ Si veda la nota n. 2.

2. Nella parte principale sono raccolte le schede degli iscritti nelle liste elettorali del Comune: i due compartimenti comprendono rispettivamente le schede di coloro che debbono essere cancellati dalle liste e quelle di coloro che debbono esservi iscritti.
3. I due compartimenti dello schedario forniscono gli elementi per la revisione semestrale delle liste e per le variazioni periodiche previste dall'articolo 32. Essi devono essere tenuti continuamente aggiornati sulla base delle risultanze dei registri dello stato civile, dell'anagrafe e degli atti e documenti della pubblica autorità inerenti alla capacità elettorale dei cittadini.
4. Ogni atto o provvedimento dell'ufficio anagrafico o dello stato civile, che possa interessare l'ufficio elettorale, deve essere a questo comunicato entro quarantotto ore dalla sua adozione.
5. Le schede eliminate dallo schedario elettorale devono essere conservate, previa stampigliatura, nell'archivio comunale per un periodo di cinque anni.
6. La Giunta municipale verifica, quando lo ritiene opportuno, e, in ogni caso, nei mesi di gennaio e luglio, la regolare tenuta dello schedario elettorale.
7. Con decreto del Ministro per l'interno saranno emanate le norme per l'impianto e la tenuta dello schedario elettorale.
8. Le spese per l'impianto dello schedario sono a carico dello Stato.

ART. 7

(Legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 1)

1. L'aggiornamento delle liste elettorali si effettua a mezzo di due revisioni semestrali, secondo le modalità e nei termini previsti dal presente titolo, con la iscrizione di coloro che compiano il diciottesimo anno di età, rispettivamente, dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre di ciascun anno e si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 4. *
2. Le variazioni apportate alle liste elettorali hanno effetto, rispettivamente, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno. ⁴

^{*}Comma sostituito dall'art. 15 della l. 39/1975 modificato dall'art. 3 della l. 15/1992

ART. 8

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 6 e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 6)

1. Il sindaco, in base ai registri dello stato civile e delle anagrafi di cui all'articolo 4 e sulla scorta dello schedario elettorale, provvede:[‡]
 - a) entro il mese di febbraio, alla compilazione di un elenco in ordine alfabetico, distinto per uomini e donne, di coloro che, trovandosi iscritti nelle anagrafi di cui all'articolo 4 alla data del 15 febbraio, compiranno il diciottesimo anno di età dal 1° luglio al 31 dicembre e si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 4; ^{**}
 - b) entro il mese di agosto, alla compilazione di un elenco in ordine alfabetico,

[‡]Comma sostituito dall'art. 16 della l. 39/1975
[‡]Alinea modificato dall'art. 4 della l. 15/1992

^{**}Lettere modificate dall'art. 4 della l. 15/1992

⁴ La Corte costituzionale, con sentenza 12-23.3.1970, n. 47, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 7, secondo comma, 11, quinto comma, e 31, primo comma, nella parte in cui dispongono che l'acquisto del diritto di voto, quando si verifica in casi diversi da quelli di cui al primo comma dell'art. 7, ed il riacquisto di esso non possono dar luogo a iscrizione se non in sede di revisione semestrale, con effetto dal primo gennaio o dal primo luglio successivo alla iscrizione.

distinto per uomini e donne, di coloro che, trovandosi iscritti nelle anagrafi di cui all'articolo 4 alla data del 15 agosto, compiranno il diciottesimo anno di età dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno successivo e si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 4. ** †

*Comma modificato dall'art. 4 della l. 15/1992

2. In caso di distruzione totale o parziale o di irregolare tenuta delle anagrafi, vi suppliscono le indicazioni fornite dagli atti dello stato civile, dalle liste di leva, e dai ruoli matricolari depositati nell'archivio comunale. Ove manchino anche tali indicazioni, può farsi ricorso a registri, atti e documenti in possesso di altri enti o uffici. *

ART. 9

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 7 e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 7)

1. Entro i termini stabiliti dal primo comma dell'articolo precedente, il sindaco trasmette, per ogni singolo nominativo, un estratto dell'elenco ivi previsto agli uffici dei casellari giudiziali competenti.
2. Per coloro che abbiano ottenuto la cittadinanza italiana e per i cittadini italiani nati all'estero, l'estratto dell'elenco è trasmesso all'ufficio del casellario giudiziale presso il tribunale di Roma.
3. Gli uffici dei casellari, rispettivamente entro il 20 marzo ed il 20 settembre, restituiscono ai Comuni gli estratti suddetti, previa apposizione della annotazione «Nulla» per ciascun nominativo nei cui confronti non sussista alcuna iscrizione per reati che comportino la perdita della capacità elettorale, e della trascrizione, per gli altri nominativi, delle iscrizioni esistenti, osservato il disposto di cui all'articolo 609 del codice di procedura penale.

†Articolo sostituito dall'art. 17 della l. 39/1975 e dall'art. 5 della l. 15/1992

ART. 10 †

1. L'autorità provinciale di pubblica sicurezza trasmette ai Comuni, rispettivamente entro il 20 marzo ed il 20 settembre, l'elenco dei cittadini che si trovino sottoposti alle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e che compiano il diciottesimo anno di età entro il semestre successivo.

‡Articolo sostituito dall'art. 1 della l. 7.2.1979, n. 40 e dall'art. 6 della l. 15/1992

ART. 11 ‡

1. Gli elettori residenti all'estero possono chiedere, in qualsiasi momento, di essere iscritti nelle liste elettorali del Comune di nascita.
2. La domanda, diretta al sindaco del Comune di nascita, deve essere inoltrata per il tramite della competente autorità consolare e deve contenere l'indicazione del Comune nella cui anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) l'elettore è iscritto.
3. Il sindaco, per il tramite della autorità consolare, notifica le decisioni adottate in ordine alla domanda presentata.
4. I cittadini italiani residenti all'estero, emigrati dalle zone che, in dipendenza di trattati internazionali ratificati alla data di entrata in vigore della presente legge, non fanno più parte del territorio dello Stato, possono, a meno che non rientrino

nel caso di cui ai commi 1, 2 e 3, chiedere l'iscrizione nelle liste elettorali di uno dei Comuni della Repubblica con le modalità di cui al comma 2. Alla domanda deve essere allegato atto o certificato dal quale risulti che l'istante è in possesso della cittadinanza italiana.

5. L'accoglimento delle domande di cui ai commi 2 e 4 produce la conseguente iscrizione nell'AIRE del Comune.

6. Della condizione di cittadino residente all'estero è fatta apposita annotazione nello schedario elettorale e nelle liste sezionali.

ART. 12⁵

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, commi 1° e 2°, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 1° e 2°)

1. Il Consiglio comunale, nella prima seduta, successiva alla elezione del sindaco e della Giunta municipale, elegge, nel proprio seno, la Commissione elettorale comunale. La Commissione rimane in carica fino allo insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio.^{6*}

^{*}Comma modificato dall'art. 26, c. 3, lett. a) della l. 340/2000 e dall'art. 10, c. 2, della l. 270/2005

2. La Commissione è composta dal sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri, da otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri Comuni.[†]

[†]Comma sostituito dall'art. 26, c. 3, lett. b), della l. 340/2000, dall'art. 10, c. 2, della l. 270/2005 e dall'art. 3-quinquies, c. 2, del d.l. 3.1.2006, n. 1, convertito dalla l. 27.1.2006, n. 22

ART. 13⁷

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, commi 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, primo periodo, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 3°, 4°, 5° e 6°)

1. Per l'elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre nei Comuni il cui consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero a quattro nei Comuni il cui consiglio è composto da più di 50 membri. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.[‡]

[‡]Comma sostituito dall'art. 26, c. 4, della l. 340/2000

2. Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

3. L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Il sindaco non prende parte alla votazione.

4. Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti.

⁵ Si veda la nota n. 2.

⁶ Si veda anche l'art. 41, c. 2, del d.lgs. 18.8.2000, n. 267.

⁷ Si veda la nota n. 2.

ART. 14⁸

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, commi 9°, secondo periodo, 10°, 11° e 12°, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 7°, 8°, 9° e 10°)

1. La Commissione elettorale comunale è presieduta dal sindaco. Qualora il sindaco sia assente, impedito o non in carica, ne fa le veci l'assessore delegato o l'assessore anziano. Se il sindaco è sospeso dalle funzioni di ufficiale del Governo, la Commissione è presieduta dal commissario prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni.

^{**}Comma modificato dall'art. 26, c. 5, lett. a), della l. 340/2000

2. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal segretario comunale, o da un funzionario da lui delegato. ^{**}

^{††}Comma modificato dall'art. 26, c. 5, lett. b), della l. 340/2000

3. Per la validità delle riunioni della Commissione è richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione le riunioni sono valide se il numero dei presenti non sia inferiore a tre se la Commissione è composta di sette⁹ membri ed a quattro se è composta di nove. Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente. ^{††}

4. I membri supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto in mancanza dei componenti effettivi e in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio comunale.

ART. 15

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, ultimo comma e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 11°, 12°, 13° e 14°)

1. I membri della Commissione elettorale comunale che senza giustificato motivo non prendono parte a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla terza assenza e comunque non prima che sia decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza. Qualsiasi cittadino del Comune può promuovere la dichiarazione di decadenza.

2. Quando, per qualunque causa, i membri effettivi e supplenti della Commissione si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni, la Commissione decade ed il Consiglio comunale deve procedere alla sua rinnovazione con procedura d'urgenza in caso di necessità, e in ogni caso entro un mese dal verificarsi dell'ultima vacanza.

3. Finché la Commissione non sarà ricostituita, in caso di necessità le relative funzioni saranno svolte da un commissario prefettizio.

4. Nei Comuni retti da commissario, i componenti della Commissione elettorale comunale restano in carica sotto la presidenza del commissario stesso; nel caso in cui non si raggiunga il minimo legale nella riunione di seconda convocazione provvede il commissario.

⁸ Si veda la nota n. 2.

⁹ In seguito all'intervenuta modifica del numero dei componenti della Commissione elettorale comunale, la parola "sette" deve intendersi conseguentemente sostituita dalla parola "cinque" (Ministero dell'interno - Direzione centrale dei servizi elettorali, circolare MIAITSE 11 gennaio 2006, n. 2).

ART. 16

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 13, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 13)

1. Non oltre il 10 aprile ed il 10 ottobre di ciascun anno, la [Commissione elettorale comunale]¹⁰ procede alla formazione, in ordine alfabetico, di due elenchi separati per la revisione semestrale delle liste.
2. Gli elenchi, in duplice copia, devono essere distinti per uomini e donne.
3. Nel primo elenco la [Commissione elettorale comunale],¹¹ sulla scorta dell'elenco di cui all'articolo 8, propone l'iscrizione di coloro i quali risultino in possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione nelle liste elettorali ai sensi del precedente articolo 4.
4. Nel secondo elenco la [Commissione]¹² propone la cancellazione degli iscritti che sono stati eliminati dalle anagrafi di cui all'articolo 4 per irreperibilità.*
5. Accanto a ciascun nominativo va apposta una annotazione indicante il titolo ed i documenti per i quali l'iscrizione o la cancellazione è proposta.

*Comma sostituito dall'art. 7 della l. 15/1992

ART. 17

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 14)

1. Di tutte le operazioni compiute dall'Ufficiale elettorale per la revisione delle liste elettorali viene redatto, su apposito registro, un verbale. Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale è [la Commissione elettorale comunale]¹³ il verbale è redatto dal segretario ed è sottoscritto dai membri della Commissione presenti alla seduta e dal segretario. Quando le deliberazioni della Commissione non siano concordi, il verbale deve recare l'indicazione del voto di ciascuno dei componenti e delle ragioni addotte anche dai dissenzienti.*

*Comma modificato dall'art. 26, c. 6, della l. 340/2000

ART. 18

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 15, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 14)

1. Entro l'11 aprile e l'11 ottobre di ciascun anno il sindaco invita, con manifesto da affiggersi all'albo comunale e in altri luoghi pubblici, chiunque intenda proporre ricorsi contro le decisioni della [Commissione elettorale comunale]¹⁴ adottate ai sensi dell'articolo 16, a presentarli rispettivamente non oltre il 20 aprile e il 20 ottobre con le modalità di cui al successivo articolo 20.
2. Durante questo periodo, un esemplare di ciascuno degli elenchi firmato dall'Ufficiale elettorale deve rimanere depositato nell'ufficio comunale, insieme con i titoli e documenti relativi a ciascun nominativo e con le liste elettorali del semestre precedente. Ogni cittadino ha diritto di prenderne visione. Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale è la [Commissione elettorale comunale]¹⁵ i predetti elen-

¹⁰ Si veda la nota n. 2.

¹¹ Si veda la nota n. 2.

¹² Si veda la nota n. 2.

¹³ Si veda la nota n. 2.

¹⁴ Si veda la nota n. 2.

¹⁵ Si veda la nota n. 2.

chi sono firmati dal presidente della stessa [Commissione] ¹⁶ e dal segretario. †

3. Il sindaco notifica al prefetto della Provincia l'avvenuta affissione del manifesto.

ART. 19

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 16, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 15)

1. La pubblicazione prescritta dall'articolo precedente tiene luogo di notificazione nei confronti di coloro dei quali la [Commissione comunale] ¹⁷ ha proposto l'iscrizione nelle liste elettorali.

2. A coloro che non siano stati inclusi nel primo elenco di cui all'articolo 16 per essere incorsi in una delle incapacità previste dai precedenti articoli 2 e 3, il sindaco notifica per iscritto la decisione della [Commissione elettorale comunale], ¹⁸ indicandone i motivi, non oltre quattro giorni dalla pubblicazione dell'elenco. La decisione della [Commissione] ¹⁹ è notificata anche a coloro per i quali è stata proposta la cancellazione dalle liste.

3. La notificazione è eseguita per mezzo degli agenti comunali, che devono chiedere il rilascio di apposita ricevuta. In mancanza di ricevuta, l'attestazione degli agenti circa l'avvenuta notificazione fa fede fino a prova in contrario.

ART. 20

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 17)

[†]Commi modificati dall'art. 2, c. 3, della l. 30.6.1989, n. 244

1. Ogni cittadino, nel termine indicato nell'articolo 18, può ricorrere alla Commissione elettorale circondariale contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, diniego di iscrizione od omissione di cancellazione negli elenchi proposti dalla [Commissione comunale]. ^{20 *}

2. I ricorsi possono essere anche presentati nello stesso termine al Comune, che ne rilascia ricevuta e li trasmette alla Commissione elettorale circondariale. *

3. Il ricorrente che impugna un'iscrizione deve dimostrare di aver fatto eseguire la notificazione del ricorso alla parte interessata, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, per mezzo di ufficiale giudiziario di pretura o di usciere dell'ufficio di conciliazione.

[†]Commi modificati dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

4. La parte interessata può, entro cinque giorni dalla avvenuta notificazione, presentare un controricorso, eventualmente corredato da documenti, alla stessa Commissione elettorale circondariale, che ne rilascia ricevuta. †

5. Per i cittadini residenti all'estero il ricorso dev'essere presentato non oltre il trentesimo giorno dalla data della notificazione della decisione della [Commissione comunale]. ²¹ Se la presentazione del ricorso avviene per mezzo della autorità consolare, questa ne cura l'immediato inoltro alla Commissione circondariale

¹⁶ Si veda la nota n. 2.

¹⁷ Si veda la nota n. 2.

¹⁸ Si veda la nota n. 2.

¹⁹ Si veda la nota n. 2.

²⁰ Si veda la nota n. 2.

²¹ Si veda la nota n. 2.

competente.[†]

ART. 21

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 18, commi 1°, primo periodo, 3° e 4°, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 16, commi 1° e 2°)

1. In ogni comune capoluogo di circondario giudiziario, dopo l'insediamento del consiglio provinciale, è costituita, con decreto del presidente della corte di appello, una Commissione elettorale circondariale presieduta dal prefetto o da un suo delegato e composta da quattro componenti effettivi e da quattro componenti supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente designati dal prefetto, e tre effettivi e tre supplenti designati dal consiglio provinciale.[‡]

[‡]Comma sostituito dall'art. 2 della l. 244/1989, modificato dall'art. 238 del d.lgs. 19.2.1998, n. 51

2. La Commissione rimane in carica sino all'insediamento della nuova Commissione.

ART. 22

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 18, commi 1°, secondo periodo, 2° e 4°, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 16, commi 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° e 11°)

1. I componenti delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali designati dal prefetto sono scelti tra i dipendenti dello Stato con qualifica funzionale non inferiore alla settima in attività di servizio o a riposo; nel capoluogo della provincia la designazione deve cadere su funzionari della [Prefettura]²² appartenenti al personale direttivo con qualifica non inferiore a direttore di sezione. In caso di trasferimenti, il prefetto provvede a nuove designazioni.^{**}

^{**}Commi sostituiti dall'art. 3 della l. 244/1989

2. I componenti, la cui designazione spetta al Consiglio provinciale, sono scelti fra gli elettori dei Comuni del circondario estranei all'Amministrazione dei Comuni medesimi, sempreché siano forniti almeno del titolo di studio di una scuola media di primo grado ovvero che abbiano già fatto parte di Commissioni elettorali per almeno un biennio, e non siano dipendenti civili o militari dello Stato, né dipendenti della Provincia, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in attività di servizio.^{**}

3. Alla designazione da parte del Consiglio provinciale si provvede mediante votazione nella seduta successiva alla elezione del presidente e della Giunta provinciale.

4. Nella votazione, da effettuarsi distintamente per ciascuna Commissione, ogni consigliere scrive sulla propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre.

5. A parità di voti, è proclamato eletto il più anziano di età.

6. Con votazione separata, e con le stesse modalità, si procede alla elezione dei membri supplenti.

7. I membri supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione elettorale circondariale soltanto in mancanza dei componenti effettivi e, per quelli designati dal Consiglio provinciale, in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti.^{*}

^{*}Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

²² Per effetto di quanto disposto dall'art. 11, c. 1, del d.lgs. 30.7.1999, n. 300, si legga: Prefettura - Ufficio territoriale del Governo.

8. Gli adempimenti di cui ai precedenti commi nelle Regioni nelle quali non esistono i Consigli provinciali vengono espletati dagli organi cui sono devolute le attribuzioni dei Consigli provinciali medesimi. ²³

[†]Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

9. I componenti della Commissione elettorale circondariale possono essere rieletti. [†]

ART. 23

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 18, comma 5° e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 16, commi 12°, 13°, 14° e 15°)

[†]Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

1. I membri della Commissione elettorale circondariale che senza giustificato motivo, non prendono parte a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti. [‡]

2. La dichiarazione di decadenza è pronunciata dal presidente della Corte d'appello, decorso il termine di 10 giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza.

^{**}Commi modificati dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

3. Qualsiasi cittadino dei Comuni del circondario può promuovere la dichiarazione di decadenza. ^{**}

4. Quando, per qualsiasi causa, i membri effettivi e supplenti della Commissione elettorale circondariale si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni, la Commissione decade e gli organi competenti devono procedere alla rinnovazione delle designazioni entro un mese dall'ultima vacanza. In attesa della costituzione della nuova Commissione, le relative funzioni sono esercitate, con l'assistenza del segretario, dal magistrato presidente. ^{**}

^{††}Articolo sostituito dall'art. 10 della l. 30.4.1999, n. 120

ART. 24 ^{††}

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 18, ultimo comma, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, articolo 16, ultimo comma)

1. A ciascun componente ed al segretario della Commissione elettorale circondariale può essere corrisposto, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, un gettone di presenza pari a lire 60.000, al lordo delle ritenute di legge, in luogo di quello previsto dalle disposizioni in vigore per i componenti delle Commissioni costituite presso le Amministrazioni dello Stato. ²⁴

2. L'importo del gettone di presenza è rivalutato, a partire dal mese di aprile dell'anno 2000, con le procedure ed i termini previsti dalla legge 4 aprile 1985, n. 117. ²⁵

ART. 25

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 19)

1. Nei circondari che abbiano una popolazione superiore ai 50.000 abitanti possono essere costituite, su proposta del presidente della Commissione circonda-

²³ Ai sensi dell'art. 45, c. 1 bis), della l.r. 9.12.2016, n. 20, introdotto dall'art. 10, c. 26, della l.r. 4.8.2017, n. 31: "In tutti i casi in cui disposizioni di legge prevedano la competenza dei consigli provinciali a designare i componenti di organi collegiali, la stessa è attribuita al Consiglio regionale".

²⁴ Ai sensi dell'art. 2, c. 30 della l. 244/2007 l'incarico di componente delle Commissioni elettorali comunali e delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

²⁵ Si veda la nota n. 24.

riale, Sottocommissioni elettorali in proporzione di una per ogni 50.000 abitanti o frazione di 50.000. *

*Commi sostituiti dall'art. 2 della l. 244/1989, modificati dall'art. 238 del d.lgs. 51/1998

2. Le Sottocommissioni sono presiedute dai dipendenti del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a consigliere di prefettura, ed hanno la stessa composizione prevista per la Commissione elettorale circondariale. *

3. Il presidente della Commissione circondariale ripartisce i compiti fra questa e le Sottocommissioni e ne coordina e vigila l'attività. †

†Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

4. Per la costituzione ed il funzionamento delle Sottocommissioni e per il trattamento economico spettante ai singoli componenti si applicano le disposizioni degli articoli 21, 22, 23 e 24. ²⁶

ART. 26

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 20)

1. Qualora la circoscrizione di un mandamento giudiziario comprenda Comuni di più Province, il presidente della Corte d'appello può determinare, con proprio decreto, la competenza territoriale delle Commissioni elettorali in maniera che essa sia esercitata nell'ambito di una sola Provincia.

2. Analogamente il presidente della Corte di appello, quando la situazione dei luoghi lo consiglia, ha facoltà di determinare, con proprio decreto, la competenza territoriale della Commissione elettorale circondariale in difformità della circoscrizione giudiziaria. ‡

‡Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

ART. 27

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 21)

1. La Commissione elettorale circondariale e le Sottocommissioni compiono le proprie operazioni con l'intervento del presidente e di almeno due commissari. **

**Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

2. Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

3. Le funzioni di segretario della Commissione elettorale circondariale e delle relative Sottocommissioni istituite nel Comune capoluogo del circondario sono svolte dal segretario o da funzionari di ruolo del Comune designati dal sindaco; in seno alle Sottocommissioni istituite presso altri Comuni, le stesse funzioni sono svolte dal segretario del Comune che ne è sede o da impiegati dello stesso, designati dal sindaco. ††

††Comma sostituito dall'art. 8 della l. 15/1992

4. Di tutte le operazioni il segretario redige processi verbali che sono sottoscritti da lui e da ciascuno dei membri presenti alle sedute.

5. Le decisioni devono essere motivate; quando esse non siano concordi, nel verbale deve essere indicato il voto di ciascuno dei commissari e le ragioni adottate anche dai dissenzienti.

6. Copia dei verbali è trasmessa, entro il termine di giorni cinque, al prefetto ed al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio.

²⁶ Si veda la nota n. 24.

ART. 28

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, n. 22, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 17)

¹Alinea modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

1. Decorso il termine di cui all'articolo 18, e rispettivamente non più tardi del 23 aprile e del 23 ottobre, il sindaco deve trasmettere al presidente della Commissione elettorale circondariale: *

- 1) un esemplare dei due elementi di cui all'articolo 16 corredati di tutti i documenti relativi;
- 2) i ricorsi presentati contro detti elenchi, con tutti i documenti che vi si riferiscono;
- 3) copia conforme dei verbali delle operazioni e delle deliberazioni della Commissione elettorale comunale.

2. L'altro esemplare degli elenchi suddetti rimane conservato nella segreteria del Comune.

¹Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

3. Il presidente della Commissione elettorale circondariale invia ricevuta degli atti al sindaco, entro tre giorni dalla data della loro ricezione, della quale viene presa nota in apposito registro firmato in ciascun foglio dal presidente della Commissione. †

¹Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

4. Qualora il Comune non provveda all'invio degli atti nel termine prescritto, il presidente della Commissione elettorale circondariale ne dà immediato avviso al prefetto, agli effetti dell'articolo 53. ‡

ART. 29

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 23, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 18)

^{**}Alinea modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

1. La Commissione elettorale circondariale: **

- 1) esamina le operazioni compiute dalla [Commissione comunale] ²⁷ e decide sui ricorsi presentati contro di esse;
- 2) cancella dagli elenchi formati dalla [Commissione comunale] ²⁸ i cittadini indebitamente proposti per la iscrizione o per la cancellazione, anche quando non vi sia reclamo;
- 3) decide sulle domande d'iscrizione o di cancellazione che possono esserle pervenute direttamente.

2. La Commissione, prima di iscrivere, su domanda o di ufficio, coloro che da nuovi documenti risultino in possesso dei requisiti necessari, deve sempre richiedere il certificato del casellario giudiziale.

3. La Commissione si raduna entro i cinque giorni successivi a quello nel quale ha ricevuto gli atti.

¹Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

4. I ricorsi presentati, a termini dell'ultimo comma dell'articolo 20, dai cittadini residenti all'estero sono decisi dalla Commissione elettorale circondariale nella prima riunione dopo la loro ricezione e le conseguenti eventuali variazioni alle liste elettorali sono effettuate in occasione delle operazioni previste dall'articolo 32. *

²⁷ Si veda la nota n. 2.

²⁸ Si veda la nota n. 2.

ART. 30

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 24, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 19)

1. Entro il 10 giugno e il 10 dicembre, la Commissione elettorale circondariale deve avere provveduto alla approvazione degli elenchi ed alle relative variazioni da effettuare sull'esemplare delle liste generali depositate presso la Commissione stessa. Nei medesimi termini gli elenchi devono essere restituiti al Comune insieme con tutti i documenti. Il segretario comunale ne invia immediatamente ricevuta al presidente della Commissione. [†]

[†]Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

2. Nei dieci giorni successivi l'Ufficiale elettorale apporta, in conformità degli elenchi approvati, le conseguenti variazioni alle liste generali, aggiungendo i nomi compresi nell'elenco dei nuovi iscritti ed eliminando i nomi di quelli compresi nell'elenco dei cancellati. [‡]

[‡]Comma modificato dall'art. 26, c. 8, lett. a), della l. 340/2000

3. Delle rettificazioni eseguite viene redatto verbale che, firmato dall'Ufficiale elettorale, è immediatamente trasmesso al prefetto, al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio ed al presidente della Commissione elettorale circondariale. Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale è [la Commissione elettorale comunale] ²⁹ il predetto verbale è firmato dal presidente della [Commissione] ³⁰ e dal segretario. ^{**}

^{**}Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989 e dall'art. 26, c. 8, lett. b), della l. 340/2000

4. Entro lo stesso termine di cui al secondo comma, le decisioni della Commissione elettorale circondariale sono, a cura del sindaco, notificate, con le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 19, ai cittadini cancellati dalle liste o la cui domanda o proposta di iscrizione non sia stata accolta. ^{††}

^{††}Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

5. Le liste rettificate, insieme con gli elenchi approvati, debbono rimanere depositate nella segreteria comunale rispettivamente dal 21 al 30 giugno e dal 21 al 31 dicembre, ed ogni cittadino ha diritto di prenderne visione. Dell'avvenuto deposito il sindaco dà pubblico avviso.

6. Tale pubblicazione tiene luogo di notificazione nei confronti dei cittadini iscritti dalla Commissione elettorale circondariale nelle liste elettorali. ^{‡‡}

^{‡‡}Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

ART. 31

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 4, ultimo comma, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 4, commi 3°, 4°, 5° e 6°)

1. Le liste elettorali, salvo il disposto dell'articolo 32, non possono essere modificate se non per effetto delle revisioni semestrali. ³¹

2. Quando, per lo stato di conservazione o per il numero delle variazioni apportate, le liste generali siano divenute di difficile consultazione, il sindaco, d'intesa con il presidente della Commissione elettorale circondariale, deve disporre la ricompilazione delle medesime, previa unificazione, da attuarsi sulla base dello schedario elettorale. ^{*}

^{*}Commi modificati dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

3. Entrambi gli esemplari delle nuove liste unificate, previa approvazione da par-

²⁹ Si veda la nota n. 2.

³⁰ Si veda la nota n. 2.

³¹ Si veda la nota n. 4.

te della [Commissione elettorale comunale],³² sono inviati alla Commissione elettorale circondariale per il controllo e l'autenticazione da parte del presidente e del segretario della Commissione stessa, la quale ne restituisce uno al Comune.*

4. Le vecchie liste sono conservate rispettivamente dall'ufficio comunale e dalla Commissione elettorale circondariale finchè non si procederà ad una nuova unificazione.*

ART. 32

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 25, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, artt. 20 e 32, comma 2°)

1. Alle liste elettorali, rettificata in conformità dei precedenti articoli, non possono apportarsi, sino alla revisione del semestre successivo, altre variazioni se non in conseguenza:

- 1) della morte;
- 2) della perdita della cittadinanza italiana;

le circostanze di cui al presente ed al precedente numero debbono risultare da documento autentico;

3) della perdita del diritto elettorale, che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell'autorità giudiziaria. A tale scopo, il questore incaricato della esecuzione dei provvedimenti che applicano le misure di prevenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nonché il cancelliere o il funzionario competenti per il casellario giudiziale, inviano, ciascuno per la parte di competenza, certificazione delle sentenze e dei provvedimenti che importano la perdita del diritto elettorale al comune di residenza dell'interessato ovvero, quando il luogo di residenza non sia conosciuto, a quello di nascita. La certificazione deve essere trasmessa all'atto delle registrazioni di competenza. Se la persona alla quale si riferisce la sentenza o il provvedimento non risulti iscritta nelle liste elettorali del Comune al quale è stata comunicata la notizia, il sindaco, previ eventuali accertamenti per mezzo degli organi di pubblica sicurezza, la partecipa al Comune nelle cui liste il cittadino è compreso;†

4. del trasferimento della residenza. Gli iscritti che hanno perduto la residenza nel Comune sono cancellati dalle relative liste, in base al certificato dell'ufficio anagrafico attestante la avvenuta cancellazione dal registro di popolazione. I già iscritti nelle liste, che hanno acquistato la residenza nel Comune, sono iscritti nelle relative liste, in base alla dichiarazione del sindaco del Comune di provenienza, attestante la avvenuta cancellazione da quelle liste. La dichiarazione è richiesta d'ufficio dal Comune di nuova iscrizione anagrafica;

5. dell'acquisto del diritto elettorale per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età o del riacquisto del diritto stesso per la cessazione di cause ostative. Ai fini della iscrizione il sindaco deve acquisire presso l'ufficio anagrafico e richiedere al casellario giudiziale e all'autorità di pubblica sicurezza le certificazioni necessarie per accertare se l'interessato è in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio del diritto di voto nel Comune.‡

2. Le variazioni alle liste sono apportate dall'Ufficiale elettorale che vi allega co-

*Numero sostituito dall'art. 9 della l. 15/1992 e modificato dall'art. 52, c. 1, del d.P.R. 14.11.2002, n. 313

†Numero aggiunto dall'art. 2 della l. 40/1979

³² Si veda la nota n. 2.

pia dei suindicati documenti; le stesse variazioni sono apportate alle liste di sezione. Copia del verbale relativo a tali operazioni è trasmessa al prefetto, al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio ed al presidente della Commissione elettorale circondariale.*

*Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989 e dall'art. 26, c. 9, della l. 340/2000

3. La Commissione elettorale circondariale apporta le variazioni risultanti dagli anzidetti verbali nelle liste generali e nelle liste di sezione depositate presso di essa ed ha la facoltà di richiedere gli atti al Comune.†

†Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

4. Alle operazioni previste dal presente articolo la [Commissione comunale]³³ è tenuta a provvedere almeno ogni sei mesi e, in ogni caso, non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per la variazione di cui ai numeri 2), 3) e 4); non oltre il 30° giorno anteriore alla data delle elezioni per le variazioni di cui al n. 5); non oltre il quindicesimo giorno anteriore alla data delle elezioni, per le variazioni di cui al n. 1).‡

‡Comma sostituito dall'art. 2 della l. 40/1979

5. Le deliberazioni relative alle cancellazioni di cui ai numeri 2) e 3) devono essere notificate agli interessati entro dieci giorni.**

**Comma sostituito dall'art. 2 della l. 40/1979 e dall'art. 7-quinquies, c. 1, lett. a), del d.l. 31.1.2005, n. 7, convertito dalla l. 31.3.2005, n. 43

6. Le deliberazioni relative alle variazioni di cui ai numeri 4) e 5) unitamente all'elenco degli elettori iscritti ed alla relativa documentazione, sono depositate nella segreteria del Comune durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello della adozione delle variazioni stesse. Del deposito il sindaco dà preventivo, pubblico avviso, con manifesto da affiggere nell'albo comunale ed in altri luoghi pubblici.††

††Comma inserito, in sede di sostituzione dell'originario quinto comma, dall'art. 2 della l. 40/1979, modificato dall'art. 7-quinquies, c. 1, lett. b), del d.l. 7/2005, convertito dalla l. 43/2005

7. Avverso le deliberazioni di cui ai precedenti commi è ammesso ricorso alla Commissione elettorale circondariale nel termine di dieci giorni, rispettivamente dalla data della notificazione o dalla data del deposito.***

***Comma, inserito in sede di sostituzione dell'originario quinto comma, dall'art. 2 della l. 40/1979, modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

8. La Commissione circondariale decide sui ricorsi nel termine di 15 giorni dalla loro ricezione e dispone le conseguenti eventuali variazioni. Le decisioni sono notificate agli interessati, a cura del sindaco, con le stesse modalità di cui al comma precedente.†††

†††Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

9. Per i cittadini residenti all'estero si osservano le disposizioni degli articoli 11, 20 e 29.

ART. 32 BIS †††

†††Articolo inserito dall'art. 3 della l. 40/1979
****Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

1. Decorso il termine di cui al quarto comma dell'articolo 32 relativo alle iscrizioni previste al n. 5) dell'articolo stesso, la Commissione elettorale circondariale dispone la ammissione al voto esclusivamente a domanda dell'interessato. Le richieste del sindaco intese ad acquisire le certificazioni necessarie presso il casellario giudiziale e presso l'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono fatte per telegrafo e i documenti richiesti devono pervenire al sindaco entro 48 ore dalla richiesta.****

2. Nel caso in cui la domanda debba essere accolta, il sindaco fa notificare all'elettore una attestazione di ammissione al voto nella quale è indicata la sezione elettorale presso la quale è assegnato, secondo i criteri di cui all'articolo 36.

³³ Si veda la nota n. 2.

3. Dell'ammissione al voto è data notizia al presidente del seggio, il quale ammette al voto l'elettore previa esibizione dell'attestazione di cui al comma precedente in sostituzione del [certificato elettorale]. ³⁴

4. Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle determinazioni di cui al presente articolo sono eseguite entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione.

*Articolo inserito
dall'art. 10
della l. 15/1992

ART. 32 TER *

1. Qualora, successivamente alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, pervenga al Comune provvedimento, dal quale risulti la perdita del diritto elettorale per uno dei motivi indicati ai numeri 2) e 3) del primo comma dell'articolo 32, il sindaco fa notificare all'elettore una comunicazione indicante il motivo per il quale l'elettore stesso non è ammesso al voto, disponendo, nel contempo, il ritiro del [certificato elettorale], ³⁵ se già consegnato.

2. Copia della comunicazione di cui al comma 1 è consegnata al presidente del seggio il quale ne prende nota, nelle liste della sezione accanto al nome dell'elettore.

3. Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle determinazioni di cui al comma 1 sono eseguite entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione.

ART. 33

[†]Comma sostituito
dall'art. 18
della l. 39/1975

1. Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, la [Commissione elettorale comunale] ³⁶ compila un elenco in triplice copia dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto, nel primo giorno fissato per le elezioni, il diciottesimo anno di età. [†]

[‡]Comma modificato
dall'art. 2, c. 3,
della l. 244/1989

2. Una copia di tale elenco è immediatamente trasmessa dal sindaco alla Commissione elettorale circondariale che depenna dalle liste sezionali destinate alla votazione i nominativi dei cittadini compresi nell'elenco stesso. [‡]

3. Delle altre due copie una è pubblicata nell'albo pretorio del Comune, l'altra resta depositata nella segreteria comunale.

^{**}Comma modificato
dall'art. 2, c. 3,
della l. 244/1989

4. Contro l'inclusione o l'esclusione nell'anzidetto elenco è ammesso ricorso da parte di ogni cittadino alla Commissione elettorale circondariale. ^{**}

³⁴ Per effetto del d.P.R. 8.9.2000, n. 299, il certificato elettorale è stato sostituito dalla tessera elettorale permanente.

³⁵ Si veda la nota n. 34.

³⁶ Si veda la nota n. 2.

TITOLO III

Della ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e della compilazione delle liste di sezione

ART. 34

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 26 e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 32, comma 3°)

1. Ogni Comune è diviso in sezioni elettorali.
2. La divisione in sezioni è fatta indistintamente per iscritti di sesso maschile e femminile ed in modo che in ogni sezione il numero di iscritti non sia di regola superiore a 1.200 né inferiore a 500.*
3. Quando particolari condizioni di lontananza e viabilità rendono difficile l'esercizio del diritto elettorale, si possono costituire sezioni con un numero di iscritti, di regola, non inferiore a 50.*
4. Con decreto del Ministro dell'interno sono fissati i criteri per la ripartizione del corpo elettorale in sezioni.^{37 †}

*Commi sostituiti dall'art. 55 della l. 27.12.1997, n. 449

†Comma aggiunto in sede di sostituzione dei commi secondo e terzo, dall'art. 55 della l. 449/1997

ART. 35

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 27, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 22)

1. Entro il 10 aprile e il 10 ottobre di ciascun anno, la [Commissione elettorale comunale],³⁸ dopo aver compiuto gli adempimenti di cui all'articolo 16, provvede, con un'unica deliberazione, alla revisione della ripartizione del Comune in sezioni elettorali, della circoscrizione delle sezioni e del luogo di riunione di ciascuna di esse e dell'assegnazione degli iscritti alle singole sezioni, nonché alla revisione delle liste per le sezioni già esistenti ed alla compilazione delle liste delle persone iscritte per ogni nuova sezione.

ART. 36

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 28 e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 23)

1. Il cittadino iscritto è assegnato alla sezione nella cui circoscrizione ha, secondo l'indicazione della lista generale, la propria abitazione.
2. Gli elettori residenti all'estero, ivi compresi quelli di cui al secondo comma dell'articolo 4, restano o sono assegnati ad una sezione nella cui circoscrizione hanno avuto l'ultima residenza prima della emigrazione o, in mancanza, nella cui circoscrizione eleggono il proprio domicilio.‡
3. Gli elettori per i quali non possono applicarsi i criteri di cui al secondo comma, nel caso in cui il territorio comunale sia diviso in più collegi per l'elezione del Senato della Repubblica, dei consigli provinciali o dei consigli circoscrizionali, sono distribuiti presso le singole sezioni in eguale numero per ogni collegio. A tal fine gli elettori e le corrispondenti sezioni di assegnazione sono individuati rispettivamente secondo ordine alfabetico e progressione numerica.**

‡Comma sostituito dall'art. 11 della l. 15/1992

**Comma aggiunto dall'art. 11 della l. 15/1992

³⁷ Si veda il decreto del Ministro dell'interno 2.4.1998, n. 117.

³⁸ Si veda la nota n. 2.

ART. 37

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 29)

^{††}Comma modificato dall'art. 26, c. 10, della l. 340/2000

1. Le liste di sezione devono essere compilate distintamente per sesso, in triplice esemplare, e contenere due colonne rispettivamente per le firme di identificazione degli elettori e per le firme di riscontro per l'accertamento dei votanti; le liste vanno sottoscritte dall'Ufficiale elettorale e devono recare il bollo dell'ufficio comunale. ^{††}

ART. 38

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 30)

^{*}Commi modificati dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

1. Possono avere sede nello stesso fabbricato sino a quattro sezioni; ma l'accesso dalla strada alla sala deve condurre solo a due sezioni e non più di due sezioni possono avere l'accesso dalla medesima strada.

2. Tuttavia, per comprovate necessità, i Comuni possono essere, caso per caso, autorizzati dal prefetto a riunire nello stesso fabbricato un numero di sezioni superiore a quattro, ma mai maggiore di dodici, ed a prescindere dalle limitazioni previste dal comma precedente, circa il numero di sezioni che possono avere il medesimo accesso o l'accesso dalla medesima strada, purché, in ogni caso, un medesimo accesso dalla strada alla sala non serva più di sei sezioni.

3. Quando, per sopravvenute gravi circostanze, sorga la necessità di variare i luoghi di riunione degli elettori, la Commissione comunale deve farne proposta alla Commissione elettorale circondariale non oltre il decimo giorno antecedente alla data di convocazione degli elettori, informando contemporaneamente il prefetto. La Commissione circondariale, premesse le indagini che reputi necessarie, provvede inappellabilmente in via di urgenza e non più tardi del quinto giorno antecedente alla data predetta. ^{*}

4. Qualora la variazione sia approvata, il presidente della Commissione circondariale ne dà immediato avviso al prefetto e al sindaco, il quale deve portarla a conoscenza del pubblico con manifesto da affiggersi due giorni prima del giorno delle elezioni. ^{*}

ART. 39

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 31, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 24, commi 1° e 2°)

[†]Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

1. Non più tardi dell'11 aprile e dell'11 ottobre il sindaco, con il medesimo manifesto di cui all'articolo 8, invita chiunque intenda proporre ricorsi contro la ripartizione del Comune in sezioni, la circoscrizione delle sezioni, la determinazione dei luoghi di riunione di ciascuna di esse, l'assegnazione degli iscritti alle singole sezioni, a presentarli rispettivamente entro il 20 aprile e il 20 ottobre alla Commissione elettorale circondariale, anche per il tramite del Comune, che ne rilascia ricevuta. [†]

2. Durante questo periodo, la deliberazione di cui all'articolo 35, corredata dei documenti relativi e di un esemplare delle liste di sezione, rimane depositata nell'ufficio comunale perché ogni cittadino possa prenderne visione.

3. Dell'avvenuta pubblicazione del manifesto è data immediata notizia al prefetto, al quale deve essere trasmessa, altresì, una copia della deliberazione.

4. Il sindaco, non oltre il 23 aprile ed il 23 ottobre, trasmette al presidente della Commissione elettorale circondariale la deliberazione di cui all'articolo 35, con i documenti e gli eventuali ricorsi presentati, insieme con due esemplari delle liste delle nuove sezioni e l'elenco delle variazioni per nuove iscrizioni o per radiazioni apportate alle liste delle sezioni preesistenti. ‡

‡Commi modificati dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

5. Per la ricezione degli atti da parte della Commissione elettorale circondariale e per gli eventuali inadempimenti del Comune, si osservano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 28. ‡

ART. 40

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 32, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, artt. 24, ultimo comma, e 32, comma 4°)

1. Entro il 10 giugno e il 10 dicembre la Commissione circondariale decide sui reclami, approva le nuove liste di sezione e le variazioni a quelle delle sezioni preesistenti, tenendo conto delle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 29, e autentica le liste, attestando in calce a ciascuna di esse il numero degli iscritti che vi sono compresi, dopo aver riportato sopra i due esemplari delle liste relative alle sezioni preesistenti, depositati presso di essa, le variazioni già approvate. *

*Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

2. Il presidente vidima ciascun foglio con la propria firma e il bollo della Commissione.

3. due esemplari delle liste di sezione restano depositati nell'ufficio della Commissione elettorale circondariale. †

†Commi modificati dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

4. Le decisioni della Commissione circondariale sono comunicate, entro lo stesso termine di cui sopra, alla [Commissione comunale], ³⁹ che apporta all'altro esemplare delle liste le conseguenti variazioni. †

5. Entro quindici giorni dalla comunicazione, il sindaco notifica agli interessati le decisioni della Commissione sui reclami proposti.

6. La Commissione circondariale, qualora accerti, d'ufficio o su domanda degli interessati, la esistenza di errori materiali di scritturazione od omissioni di nomi di cittadini regolarmente iscritti nelle liste generali, può apportare le occorrenti variazioni alle liste di sezione fino al secondo giorno antecedente a quello delle elezioni, dandone immediata notizia al sindaco che provvede ad informarne tempestivamente i presidenti delle singole sezioni. ‡

‡Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

ART. 41

(Legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 25)

1. Il cittadino iscritto nelle liste, che trasferisce la propria abitazione nella circoscrizione di altra sezione del Comune, deve essere compreso nella lista elettorale di quest'ultima quando il trasferimento stesso sia stato regolarmente notificato all'anagrafe.

2. La [Commissione elettorale comunale] ⁴⁰ apporta d'ufficio le correnti variazioni con la procedura di cui all'articolo 32 e, in ogni caso, non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.

³⁹ Si veda la nota n. 2.

⁴⁰ Si veda la nota n. 2.

TITOLO IV Dei ricorsi giudiziari

ART. 42

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 33, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 32, comma 5°)

^{**}Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989 e poi sostituito dall'art. 34, c. 28, lett. a), del d.lgs. 1.9.2011, n. 150

1. Contro le decisioni della Commissione elettorale circondariale o delle sue Sottocommissioni, qualsiasi cittadino ed il procuratore della Repubblica presso il tribunale competente possono proporre impugnativa davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. ^{**}

2. Analoga azione può essere promossa per falsa o erronea rettificazione delle liste elettorali, fatta a norma dell'articolo 30, secondo comma.

^{*}Comma così sostituito dall'art. 34, c. 28, lett. b) del d.lgs. 150/2011

3. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. ^{*}

[†]Articolo abrogato dall'art. 34, c. 28, lett. d) del d.lgs. 150/2011

ART. 43 [†]

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 34)

[‡]Articolo così sostituito dall'art. 34, c. 28, lett. c) del d.lgs. 150/2011

ART. 44 [‡]

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 35)

1. Il pubblico ministero, se riscontra nel fatto che ha dato origine al ricorso estremi di reato, promuove l'azione penale entro il medesimo termine previsto per la proposizione dell'impugnativa.

^{**}Articolo abrogato dall'art. 34, c. 28, lett. d) del d.lgs. 150/2011

ART. 45 ^{**}

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 36)

^{††}Articolo abrogato dall'art. 34, c. 28, lett. d) del d.lgs. 150/2011

ART. 46 ^{††}

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 37)

TITOLO V Disposizioni varie

ART. 47

(Legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 31)

1. Non possono essere disposte revisioni straordinarie delle liste se non per legge.

ART. 48

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 38, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, artt. 26 e 32, comma 6°)

1. Qualora per effetto di modificazioni intervenute nelle circoscrizioni comunali occorra procedere alla compilazione delle liste elettorali di un nuovo Comune questo è tenuto a provvedervi, non oltre novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto col quale è costituito, mediante stralcio dei propri iscritti dalle liste del Comune ex capoluogo.

^{‡‡}Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

2. Le liste, compilate in conformità del comma precedente, sono immediata-

mente trasmesse alla Commissione elettorale circondariale che, entro quindici giorni dalla ricezione, le munisce del visto di autenticazione, restituendo uno degli esemplari al Comune. ^{##}

3. La stessa procedura si applica nel caso in cui una o più frazioni o borgate si distacchino da un Comune per essere aggregate ad un altro.
4. Il termine previsto nel primo comma è ridotto della metà per le variazioni da apportarsi alle liste dei Comuni nei quali si è verificato il distacco.
5. Qualora la pubblicazione del decreto recante modificazioni nella circoscrizione di uno o più Comuni avvenga prima che sia esaurita la procedura di revisione semestrale, la compilazione delle liste e le variazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate in tale sede, sempreché lo stato delle operazioni relative lo consenta.
6. Nel caso in cui il decreto sia pubblicato dopo la convocazione dei comizi elettorali, i termini previsti dal presente articolo decorrono dal decimo giorno successivo a quello stabilito per le elezioni. Ove la convocazione sia stata indetta per la elezione dei Consigli comunali, i comizi sono sospesi con provvedimento del prefetto e i termini anzidetti decorrono dalla data del provvedimento di sospensione.

ART. 49

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 39)

1. A richiesta dei Comuni, degli Ufficiali elettorali e delle Commissioni elettorali circondariali i pubblici uffici devono fornire i documenti necessari per gli accertamenti relativi alla revisione delle liste. ^{*}

^{*}Comma modificato dall'art. 26, c. 11, della l. 340/2000

ART. 50

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 40, e D.P.R. 5 giugno 1953, n. 492, Tabella - Allegato B, art. 2)

1. Tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale, relativi al procedimento amministrativo o al giudiziario, sono redatti in carta libera ed esenti dalla tassa di registro, dal deposito in caso di soccombenza per il ricorso in Cassazione e dalle spese di cancelleria.

ART. 51

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 41, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 26)

1. Gli atti relativi alla revisione semestrale delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque.
2. La copia delle liste generali di ciascun Comune, autenticata dalla Commissione elettorale circondariale, è conservata negli archivi della Commissione stessa. [†]
3. Le liste generali del Comune devono essere riunite in uno o più registri debitamente numerati e conservate nell'archivio comunale.
4. Le liste devono recare l'indicazione dell'anno e del numero di protocollo dell'incartamento relativo alla iscrizione di ciascun cittadino iscritto.
5. Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socioassistenziale o per il perseguimento di

[†]Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

un interesse collettivo o diffuso. ‡ ⁴¹

**Articolo sostituito dall'art. 26, c. 12, della l. 340/2000

ART. 52 **

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 42)

1. Il sindaco o chi ne esercita le funzioni, l'Ufficiale elettorale, i componenti delle Commissioni elettorali circondariali ed i rispettivi segretari sono personalmente responsabili della regolarità degli adempimenti loro assegnati dal presente testo unico.

ART. 53

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 43)

1. In caso di ritardo, da parte degli organi comunali, nell'adempimento dei compiti prescritti dalla presente legge, il prefetto delega un suo commissario.
2. Le relative spese sono anticipate, salvo rivalsa verso chi di ragione, dal tesoriere comunale.
3. Delle infrazioni alla legge, che hanno provocato l'invio del commissario, il prefetto dà notizia al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione trovasi il Comune.

TITOLO VI Disposizioni penali

ART. 54 ⁴²

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 44, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 32, comma 7°)

¹Comma modificato dall'art. 86, c. 1, lett. a), del d.lgs. 507/1999

1. Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie, nei termini e modi prescritti, le operazioni per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la compilazione e l'affissione degli elenchi o non fa eseguire le notificazioni relative o non cura la conservazione delle liste e degli atti relativi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila. *

²Comma modificato dall'art. 86, c. 1, lett. b), del d.lgs. 507/1999

2. Se l'omissione è dolosa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila. †

³Comma aggiunto dall'art. 86, c. 1, lett. c), del d.lgs. 507/1999

3. Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. ‡

ART. 55 ⁴³

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 45, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 32, comma 8°)

**Comma modificato dall'art. 86, c. 1, lett. d), del d.lgs. 507/1999

1. Chiunque iscrive nelle liste o negli elenchi un cittadino che non aveva il diritto

⁴¹ Si deve ritenere che l'abrogazione dell'art. 177 del Codice privacy non comporti la reviviscenza dell'articolo 51 nella sua originaria versione. Questa conclusione è avvalorata dai principi in materia di redazione dei testi legislativi (circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 2/5/2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92). Si deve pertanto ritenere che l'abrogazione dell'art. 177 del Codice privacy non abbia modificato il regime di conoscibilità delle liste elettorali, in quanto l'abrogazione della norma che aveva introdotto novella non incide sulla stessa.

⁴² Ai sensi dell'art. 93, c. 1, lett. a), del d.lgs. 30.12.1999, n. 507, l'autorità competente ad applicare le sanzioni amministrative previste dal presente articolo è il Ministero dell'interno.

⁴³ Si veda la nota n. 42.

di essere iscritto o cancella un cittadino che non doveva essere cancellato, ovvero non iscrive un cittadino che aveva diritto alla iscrizione o non cancella un cittadino che doveva essere cancellato, ovvero include o sposta arbitrariamente schede dallo schedario di cui all'articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila. ^{**}

2. Se il fatto è commesso con dolo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila. ^{††}

^{††}Comma sostituito dall'art. 86, c. 1, lett. e), del d.lgs. 507/1999

3. Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. ^{‡‡}

^{‡‡}Comma aggiunto dall'art. 86, c. 1, lett. f), del d.lgs. 507/1999

ART. 56

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 46, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 32, comma 9°)

1. Chiunque forma una lista o un elenco di cittadini iscritti nelle liste elettorali in tutto o in parte falsi, ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, una lista o un elenco di cittadini iscritti nelle liste elettorali, è punito con la reclusione sino a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000. ⁴⁴

2. Alla stessa pena soggiace chiunque sottrae od altera schede, registri e documenti relativi alle liste ed agli elenchi di cittadini iscritti nelle liste elettorali.

ART. 57

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 47, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 32, comma 10°)

1. Chiunque, con qualsiasi mezzo atto ad ingannare o sorprendere l'altrui buona fede, ottiene indebitamente per sé o per altri che sia effettuata un'iscrizione o non sia effettuata una cancellazione negli elenchi e nelle liste elettorali o che sia effettuata la cancellazione d'uno o più cittadini, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa da lire 200.000 a lire 2.000.000. ⁴⁵

2. Tali pene sono aumentate di un sesto, se il colpevole sia componente di una Commissione elettorale comunale o circondariale. ^{*}

^{*}Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

ART. 58

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 48)

1. Chiunque proponga, a termini dell'articolo 42, un'impugnativa avverso le decisioni della Commissione elettorale circondariale o delle Sottocommissioni, o per falsa od erronea rettificazione delle liste elettorali, è punito, ove il ricorso sia riconosciuto temerario o manifestamente infondato, con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.000.000. ^{46 †}

[†]Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

2. La condanna è pronunciata dalla Corte di appello con la medesima sentenza

⁴⁴ La misura della multa è stata elevata dall'art. 3 della l. 12.7.1961, n. 603 e dall'art. 113, primo comma, della l. 24.11.1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione ai sensi dell'art. 32, secondo comma, della citata l. 689/91.

⁴⁵ Si veda la nota n. 44.

⁴⁶ La sanzione originaria della multa è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32 della l. 689/1981 ed elevata dall'art. 3 della l. 603/1961 nonché dall'art. 114, primo comma, della citata l. 689/1981 in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.

che rigetta la impugnativa.⁴⁷

ART. 59

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 49, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 32, ultimo comma)

1. Chiunque, contrariamente alle disposizioni della presente legge, rifiuta di pubblicare ovvero di far prendere notizia o copia degli elenchi e delle liste elettorali e dei relativi documenti, è punito con la reclusione sino a sei mesi e con la multa da lire 200.000 a lire 1.000.000.⁴⁸

ART. 60

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 50)

1. Le condanne per i reati previsti dal presente titolo, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, importano sempre l'interdizione dai pubblici uffici per un tempo non minore di due e non superiore a cinque anni.
2. Il giudice può ordinare, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna.
3. Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale o in altre leggi per i reati non previsti dalla presente legge.
4. Ai delitti dolosi previsti dal presente titolo non sono applicabili le disposizioni degli articoli dal 163 al 167 e 175 del Codice penale e dell'articolo 487 del Codice di procedura penale, relative alla sospensione condizionale della pena, e alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

TITOLO VII

Disposizioni transitorie e finali

ART. 61

(Legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 29)

1. Le Commissioni elettorali comunali e le Commissioni elettorali mandamentali in carica al momento della entrata in vigore della legge 22 gennaio 1966, n. 1, restano in funzione, purché siano state rinnovate dopo le ultime elezioni amministrative, finché non saranno rinnovate a norma dei precedenti articoli 12 e 21.

ART. 62

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 57)

1. Le spese per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali sono a carico dei Comuni.
2. Le spese per il funzionamento delle Commissioni elettorali circondariali e delle eventuali Sottocommissioni gravano sul bilancio dei Comuni compresi nella circoscrizione del mandamento giudiziario e sono ripartite tra i Comuni medesimi in base alla rispettiva popolazione elettorale. Il riparto è reso esecutivo dal prefetto.*

*Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

⁴⁷ Si vedano, ora, le disposizioni del capo I della l. 689/1981.

⁴⁸ Si veda la nota n. 44.

Legge 8 marzo 1989, n. 95

*Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.**

* Titolo modificato dall'art. 3 della l. 21.3.1990, n. 53

ART. 1 †

† Articolo così sostituito dall'art. 9, della l. 30.4.1999, n. 120

1. In ogni comune della Repubblica è tenuto un unico albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentano apposita domanda secondo i termini e le modalità indicati dagli articoli seguenti.
2. La inclusione nell'albo di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere elettore del comune;
 - b) avere assolto gli obblighi scolastici.

ART. 2

1. Nei comuni con più di duecento sezioni elettorali l'albo è articolato in più settori, che raggruppano sezioni territorialmente contigue, assicurando una eguale ripartizione del numero degli iscritti in ciascun settore.

ART. 3 ‡

‡ Articolo prima modificato dall'art. 4, l. 21.3.1990, n. 53 e poi così sostituito dall'art. 9, della l. 120/1999

1. Entro il mese di ottobre di ogni anno, il sindaco, con manifesto da affiggere nell'albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell'albo a farne apposita domanda entro il mese di novembre.
2. Le domande vengono trasmesse alla commissione elettorale comunale, la quale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della presente legge e non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed all'articolo 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, li inserisce nell'albo, escludendo sia coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, sia coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall'articolo 96 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 104, secondo comma, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.¹
3. A coloro che non siano stati inclusi nell'albo, il sindaco notifica per iscritto la decisione della commissione elettorale comunale, indicandone i motivi.
4. Entro il 15 gennaio di ciascun anno, l'albo formato ai sensi dei commi 1 e 2 è

¹ Il riferimento alla commissione elettorale comunale contenuto in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale, ai sensi dell'art. 26, c. 13, della l. 24.11.2000, n. 340, si intende effettuato all'Ufficio elettorale, a decorrere dalla data di cui al c. 14 dello stesso art. 26.

depositato nella segreteria del comune per la durata di giorni quindici ed ogni cittadino del comune ha diritto di prenderne visione.**

5. Il sindaco dà avviso del deposito dell'albo nella segreteria del comune con pubblico manifesto con il quale invita gli elettori del comune che intendono proporre ricorso avverso la denegata iscrizione, oppure avverso la indebita iscrizione nell'albo, a presentarlo alla commissione elettorale circondariale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4.

6. Il ricorrente che impugna un'iscrizione deve dimostrare di aver fatto eseguire, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, la notificazione del ricorso alla parte interessata, la quale può, entro cinque giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un controricorso alla stessa commissione elettorale circondariale.

* Articolo così sostituito dall'art. 9, della l. 120/1999

ART. 4 *

† Comma così modificato dall'art. 9, c. 2, della l. 270/2005

1. La commissione elettorale circondariale, scaduti i termini di cui al comma 6 dell'articolo 3, decide inappellabilmente sui ricorsi presentati entro il mese di febbraio. †

2. Le determinazioni adottate dalla commissione elettorale circondariale sono immediatamente comunicate alla commissione elettorale comunale per i conseguenti adempimenti. Le decisioni sui ricorsi sono subito notificate agli interessati a cura del sindaco.

ART. 5

† Comma così modificato dall'art. 5, della l. 53/1990

1. L'albo formato a norma dei precedenti articoli viene aggiornato periodicamente. ‡

** Comma così modificato dall'art. 5, della l. 53/1990

2. A tali fini la commissione elettorale comunale, nel mese di gennaio di ogni anno, dispone la cancellazione dall'albo di coloro che hanno perso i requisiti stabiliti nella presente legge e di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, nonché di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati dall'articolo 96 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dell'articolo 104, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. ** 2

†† Comma così modificato dall'art. 5, della l. 53/1990

3. In tale sede vengono, altresì, cancellati dall'albo gli iscritti che, avendo svolto le funzioni di scrutatore in precedenti consultazioni elettorali, abbiano chiesto, entro il mese di dicembre, con apposita istanza diretta alla commissione elettorale comunale, di essere cancellati dall'albo per gravi, giustificati e comprovati motivi. †† 3

‡‡ Comma prima modificato dall'art. 5, l. 53/1990 e poi così sostituito dall'art. 9, c. 3 della l. 270/2005

4. Compiute le operazioni di cui ai commi precedenti, la Commissione elettorale comunale provvede, con le modalità di cui all'articolo 6, alla sostituzione delle persone cancellate. Della nomina così effettuata è data comunicazione agli inte-

² Vedi nota 1.

³ Vedi nota 1.

ressati con invito ad esprimere per iscritto il loro gradimento per l'incarico di scrutatore entro quindici giorni dalla ricezione della notizia. ^{## 4}

5. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, commi 4, 5, 6 e 7, e dell'articolo 4, è ammesso ricorso, da parte dei diretti interessati, anche per le cancellazioni dall'albo.

(...)

(Omissis)

ART. 6 * ⁵

1. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la Commissione elettorale comunale di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:

- a) alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente;
- b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento; qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all'unanimità dai componenti la Commissione elettorale, alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio;
- c) alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso, qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle lettere a) e b).

2. Alle nomine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si procede all'unanimità. Qualora la nomina non sia fatta all'unanimità, ciascun membro della Commissione elettorale vota per un nome e sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età. [†]

3. Il sindaco o il commissario, nel più breve tempo, e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, notifica agli scrutatori l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire i soggetti impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1.

4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni.

(...)

(Omissis)

* Articolo sostituito dall'art. 7, c. 1, della l. 53/1990, dall'art. 9, c. 6, della l. 120/1999 e dall'art. 9, c. 4, della l. 270/2005

† Comma modificato dall'art. 3-quinquies, c. 1, del d.l. 3.1.2006, n. 1, convertito dalla l. 27.1.2006, n. 22

⁴ Vedi nota 1.

⁵ Vedi nota 1.

Legge 15 gennaio 1991, n. 15

Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti.

ART. 1

* Comma modificato dall'art. 8, c. 1, della l. 4.8.1993, n. 277

1. In attesa che sia data piena applicazione alle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, che sono di ostacolo alla partecipazione al voto degli elettori non deambulanti, gli elettori stessi, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del comune, che sia allocata in sede già esente da barriere architettoniche e che abbia le caratteristiche di cui all'articolo 2, previa esibizione, unitamente al [certificato elettorale], ¹ di attestazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi o di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione. *

† Comma sostituito dall'art. 8, c. 2, della l. 277/1993

2. Nei comuni ripartiti in più collegi senatoriali o in più collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati o in più collegi provinciali per l'elezione, rispettivamente, del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati o del consiglio provinciale e nei comuni nei quali si svolge l'elezione dei consigli circoscrizionali, la sezione scelta dall'elettore non deambulante per la votazione deve appartenere, nell'ambito territoriale comunale, al medesimo collegio, senatoriale o della Camera dei deputati o provinciale, o alla medesima circoscrizione, nei quali è compresa la sezione nelle cui liste l'elettore stesso è iscritto. †

3. Per tutte le altre consultazioni elettorali, l'elettore non deambulante può votare in qualsiasi sezione elettorale del comune.

4. Gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti, a cura del presidente del seggio presso il quale votano, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale dell'ufficio.

5. I certificati di cui al comma 1 devono essere rilasciati gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche e vengono allegati al verbale dell'ufficio elettorale.

ART. 2

1. Gli arredi della sala di votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto contenente le liste dei candidati, di votare in assoluta segretezza, nonché di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista e di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell'ufficio elettorale.

2. Le sezioni così attrezzate sono segnalate mediante affissione, agli accessi delle aree di circolazione, del simbolo di cui all'allegato A) al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384. ²

¹ Per effetto dell'entrata in vigore del d.P.R. 8.9.2000, n. 299, il certificato elettorale è stato sostituito dalla tessera elettorale.

² Il d.P.R. 27 aprile 1978, n. 384, è stato abrogato dall'art. 32 del d.P.R. 24.7.1996, n. 503, ed il relativo simbolo sostituito con quello di cui all'allegato A) del citato d.P.R. n. 503.


3. Nelle sezioni elettorali di cui al comma 1 deve essere predisposta almeno una cabina per consentire agevolmente l'accesso agli elettori e deve essere previsto un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa ottanta centimetri o un tavolo munito di ripari che garantisca la stessa segretezza.

ART. 3

1. I comuni provvedono al censimento delle barriere esistenti nei locali adibiti a seggi elettorali e provvedono di conseguenza allo scopo di evitare che si ripresenti la stessa situazione nelle future consultazioni.

Nota all'articolo 2

L'allegato A) al regolamento di attuazione dell'art. 27 della l. 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici, approvato con d.P.R. 27.4.1978, n. 384, e richiamato dall'art. 2, c. 2, della l. 15.1.1991, n. 15, è stato sostituito con l'allegato A al d.P.R. 24.7.1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici), e reca il seguente simbolo:



Decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300 ¹

Norme per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee, regionali ed amministrative.

ART. 1

1. Il contemporaneo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo con le elezioni dei consigli regionali, ivi compresi quelli delle regioni a statuto speciale, con le elezioni dirette dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, quand'anche regolamentati da norme regionali, è disciplinato, limitatamente al primo turno di votazione, dalle seguenti disposizioni, ferma restando per il resto la vigente normativa relativa alle singole consultazioni:

- a) le operazioni previste dall'articolo 32, primo comma, numeri 2), 3) e 4), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, così come modificato dall'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, e dall'articolo 9 della legge 16 gennaio 1992, n. 15, debbono essere ultimate non oltre la data di pubblicazione del manifesto recante l'annuncio dell'avvenuta convocazione dei comizi per la elezione del Parlamento europeo. I termini per il compimento delle operazioni previste dal primo comma dell'articolo 33 del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, così come sostituito dall'articolo 18 della legge 8 marzo 1975, n. 39, decorrono dalla data di pubblicazione del manifesto anzidetto;
- b) per la spedizione della cartolina-avviso agli elettori residenti all'estero si osservano le modalità ed i termini indicati nell'articolo 50 della legge 24 gennaio 1979, n. 18;
- c) [per la compilazione e la distribuzione dei certificati elettorali si applicano le norme degli articoli 27 e 28 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato testo unico]; *
- d) per l'accertamento del buono stato del materiale occorrente per l'arredamento delle sezioni si osservano i termini di cui all'articolo 33 del testo unico, così come modificato dall'articolo 1 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e dall'articolo 1, lettera p), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534;
- e) per la nomina dei componenti gli uffici elettorali di sezione, per la costituzione dei seggi, per le operazioni preliminari alla votazione e per gli orari della votazione si applicano le norme delle leggi 8 marzo 1989, n. 95, 21 marzo 1990, n. 53, e del testo unico;
- f) il seggio, dopo che siano state ultimate le operazioni di riscontro dei votanti per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo, procede alla formazione dei plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni, nonché le schede avanzate. I plichi devono essere rimessi, contemporaneamente, prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune, al [pretore del circonda-

* Lettera abrogata dall'art. 15, del d.P.R. 299/2000

¹ Convertito in legge dall'art. 1, c. 1, l. 16.7.1994, n. 453.

rio]² che ne rilascia ricevuta. Effettuate le anzidette operazioni, il seggio dà inizio alle operazioni di scrutinio, iniziando da quelle relative alla elezione del Parlamento europeo.

2. Lo scrutinio per le elezioni dei consigli regionali, ivi comprese le regioni a statuto speciale, dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali ha inizio alle ore 14 del lunedì successivo al giorno di votazione, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali e poi, senza interruzione, di quelle per la elezione diretta dei presidenti della provincia, dei sindaci, dei consigli provinciali e comunali.

ART. 2

1. L'importo massimo delle spese da rimborsare a ciascun comune per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni del Parlamento europeo, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti di seggio, è stabilito nei limiti delle assegnazioni di bilancio disposte per lo scopo dal Ministro dell'interno, con proprio decreto, con distinti parametri per elettore e per sezione elettorale, calcolati, rispettivamente, nella misura di due terzi e di un terzo sul totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a cinque sezioni elettorali le quote sono maggiorate del 30 per cento.*

* Periodo sostituito dall'art. 6, c. 1., lett. e), primo periodo, della l. 90/2004

2. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni del Parlamento europeo ed alle elezioni dei consigli regionali, alle elezioni dirette dei presidenti delle province, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati alle consultazioni, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al comma 1.

3. Il riparto delle spese anticipate dai comuni interessati è effettuato dai prefetti sulla base dei rendiconti dei comuni da presentarsi entro il termine di quattro mesi dalla data delle consultazioni, a pena di decadenza dal diritto al rimborso.

4. Con le stesse modalità si procede per il riparto delle altre spese sostenute direttamente dall'amministrazione dello Stato e relative ad adempimenti comuni.

5. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo con le elezioni dei consigli delle regioni a statuto speciale o con le consultazioni per la elezione diretta dei relativi presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, il riparto di cui al presente articolo è effettuato d'intesa tra il Ministero dell'interno e l'amministrazione regionale, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al comma 1.

(...)

(Omissis)

² Per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. 51/1998, si legga: Tribunale o alla Sezione distaccata del Tribunale.

Decreto legge 3 gennaio 2006, n. 1 ¹

Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche.

ART. 1

Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione *

* Rubrica modificata dall'art. 1, c. 1, lett. f) della l. 7.05.2009, n. 46

(Omissis) (...)

† Comma inserito dall'art. 1, c. 1, lett. c) della l. 46/2009

3 bis. Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 l'azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi. †

(Omissis) (...)

‡ Comma inserito dall'art. 1, c. 1, lett. e) della l. 46/2009

9 bis. Ove necessario, la commissione elettorale circondariale, su proposta dell'Ufficiale elettorale, può, con proprio provvedimento, disporre che il voto di taluni elettori ammessi al voto al domicilio venga raccolto dal seggio speciale che opera presso l'ospedale o la casa di cura ubicati nelle vicinanze delle abitazioni dei suddetti elettori. ‡

(Omissis) (...)

¹ Convertito dalla l. 27.1.2006, n. 22.

Decreto-legge 1 aprile 2008, n. 49 ¹

Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie.

ART. 1

1. Nelle consultazioni elettorali o referendarie è vietato introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.
2. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, all'atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale da parte dell'elettore, invita l'elettore stesso a depositare le apparecchiature indicate al comma 1 di cui è al momento in possesso.
3. Le apparecchiature depositate dall'elettore, prese in consegna dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, sono restituite all'elettore dopo l'espressione del voto.*
4. Chiunque contravviene al divieto di cui al comma 1 è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1000 euro.

(...)

*Comma modificato dall'art. 1, c. 400, lett. I), della l. 27.12.2013, n. 147

(Omissis)

¹ Convertito senza modifiche dalla l. 30.5.2008, n. 96.

Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

TITOLO I ELEZIONE DEGLI ORGANI DEI COMUNI

(Omissis) (...)

CAPO II SISTEMA ELETTORALE

ART. 11

(Collegamenti tra i candidati alla carica di sindaco e le liste)

1. Ciascun candidato alla carica di sindaco dichiara, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una o più liste di candidati alla carica di consigliere comunale. La dichiarazione di collegamento è efficace se convergente con l'analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

ART. 12

(Espressione del voto nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti)

1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti la scheda di votazione, conforme ai modelli descritti nell'allegato A alla presente legge, reca entro appositi rettangoli il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco. A fianco di ciascun rettangolo sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui i singoli candidati sono collegati. A fianco di ciascun contrassegno è riportato lo spazio per esprimere il voto di preferenza per i candidati alla carica di consigliere comunale.

2. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste allo stesso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può, inoltre, esprimere uno o due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale compresi nella lista votata, scrivendone il cognome sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile, pena la nullità della seconda preferenza. Ciascun elettore può votare per un candidato alla carica di sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo; il voto così espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di sindaco, anche nel caso di collegamento con un'unica lista.

3. Qualora l'elettore abbia tracciato un segno sia su un contrassegno di lista sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata, il voto si intende validamente espresso.

4. Se un candidato ha due cognomi l'elettore, nel dare la preferenza, può scrivere uno solo. Deve scrivere entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confondere candidati della stessa lista.

5. In caso di identità di cognome tra candidati della stessa lista l'elettore, nel dare la preferenza, deve scrivere anche il nome; in caso di identità anche del nome

l'elettore deve scrivere anche la data di nascita.

ART. 13

(Assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti)

1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti è proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto sindaco il candidato più giovane di età; in caso di parità anche di età si decide mediante sorteggio.

2. Nei comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti, alla lista collegata al candidato proclamato eletto sindaco sono attribuiti i due terzi dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei seggi da assegnare contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi. Negli altri comuni alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto sindaco è attribuito il sessanta per cento dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei seggi da assegnare contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente tra le altre liste e gruppi di liste. A tal fine si dividono le cifre elettorali delle liste e dei gruppi di liste per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Tra i quozienti così ottenuti si individuano i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare. Ciascuna lista e ciascun gruppo di liste ottiene tanti seggi quanti sono, tra quelli individuati, i rispettivi quozienti. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o al gruppo di liste con la maggiore cifra elettorale; a parità di quest'ultima si decide mediante sorteggio. *

*Comma modificato dall'art. 3 della l.r. 4/2019

3. Per l'assegnazione dei seggi nell'ambito di ciascun gruppo di liste, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista compresa nel gruppo per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti complessivamente al gruppo; si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista.

4. Determinato, ai sensi del comma 2, il numero di seggi spettanti a ciascuna lista e a ciascun gruppo di liste, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco risultati non eletti, collegati a liste che hanno ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi spettanti complessivamente al gruppo di liste.

5. Compite le operazioni di cui al comma 4, nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

ART. 14

(Espressione del voto nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - primo turno di votazione)

1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti la scheda di votazione, conforme ai modelli descritti nell'allegato A alla presente legge, reca entro appositi rettangoli il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco. A fianco

di ciascun rettangolo sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui i singoli candidati sono collegati. A fianco di ciascun contrassegno è riportato lo spazio per esprimere il voto di preferenza per i candidati alla carica di consigliere comunale.

2. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste allo stesso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può, inoltre, esprimere uno o due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale compresi nella lista votata, scrivendone il cognome sulle apposite righe a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile, pena la nullità della seconda preferenza. Ciascun elettore può votare per un candidato alla carica di sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo; il voto così espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di sindaco, anche nel caso di collegamento con un'unica lista.
3. Ciascun elettore può votare per un candidato alla carica di sindaco diverso da quello collegato con la lista votata, tracciando un segno sul relativo rettangolo.
4. Qualora l'elettore abbia tracciato un segno sia su un contrassegno di lista sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata, il voto si intende validamente espresso.
5. Se un candidato ha due cognomi l'elettore, nel dare la preferenza, può scrivere uno solo. Deve scrivere entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confondere candidati della stessa lista.
6. In caso di identità di cognome tra candidati della stessa lista l'elettore, nel dare la preferenza, deve scrivere anche il nome; in caso di identità anche del nome l'elettore deve scrivere anche la data di nascita.

ART. 15

(Assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - primo turno di votazione)

1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è proclamato eletto sindaco al primo turno il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi.
2. L'assegnazione dei seggi alle liste è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del sindaco.
3. Per l'assegnazione dei seggi a ciascuna lista e a ciascun gruppo di liste si dividono le rispettive cifre elettorali per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Tra i quozienti così ottenuti si individuano i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare. Ciascuna lista e ciascun gruppo di liste ottiene tanti seggi quanti sono, tra quelli individuati, i rispettivi quozienti. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o al gruppo di liste con la maggiore cifra elettorale; a parità di quest'ultima, si decide mediante sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.
4. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto sindaco

al primo turno, che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 3, almeno il sessanta per cento dei seggi assegnati al consiglio ma abbia ottenuto almeno il quaranta per cento dei voti validi conseguiti da tutte le liste, è attribuito il sessanta per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei seggi da assegnare contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente tra le altre liste e gli altri gruppi di liste ai sensi del comma 3.

5. Il comma 4 non trova applicazione se una lista o un gruppo di liste non collegate al candidato proclamato eletto sindaco ha superato il cinquanta per cento dei voti validi conseguiti da tutte le liste.

6. Per l'assegnazione dei seggi nell'ambito di un gruppo di liste, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista compresa nel gruppo per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti complessivamente al gruppo; per i gruppi di liste non collegate al candidato proclamato eletto sindaco, l'operazione viene eseguita dopo aver detratto il seggio da attribuire al collegato candidato sindaco risultato non eletto. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista.

7. Determinato il numero di seggi spettanti a ciascuna lista e a ciascun gruppo di liste, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco risultati non eletti, collegati a liste che hanno ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi spettanti complessivamente al gruppo di liste.

8. Compite le operazioni di cui al comma 7, nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

ART. 16

(Secondo turno di votazione nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)

1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, qualora al primo turno nessun candidato alla carica di sindaco raggiunga la maggioranza assoluta dei voti validi, si procede ad un secondo turno di votazione.

2. Sono ammessi al secondo turno i due candidati che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è ammesso al secondo turno il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste con la maggiore cifra elettorale. In caso di parità anche di cifra elettorale è ammesso al secondo turno il candidato più giovane di età.

3. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al secondo turno, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Il ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

4. Per i candidati ammessi al secondo turno rimangono fermi i collegamenti con le liste dichiarati in occasione del primo turno. I candidati ammessi hanno facoltà di dichiarare, presso la segreteria del comune entro le ore 12.00 del sabato successivo alla prima votazione, il collegamento con ulteriori liste. Le nuove

dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate, comprese quelle già collegate al primo turno.

5. La scheda di votazione, conforme ai modelli descritti nell'allegato B alla presente legge, reca entro appositi rettangoli il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco. Sotto ciascun rettangolo sono riprodotti i contrassegni delle liste collegate.
6. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nominativo del candidato prescelto.
7. Qualora l'elettore abbia tracciato un segno sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco sia sul contrassegno di una lista allo stesso collegata, oppure soltanto sul contrassegno della lista, il voto si intende validamente espresso.

ART. 17

(Assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - secondo turno di votazione)

1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è proclamato eletto sindaco al secondo turno il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto il candidato collegato, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, con la lista o il gruppo di liste che ha ottenuto al primo turno la maggiore cifra elettorale. In caso di parità anche di cifra elettorale è proclamato eletto sindaco il candidato più giovane di età.
2. L'assegnazione dei seggi alle liste è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del sindaco.
3. Per l'assegnazione dei seggi a ciascuna lista e a ciascun gruppo di liste si dividono le rispettive cifre elettorali per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Tra i quozienti così ottenuti si individuano i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare. Ciascuna lista e ciascun gruppo di liste ottiene tanti seggi quanti sono, tra quelli individuati, i rispettivi quozienti. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o al gruppo di liste che ha ottenuto al primo turno la maggiore cifra elettorale; a parità di quest'ultima, si decide mediante sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.
4. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto sindaco al secondo turno, che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 3, almeno il sessanta per cento dei seggi assegnati al consiglio, è attribuito il sessanta per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei seggi da assegnare contenga un numero superiore a cinquanta centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente, ai sensi del comma 3, tra la lista o il gruppo di liste collegate al candidato alla carica di sindaco non eletto in occasione del ballottaggio e tra le liste e i gruppi di liste collegate agli altri candidati alla carica di sindaco.
5. Il comma 4 non trova applicazione se una lista o un gruppo di liste non collegate al candidato proclamato eletto sindaco al secondo turno ha superato il cinquanta per cento dei voti validi conseguiti da tutte le liste in occasione del primo

turno.

6. Uno dei seggi spettanti a ciascuna lista e a ciascun gruppo di liste è riservato al rispettivo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto. Se i due candidati alla carica di sindaco ammessi al secondo turno hanno dichiarato ulteriori collegamenti ai sensi dell'articolo 16, comma 4, il seggio di consigliere da riservare è individuato tenendo conto dei collegamenti effettuati in occasione del primo turno.

7. Per l'assegnazione dei seggi nell'ambito di un gruppo di liste, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista compresa nel gruppo per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti complessivamente al gruppo; per i gruppi di liste non collegate al candidato proclamato eletto sindaco, l'operazione viene eseguita dopo aver detratto il seggio da attribuire al collegato candidato sindaco risultato non eletto. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista.

8. Determinato il numero di seggi spettanti a ciascuna lista, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco risultati non eletti. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

TITOLO II PROCEDIMENTO ELETTORALE

(...)

(Omissis)

CAPO IV VOTAZIONE

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI E OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

ART. 39

(Documento di ammissione al voto e apertura degli uffici comunali)

1. L'elettore per votare deve esibire la tessera elettorale unitamente a un documento di identificazione.
2. Nei due giorni che precedono la data delle elezioni e nel giorno della votazione i comuni assicurano l'apertura al pubblico dei propri uffici secondo orari e modalità tali da assicurare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale.*

*Comma modificato dall'art.10, c. 52, della l.r. 30.12.2014, n. 27

ART. 40

(Liste elettorali di sezione)

1. La Commissione elettorale circondariale trasmette al sindaco le liste elettorali di sezione almeno dieci giorni prima della votazione.

ART. 41

(Agevolazioni per l'esercizio del diritto di voto)

1. I comuni organizzano un adeguato servizio di trasporto per facilitare agli elettori non deambulanti il raggiungimento della sezione elettorale. Per la stessa finalità, analogo servizio di trasporto può essere organizzato per gli altri elettori.
2. Le aziende per i servizi sanitari nei tre giorni precedenti la votazione garantiscono la disponibilità di un adeguato numero di medici per il rilascio dei certificati di accompagnamento e delle attestazioni mediche necessarie per l'esercizio del diritto di voto. I medici designati non possono essere candidati, né parenti fino al quarto grado di candidati.
3. Le attestazioni e i certificati medici sono rilasciati immediatamente e gratuitamente.

ART. 42

(Consegna del materiale elettorale)

1. Il sindaco provvede affinché, nel giorno che precede la votazione, il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione assuma la consegna del locale sede della sezione elettorale e prenda in carico il seguente materiale:
 - a) la scatola sigillata contenente all'interno il bollo della sezione;
 - b) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale circondariale;
 - c) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti;
 - d) gli elenchi degli elettori che votano presso l'abitazione in cui dimorano;
 - e) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo in cui sono detenuti;
 - f) tre copie del manifesto delle candidature e una copia del manifesto esplicativo delle modalità di voto, da affiggere nella sala della votazione;
 - g) i verbali di nomina degli scrutatori;
 - h) l'elenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti delle liste ed eventualmente gli atti di designazione già consegnati alla segreteria del comune;
 - i) la scatola sigillata contenente le schede di votazione;
 - j) l'urna per la votazione;
 - k) le matite copiative per l'espressione del voto e gli stampati da utilizzare nel corso delle operazioni.
2. Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione segnala le carenze e gli inconvenienti eventualmente riscontrati al sindaco, il quale provvede immediatamente.

ART. 43

(Sala della votazione)

1. Ogni sala della votazione ha, di norma, quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap, collocate in modo da assicurare la segretezza del voto e da impedire la vista e ogni comunicazione dall'esterno. L'urna è collocata in modo da essere sempre visibile a tutti. Nella parte della sala destinata all'Ufficio elettorale di sezione gli elettori possono entrare solo il tempo strettamente necessario per votare.
2. Nella sala della votazione devono essere affissi il manifesto delle candidature e il manifesto esplicativo delle modalità di voto.
3. Gli arredi delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto delle candidature, di votare in assoluta segretezza, di svolgere eventualmente le funzioni di componente dell'Ufficio elettorale o di rappresentante di lista e di assistere alle operazioni dell'ufficio. Almeno una cabina deve consentire agevolmente l'accesso agli elettori non deambulanti e deve essere previsto un idoneo piano di scrittura.
4. Le sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote sono segnalate con il simbolo di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici).
5. Ai fini dell'allestimento della sala della votazione, ciascun comune accerta, entro quindici giorni dalla pubblicazione del manifesto di cui all'articolo 18, comma 4, il buono stato delle cabine e di tutto il materiale occorrente.

ART. 44

(Accesso nella sala della votazione)

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 48 e 49, possono entrare nella sala della votazione gli elettori iscritti nelle liste elettorali della sezione e gli ufficiali giudiziari per notificare i reclami relativi alle operazioni dell'ufficio.

ART. 45

(Costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione e autenticazione delle schede di votazione)

1. Alle ore 16.00 del giorno che precede la votazione, il presidente costituisce l'Ufficio elettorale di sezione.
2. Se tutti o alcuni degli scrutatori non sono presenti, o non sono stati designati, il presidente chiama in sostituzione altri elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, che non siano rappresentanti di lista e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione previste dall'articolo 23.
3. Il presidente esegue nell'ordine le seguenti operazioni:
 - a) accerta il numero degli elettori assegnati alla sezione;
 - b) constata l'integrità del sigillo che chiude la scatola con il bollo della sezione e dà atto nel verbale del numero del bollo;
 - c) constata l'integrità della scatola che contiene le schede di votazione;

- d) procede all'autenticazione di un numero di schede di votazione corrispondente al numero degli elettori assegnati alla sezione, apponendo il bollo della sezione sulla parte esterna di ciascuna scheda;
 - e) depone le schede autenticate nella scatola che conteneva le schede consegnate alla sezione e quelle non autenticate in una busta.
4. Successivamente, il presidente provvede alla chiusura della sala della votazione adottando le misure necessarie per impedire l'accesso dall'esterno. Infine, affida alla Forza pubblica la vigilanza esterna della sala della votazione.
 5. Nel corso delle operazioni di cui al presente articolo nessun componente dell'ufficio può allontanarsi dalla sala della votazione.
 6. Di tutte le operazioni previste dal presente articolo viene dato atto nel verbale.

SEZIONE II OPERAZIONI DI VOTAZIONE

ART. 46

(Durata della votazione)

*Comma sostituito dall'art. 1 della l.r. 20.5.2016, n. 8

1. La votazione si svolge dalle ore 07.00 alle ore 23.00 della domenica. *
2. Gli elettori che all'ora prevista come termine della votazione si trovano ancora nei locali della sezione sono ammessi a votare.

ART. 47

(Modalità della votazione)

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 56, 60 e 61, il voto è dato personalmente dall'elettore presso la sezione elettorale, all'interno della cabina. Gli elettori sono ammessi al voto secondo l'ordine di presentazione.

ART. 48

(Elettori che votano nella sezione)

1. Nella sezione votano:
 - a) gli iscritti nelle liste degli elettori della sezione;
 - b) coloro che sono dichiarati elettori del comune in base a sentenza della Corte d'appello o attestazione del sindaco, rilasciata ai sensi dell'articolo 32 bis del decreto del Presidente della Repubblica 223/1967;
 - c) il presidente, gli scrutatori, il segretario e i rappresentanti delle liste iscritti nelle liste elettorali di altra sezione del comune;
 - d) gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso la sezione, iscritti nelle liste elettorali di altra sezione del comune.
2. Gli elettori non deambulanti, quando la sede della sezione elettorale alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione elettorale del comune, collocata in sede priva di barriere architettoniche, previa esibizione, unitamente alla tessera elettorale, di attestazione medica rilasciata dall'azienda per i servizi sanitari anche in precedenza

per altri scopi, o della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

3. Gli elettori di cui al comma 1, lettere b), c) e d), e di cui al comma 2, sono iscritti in calce alle liste elettorali della sezione e di essi è preso nota nel verbale.

ART. 49

(Voto assistito)

1. I non vedenti, gli amputati alle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analogia gravità, i cittadini diversamente abili impossibilitati a esprimere autonomamente il diritto di voto, esercitano il diritto medesimo con l'aiuto di un accompagnatore scelto liberamente e iscritto nelle liste elettorali in un qualsiasi comune della Repubblica.

2. L'annotazione del diritto al voto assistito è inserita, a cura del comune di iscrizione elettorale, su richiesta dell'interessato corredata della relativa documentazione, nella tessera elettorale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

3. Nessuno può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore. Il presidente chiede all'accompagnatore di esibire la tessera elettorale, per verificare se ha già esercitato in precedenza tale funzione.

4. L'accompagnatore consegna al presidente la tessera elettorale dell'elettore assistito. Il presidente accerta se l'elettore ha scelto liberamente l'accompagnatore e ne conosce il nome e cognome, e registra nel verbale questa modalità di votazione, nonché il nome e cognome dell'accompagnatore.

5. Il certificato medico eventualmente esibito attesta che l'infermità fisica diagnosticata impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un accompagnatore. Trova applicazione l'articolo 41, commi 2 e 3.

6. L'annotazione dell'avvenuto assolvimento delle funzioni di accompagnatore è apposta dal presidente sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio del voto.

ART. 50

(Inizio della votazione)

1. Il giorno della votazione il presidente, ricostituito l'Ufficio elettorale di sezione, verifica l'integrità dei mezzi precauzionali adottati il sabato e, all'ora prevista, dichiara aperta la votazione.

ART. 51

(Ammissione degli elettori al voto)

1. Per essere ammessi al voto gli elettori devono esibire la tessera elettorale ed essere identificati in uno dei modi seguenti:

- a) esibizione di un documento di identità o di riconoscimento munito di fotografia e rilasciato dalla pubblica amministrazione;
- b) in mancanza di idoneo documento di identità o di riconoscimento, conoscenza personale da parte di uno dei componenti l'ufficio, che ne attesta l'identità;
- c) attestazione dell'identità da parte di altro elettore del comune, previamente

identificato e ammonito dal presidente sulle conseguenze penali in caso di falsa attestazione.

2. In caso di dissenso sulla identità degli elettori, decide il presidente.
3. Nell'apposita colonna delle liste elettorali della sezione sono indicati gli estremi del documento di identificazione oppure, in mancanza del documento, viene apposta la firma dello scrutatore o dell'elettore che attesta l'identità.
4. Riconosciuta l'identità dell'elettore, uno scrutatore appone sulla tessera elettorale il bollo della sezione e la data.

ART. 52

(Ricevimento, compilazione e riconsegna della scheda di votazione)

1. Il presidente consegna all'elettore ammesso al voto la scheda di votazione e la matita copiativa.
2. L'elettore si reca nella cabina, compila la scheda e la restituisce già piegata al presidente, insieme alla matita copiativa. Qualora l'elettore non abbia piegato la scheda, il presidente lo invita a chiuderla facendolo rientrare in cabina. Il presidente verifica l'autenticità della scheda, assicurandosi che la stessa riporti il bollo della sezione, e quindi la inserisce nell'urna.
3. Uno dei componenti dell'ufficio attesta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma nelle liste elettorali della sezione, accanto al nome dell'elettore. In caso di contemporaneità di elezioni, nelle liste viene preso nota degli elettori che votano soltanto per alcune elezioni.

ART. 53

(Casi particolari nel corso della votazione)

1. Se un elettore riscontra che la scheda è deteriorata o egli stesso, per negligenza, la deteriora la restituisce al presidente che vi appone la scritta <<scheda deteriorata>> con la propria firma e quella di uno scrutatore. Il presidente preleva dalla busta delle schede non autenticate una scheda sulla quale viene apposto il bollo della sezione. La nuova scheda autenticata è consegnata all'elettore in sostituzione della scheda deteriorata, prendendo nota della consegna nelle liste elettorali di sezione e nel verbale. La scheda deteriorata è allegata al verbale.
2. Le schede mancanti del bollo della sezione non sono inserite nell'urna e gli elettori che le hanno presentate non possono più votare. Tali schede, dopo che il presidente vi ha apposto la scritta <<scheda annullata>> con la propria firma e quella di uno scrutatore, sono allegate al verbale. Nelle liste elettorali di sezione e nel verbale viene preso nota della circostanza.
3. Se un elettore non vota nella cabina il presidente ritira la scheda e l'elettore non può più votare. La scheda, dopo che il presidente vi ha apposto la scritta <<scheda annullata>> con la propria firma e quella di uno scrutatore, è allegata al verbale. Nelle liste elettorali di sezione e nel verbale viene preso nota della circostanza.
4. Il presidente può disporre che gli elettori che indugiano artificiosamente nella votazione o non rispondono all'invito di concludere l'operazione di voto siano allontanati dalla cabina, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a vo-

tare soltanto dopo che hanno votato gli altri elettori presenti. La scheda restituita senza espressione di voto, dopo che il presidente vi ha apposto la scritta <<scheda annullata>> con la propria firma e quella di uno scrutatore, viene allegata al verbale e viene sostituita con altra scheda prelevata dalla busta delle schede non autenticate sulla quale viene apposto il bollo della sezione. Nelle liste elettorali di sezione e nel verbale viene preso nota della circostanza.

5. Nel verbale viene preso nota degli elettori che non hanno riconsegnato la scheda di votazione e degli elettori che non hanno restituito la matita.

ART. 54

(Chiusura della votazione e operazioni di riscontro)

1. All'ora prevista il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali della sezione:
 - a) dichiara chiusa la votazione;
 - b) accerta il numero totale dei votanti, risultante dalle liste elettorali della sezione e dalle liste aggiunte di cui agli articoli 58, 59 e 61;
 - c) firma, insieme ad uno scrutatore, le liste elettorali della sezione e le liste aggiunte in ciascun foglio e le chiude nell'apposita busta, sigillata con il bollo della sezione e recante la firma del presidente e di uno scrutatore;
 - d) conta le schede autenticate non utilizzate per la votazione e riscontra se corrispondono al numero degli elettori assegnati alla sezione che non hanno votato; a tal fine si considerano come votanti gli elettori che non hanno restituito la scheda, o ne hanno restituita una senza il bollo della sezione, o si sono rifiutati di votare nella cabina, o sono stati allontanati dalla cabina senza poi essere riammessi al voto;
 - e) chiude tutte le schede, autenticate e non autenticate, avanzate alla chiusura della votazione, nell'apposita busta, sigillata con il bollo della sezione e recante la firma del presidente e di uno scrutatore;
 - f) deposita le buste di cui alle lettere c) ed e) nella segreteria del comune.
2. Le operazioni di cui al comma 1 devono essere compiute nell'ordine indicato e delle stesse viene dato atto nel verbale.
3. Entro trenta giorni successivi alla proclamazione degli eletti, il comune trasmette le buste di cui al comma 1, lettera c), alla struttura regionale competente in materia elettorale. Dopo che siano stati definiti gli eventuali ricorsi contro le operazioni elettorali, il comune provvede allo scarto del contenuto delle buste di cui al comma 1, lettera e).

ART. 55

(Adempimenti successivi alle operazioni di riscontro)

1. In occasione del primo turno di votazione, effettuate le operazioni di cui all'articolo 54 il presidente:
 - a) chiude l'urna contenente le schede votate sigillandone la chiusura con il timbro della sezione;
 - b) inserisce nell'apposita busta gli atti relativi alle operazioni già compiute e a

quelle ancora da compiere. Sull'urna e sulla busta è apposto il bollo della sezione e la firma del presidente e di uno scrutatore;

- c) rinvia lo scrutinio alle ore 08.00 del lunedì.
- 2. Successivamente, il presidente provvede alla chiusura della sala della votazione adottando le misure necessarie a impedire l'accesso dall'esterno e affida alla Forza pubblica la vigilanza esterna della sala.
- 3. Delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 viene dato atto nel verbale.
- 4. In occasione del secondo turno di votazione, effettuate le operazioni di cui all'articolo 54, il presidente dà inizio allo scrutinio.

SEZIONE III RACCOLTA DEL VOTO DI PARTICOLARI CATEGORIE DI ELETTORI

ART. 56

(Votazione dei degenti in ospedali e altri luoghi di cura)

1. I degenti in ospedali e altri luoghi di cura sono ammessi a votare nel luogo di cura, sempre che siano elettori dello stesso comune in cui ha sede la struttura.
2. Per essere ammessi al voto gli interessati, entro il terzo giorno antecedente la votazione, devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione indica il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il numero di iscrizione nella lista elettorale e riporta l'attestazione del direttore sanitario comprovante il ricovero. La dichiarazione è trasmessa al comune per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto.
3. Il sindaco include i nomi dei richiedenti in elenchi distinti per sezione e trasmette loro attestazione dell'avvenuta inclusione. Gli elenchi sono consegnati, il giorno antecedente la votazione, al presidente di ciascun Ufficio elettorale di sezione il quale, all'atto della costituzione dell'ufficio, effettua le necessarie annotazioni nelle liste elettorali della sezione.
4. I degenti votano previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione di cui al comma 3. L'attestazione è allegata alle liste elettorali della sezione, nel caso previsto dall'articolo 57, o alle liste aggiunte di cui all'articolo 58.
5. Il voto viene raccolto con le modalità di cui agli articoli 57, 58 e 59.

ART. 57

(Sezione ospedaliera)

1. Negli ospedali e negli altri luoghi di cura con almeno 200 posti letto è istituita, ogni 500 posti letto o frazione di 500, una sezione elettorale presso la quale viene costituito un ufficio composto e funzionante secondo le disposizioni vigenti per gli ordinari Uffici elettorali di sezione.
2. I degenti che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste elettorali della sezione all'atto della votazione. Alle sezioni ospedaliere possono essere assegnati, su richiesta, gli elettori che fanno parte del personale del

luogo di cura.

3. Il voto dei degenti che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina è raccolto con le modalità di cui all'articolo 58.

ART. 58

(Seggio speciale)

1. Il voto degli elettori degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto viene raccolto, durante le ore stabilite sentita la direzione sanitaria, da un seggio speciale costituito, contemporaneamente alla costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione, presso la sezione elettorale nella cui circoscrizione ha sede il luogo di cura.

2. Il seggio speciale è composto da un presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità ordinarie stabilite per tali nomine. Uno degli scrutatori, scelto dal presidente, assume le funzioni di segretario.

3. Alle operazioni del seggio speciale possono assistere i rappresentanti di lista designati presso la sezione elettorale.

4. Il presidente assicura il rispetto della libertà e della segretezza del voto degli elettori.

5. Gli elettori che votano nel seggio speciale sono iscritti in apposite liste elettorali aggiunte.

6. I compiti del seggio speciale sono limitati alla raccolta del voto dei degenti. Le schede votate vengono portate presso la sezione elettorale e introdotte immediatamente nell'urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori degenti che hanno votato.

ART. 59

(Ufficio distaccato)

1. Il voto degli elettori degenti in luoghi di cura con meno di 100 posti letto viene raccolto, durante le ore stabilite, sentita la direzione sanitaria, dal presidente dell'Ufficio elettorale della sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di cura.

2. Il presidente si reca presso il luogo di cura per raccogliere il voto dei degenti accompagnato dal segretario e da uno scrutatore.

3. Il voto dei degenti è raccolto con le modalità di cui all'articolo 58, commi 3, 4, 5 e 6.

ART. 60

(Voto domiciliare)

1. Gli elettori affetti da gravissime infermità che rendono impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 41, comma 1, l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, nonché gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedire l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovano in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, sono ammessi a votare nelle predette dimore, sempre che siano elettori dello stesso comune in cui dimorano.

2. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:
 - a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;
 - b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali; trova applicazione l'articolo 41, commi 2 e 3.
3. Se sulla tessera elettorale dell'elettore ammesso al voto domiciliare non è già stata inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 2, lettera b), attesta inoltre l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del diritto di voto.
4. Il sindaco, appena ricevuta la documentazione di cui al comma 2, previa verifica della sua regolarità e completezza, provvede:
 - a) a includere i nomi degli elettori ammessi al voto domiciliare in elenchi distinti per sezione; gli elenchi sono consegnati, nel giorno antecedente la votazione, al presidente di ciascun Ufficio elettorale di sezione il quale, all'atto della costituzione dell'ufficio, effettua le necessarie annotazioni nelle liste elettorali della sezione;
 - b) a rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi;
 - c) a pianificare e organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli Uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.
5. Il voto viene raccolto dall'ufficio distaccato di cui all'articolo 59. I nominativi degli elettori il cui voto è raccolto a domicilio da parte di un Ufficio elettorale di sezione diverso da quello d'iscrizione, vengono iscritti in calce alla lista elettorale della sezione e di essi è presa nota nel verbale.

ART. 61

(Votazione dei detenuti)

1. I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare nel luogo di detenzione, sempre che siano elettori dello stesso comune in cui ha sede la struttura.
2. Per essere ammessi al voto gli interessati, entro il terzo giorno antecedente la votazione, devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione indica il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il numero di iscrizione nella lista elettorale e riporta l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione. La dichiarazione è trasmessa al comune per il tramite del direttore dell'istituto.
3. Il sindaco include i nomi dei richiedenti in elenchi distinti per sezione e tra-

smette loro attestazione dell'avvenuta inclusione. Gli elenchi sono consegnati, il giorno antecedente la votazione, al presidente di ciascun Ufficio elettorale di sezione il quale, all'atto della costituzione dell'ufficio, effettua le necessarie annotazioni nella lista elettorale della sezione.

4. I detenuti votano previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione di cui al comma 3. L'attestazione è allegata alle liste aggiunte di cui all'articolo 58.
5. Il voto viene raccolto con le modalità di cui all'articolo 58.

CAPO V

SCRUTINIO E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

ART. 62

(Operazioni di scrutinio)

1. In occasione del primo turno di votazione, la mattina del lunedì il presidente ricostituisce l'Ufficio elettorale di sezione, verifica l'integrità dei mezzi precauzionali adottati la sera del giorno precedente per la chiusura della sala della votazione e, alle ore 08.00, dà inizio alle operazioni di scrutinio. In occasione del secondo turno di votazione lo scrutinio ha inizio subito dopo le operazioni di cui all'articolo 54.
2. Le operazioni di scrutinio si svolgono senza interruzione e devono essere ultimate entro dodici ore dal loro inizio.
3. Uno scrutatore, scelto mediante sorteggio, estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna aperta al presidente, il quale legge il nominativo del candidato alla carica di sindaco a cui è stato attribuito il voto e, successivamente, il contrassegno della lista votata ed eventualmente il nominativo del candidato consigliere cui è attribuita la preferenza. Quindi il presidente passa la scheda a un altro scrutatore che la mette insieme a quelle già esaminate di uguale espressione.
4. Il segretario annota ciascun voto nelle tabelle di scrutinio ed enuncia progressivamente il numero dei voti che ciascun candidato alla carica di sindaco, ciascuna lista e ciascun candidato alla carica di consigliere vanno riportando.
5. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non è stata scrutinata e il relativo voto non è stato registrato.
6. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di lista separatamente dallo scrutinio dei voti per il candidato alla carica di sindaco.
7. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti dell'ufficio.
8. Nel corso dello scrutinio nessun componente dell'ufficio può allontanarsi dalla sala della votazione.
9. Delle operazioni di scrutinio viene dato atto nel verbale.

ART. 63

(Validità e nullità delle schede e dei voti)

1. La validità dei voti è ammessa ogni qualvolta si possa desumere la volontà

effettiva dell'elettore.

2. Si considerano bianche le schede che non contengono voti e non presentano altri segni o indicazioni.
3. Si considerano nulle le schede:
 - a) che presentano scritture o segni tali da far ritenere che l'elettore ha voluto far riconoscere il proprio voto;
 - b) che non portano il bollo della sezione o non sono quelle previste dalla legge;
 - c) nelle quali la volontà dell'elettore si è espressa in modo non univoco.
4. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, se l'elettore ha espresso un voto per un candidato alla carica di sindaco e un voto per una lista allo stesso non collegata, è valido il voto per il candidato sindaco e nullo il voto alla lista.
5. Se l'elettore non ha tracciato un segno di voto sul nominativo di un candidato alla carica di sindaco e ha votato più contrassegni collegati al medesimo candidato sindaco, è nullo il voto alle liste e si intende validamente votato il candidato.
6. La nullità del voto espresso per il candidato alla carica di sindaco determina la nullità della scheda.
7. Le schede bianche, le schede nulle e le schede contenenti voti di lista nulli, sono immediatamente timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore.

ART. 64

(Validità e nullità del voto di preferenza e connessione con il voto di lista)

1. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o due preferenze per candidati appartenenti a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito sia alla lista cui appartengono i candidati indicati, sia ai candidati preferiti.
2. Se l'elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o due preferenze in corrispondenza di un contrassegno per candidati compresi nella lista corrispondente, il voto è attribuito alla lista e ai candidati preferiti.
3. Sono valide le preferenze espresse in uno spazio diverso da quello in corrispondenza della lista votata, quando i candidati preferiti appartengono alla lista votata.
4. Sono nulli i voti di preferenza:
 - a) espressi in eccedenza alle prime due preferenze;
 - b) espressi per un secondo candidato quando si tratta di un candidato appartenente allo stesso genere del primo;
 - c) espressi per un candidato compreso in una lista diversa da quella votata;
 - d) espressi numericamente anziché nominativamente;
 - e) qualora il candidato non sia indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.
5. La nullità del voto di lista determina in ogni caso la nullità del voto di preferenza eventualmente espresso.

6. Le schede contenenti voti di preferenza nulli sono immediatamente timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore.

ART. 65

(Voti contestati)

1. Il presidente, sentiti gli scrutatori, decide sull'attribuzione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e dà atto nel verbale del numero dei voti contestati e attribuiti e di quelli contestati e non attribuiti, nonché dei motivi della contestazione.
2. Le schede contenenti voti contestati, attribuiti o non attribuiti sono immediatamente timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore.

ART. 66

(Risultato dello scrutinio e adempimenti successivi)

1. Ultimato lo scrutinio, il presidente:
 - a) conta tutte le schede scrutinate e quindi, distintamente, le schede contenenti voti validi, le schede bianche, le schede nulle e le schede contenenti voti contestati non attribuiti e accerta la corrispondenza del loro numero con i totali risultanti dalle tabelle di scrutinio;
 - b) accerta la corrispondenza del totale delle schede scrutinate con il numero complessivo degli elettori che hanno votato nella sezione, dandone atto nel verbale;
 - c) dichiara il risultato dello scrutinio e lo attesta nel verbale;
 - d) inserisce in un'apposita busta le schede valide;
 - e) raccoglie nelle apposite buste:
 - 1) le schede deteriorate, quelle riconsegnate non autenticate dagli elettori, quelle ritirate ad elettori che si sono rifiutati di entrare nella cabina o che hanno indugiato nella espressione del voto;
 - 2) le schede bianche, le schede nulle, le schede con voti di lista nulli, le schede con voti di preferenza nulli e le schede contenenti voti contestati, attribuiti o non attribuiti, e le carte relative alle proteste e ai reclami;
 - 3) le tabelle di scrutinio;
 - f) inserisce nell'apposita busta un esemplare del verbale dell'ufficio e le buste di cui alla lettera e);
 - g) inserisce nell'apposita busta l'esemplare del verbale dell'ufficio da depositare nella segreteria del comune.
2. Le buste sono sigillate con il bollo della sezione e recano il numero della sezione e la firma del presidente e di uno scrutatore.
3. Salvo nel caso previsto dall'articolo 68, comma 6, le buste di cui al comma 1, lettere d) e f), sono trasmesse al comune per essere custodite sino al momento in cui hanno inizio le operazioni dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni.

ART. 67

(Verbale dell'Ufficio elettorale di sezione)

1. Tutte le operazioni e le decisioni dell'ufficio, dal momento dell'insediamento e sino alla dichiarazione del risultato dello scrutinio, o, nei comuni con un'unica sezione elettorale, sino alla proclamazione degli eletti, sono riportate nel verbale.
2. Il verbale, compilato in due esemplari, è atto pubblico e della sua regolare compilazione sono responsabili il presidente e il segretario.
3. Il verbale è firmato in ciascun foglio e sottoscritto dai componenti dell'ufficio. I rappresentanti di lista presenti possono firmare in ciascun foglio il verbale e sottoscriverlo.
4. Chiunque vi abbia interesse può prendere visione ed estrarre copia dell'esemplare del verbale depositato nella segreteria del comune.

(Omissis) (...)

Decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26 ¹

Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020.

ART. 1

Misure eccezionali in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020

1. In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, in via eccezionale, i termini per le consultazioni elettorali di cui al presente comma sono fissati come di seguito indicato:

- a) in deroga a quanto previsto dall'articolo 86, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonché dall'articolo 21-ter, comma 3, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il termine entro il quale sono indette le elezioni suppletive per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica per i seggi che siano dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2020 è fissato in duecentoquaranta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni;
- b) in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, limitatamente all'anno 2020, le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono in una domenica e nel lunedì successivo compresi tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020;
- c) sono inserite nel turno di cui alla lettera b) anche le elezioni nei comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessarie le elezioni si verificano entro il 27 luglio 2020. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle elezioni degli organi circoscrizionali nei comuni il cui consiglio rimane in carica fino alla scadenza naturale prevista nell'anno 2021;
- d) in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, gli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario il cui rinnovo è previsto entro il 2 agosto 2020 durano in carica cinque anni e tre mesi; le relative elezioni si svolgono esclusivamente tra il quindicesimo e il sessantesimo giorno successivo al termine della nuova scadenza del mandato o nella domenica e nel lunedì successivo compresi nei sei giorni ulteriori; *
- d-bis) in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 79, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, limitatamente all'anno 2020, le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali si svolgono entro novanta giorni dalle elezioni dei consigli comunali di cui alla lettera b) del presente comma; fino al rinnovo degli organi è prorogata la durata del mandato di quelli in carica. †

*Lettere modificate dalla legge di conversione 19.6.2020, n. 59

†Lettera aggiunta dalla legge di conversione 19.6.2020, n. 59

¹ Convertito dalla l. 19.6.2020, n. 59.

⁴Articolo aggiunto dalla legge di conversione 19.6.2020, n. 59

ART. 1 BIS [‡]

Modalità di svolgimento delle operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020

1. Al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.
2. Per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si applicano in modo da evitare posizioni di svantaggio rispetto all'accesso ai mezzi di informazione e per la comunicazione politica durante le campagne elettorali e referendaria, in relazione alla situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19.
3. Per le consultazioni elettorali di cui all'articolo 1 del presente decreto resta fermo il principio di concentrazione delle scadenze elettorali di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che si applica, altresì, al referendum confermativo del testo di legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019. A tale fine si applicano le disposizioni previste per le elezioni politiche relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti la composizione, il funzionamento e i compensi degli uffici elettorali di sezione. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede, nell'ordine, allo scrutinio relativo alle elezioni politiche suppletive, a quello relativo al referendum confermativo e successivamente, senza interruzione, a quello relativo alle elezioni regionali. Lo scrutinio relativo alle elezioni amministrative è rinviato alle ore 9 del martedì, dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle rispettive consultazioni.
4. Limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2020, il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature è ridotto a un terzo.²
5. In considerazione della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19 e tenuto conto dell'esigenza di assicurare il necessario distanziamento sociale per prevenire il contagio da COVID-19 nel corso del procedimento elettorale, nonché di garantire il pieno esercizio dei diritti civili e politici nello svolgimento delle elezioni delle regioni a statuto ordinario dell'anno 2020, il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature è ridotto a un terzo.
6. È fatta salva per ciascuna regione la possibilità di prevedere, per le elezioni regionali del 2020, disposizioni diverse da quelle di cui al comma 5, ai fini della prevenzione e della riduzione del rischio di contagio da COVID-19.

² Il presente comma non trova applicazione nella Regione Friuli Venezia Giulia. Si veda l'art. 8, c. 4 ter della l.r. 1.4.2020, n. 5.

ART. 1 TER *

*Articolo aggiunto dalla
legge di conversione
19.6.2020, n. 59

**Protocolli sanitari e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni
elettorali**

1. Al fine di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 si svolgono nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.

ART. 2

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato B

Esempi di espressione del voto e registrazione nelle tabelle di scrutinio

I casi di seguito riportati sono mere esemplificazioni e hanno il solo scopo di agevolare l'Ufficio elettorale di sezione.

Avvertenze per la registrazione dei voti:

1. La nullità del voto espresso per il candidato sindaco rende, in ogni caso, nullo il voto eventualmente espresso, nella medesima scheda, per le liste; la relativa scheda, pertanto, deve ritenersi *“scheda nulla”*.

In tal caso se ne deve prendere nota:

- sia nel/i prospetto/i *“Voti nulli”* per il/i candidato/i sindaco (Tabelle 8-C)
- sia nel/i prospetto/i *“Voti di lista nulli”* della/e relativa/e lista/e (Tabelle 7-C)
- sia nel prospetto *“Schede nulle”* (Tabelle 7-C)

2. In caso di voto nullo per le liste ma valido per il sindaco, se ne deve prendere nota:

- sia nel prospetto *“Voti validi al candidato alla carica di sindaco”* (Tabelle 8-C)
- sia nel/i prospetto/i *“Voti di lista nulli”* della/e relativa/e lista/e (Tabelle 7-C)

3. In caso di scheda che contiene solo voti nulli alle liste, se ne deve prendere nota:

- sia nel/i prospetto/i *“Voti di lista nulli”* per la/e relativa/e lista/e (Tabelle 7-C)
- sia nel prospetto *“Schede nulle”* (Tabelle 7-C)

4. La nullità del voto per la lista rende, in ogni caso, nullo il voto di preferenza eventualmente espresso nella medesima scheda.

In tal caso se ne deve prendere nota:

- sia nel/i prospetto/i *“Voti di lista nulli”* della/e relativa/e lista/e (Tabelle 7-C)
- sia nel/i prospetto/i *“Voti di preferenza nulli”* relativo/i al/i candidato/i (Tabelle 7-C)

VOTO PER LA LISTA E PER IL COLLEGATO CANDIDATO SINDACO

ESEMPIO 1

Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	<input checked="" type="checkbox"/> (Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	2 (Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	3 (Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)

Artt. 12, comma 2, primo periodo, e 14, comma 2, primo periodo, LR 19/2013

Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste allo stesso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste.

ESEMPIO 2

Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	<input checked="" type="checkbox"/> (Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	2 (Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	3 (Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)

Artt. 12, comma 3, e 14, comma 4, LR 19/2013

Qualora l'elettore abbia tracciato un segno sia su un contrassegno di lista sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata, il voto si intende validamente espresso.

ESEMPIO 3

Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Nome e cognome del sindaco</i> (Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	2 (Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	3 (Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)

Secondo la giurisprudenza, la trascrizione del nominativo del candidato sindaco nello spazio riservato all'espressione del voto di preferenza deve essere considerato un segno rafforzativo della volontà dell'elettore di votare il candidato sindaco. L'esempio 3 pertanto è assimilabile all'esempio 2.

In tutti questi casi il voto è attribuito alla lista 1 e al collegato candidato sindaco.

VOTO PER LA LISTA E PER IL COLLEGATO CANDIDATO SINDACO CON VOTO DI PREFERENZA

ESEMPIO 4

Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Tizio</i> (Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
	2	(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	3	(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)

Artt. 12, comma 2, secondo periodo, e 14, comma 2, secondo periodo, LR 19/2013

Ciascun elettore può, inoltre, esprimere uno o due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale compresi nella lista votata, scrivendone il cognome sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno.

ESEMPIO 5

Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Tizio</i> (Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
	2	(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	3	(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)

Art. 12, commi 2, secondo periodo, e 3; art. 14, commi 2, secondo periodo, e 4, LR 19/2013

ESEMPIO 6

Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	1	<i>Tizio</i> (Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
	2	(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	3	(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)

Art. 64, comma 2, LR 19/2013

Se l'elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o due preferenze in corrispondenza di un contrassegno per candidati compresi nella lista corrispondente, il voto è attribuito alla lista e ai candidati preferiti.

Tizio è candidato della lista 1.

In tutti questi casi il voto è attribuito a Tizio, alla lista 1 e al collegato candidato sindaco.

REGISTRAZIONE DEI VOTI NELLE TABELLE DI SCRUTINIO

Voto alla lista 1
 tabelle «Elezione diretta del consiglio»,
 parte riferita alla lista 1,
 tab. «Voti di lista validi...»

VOTI DI LISTA VALIDI COMPRESI QUELLI CONTESTATI E ATTRIBUITI																																							
<input checked="" type="checkbox"/>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40
41	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80
81	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160
161	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200
201	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270	1	2	3	4	5	6	7	8	9	280
281	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300	1	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320
321	2	3	4	5	6	7	8	9	330	1	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390	1	2	3	4	5	6	7	8	9	400
401	2	3	4	5	6	7	8	9	410	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420	1	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	440
441	2	3	4	5	6	7	8	9	450	1	2	3	4	5	6	7	8	9	460	1	2	3	4	5	6	7	8	9	470	1	2	3	4	5	6	7	8	9	480
481	2	3	4	5	6	7	8	9	490	1	2	3	4	5	6	7	8	9	500	1	2	3	4	5	6	7	8	9	510	1	2	3	4	5	6	7	8	9	520
521	2	3	4	5	6	7	8	9	530	1	2	3	4	5	6	7	8	9	540	1	2	3	4	5	6	7	8	9	550	1	2	3	4	5	6	7	8	9	560
561	2	3	4	5	6	7	8	9	570	1	2	3	4	5	6	7	8	9	580	1	2	3	4	5	6	7	8	9	590	1	2	3	4	5	6	7	8	9	600
601	2	3	4	5	6	7	8	9	610	1	2	3	4	5	6	7	8	9	620	1	2	3	4	5	6	7	8	9	630	1	2	3	4	5	6	7	8	9	640
641	2	3	4	5	6	7	8	9	650	1	2	3	4	5	6	7	8	9	660	1	2	3	4	5	6	7	8	9	670	1	2	3	4	5	6	7	8	9	680
681	2	3	4	5	6	7	8	9	690	1	2	3	4	5	6	7	8	9	700	1	2	3	4	5	6	7	8	9	710	1	2	3	4	5	6	7	8	9	720
721	2	3	4	5	6	7	8	9	730	1	2	3	4	5	6	7	8	9	740	1	2	3	4	5	6	7	8	9	750	1	2	3	4	5	6	7	8	9	760
761	2	3	4	5	6	7	8	9	770	1	2	3	4	5	6	7	8	9	780	1	2	3	4	5	6	7	8	9	790	1	2	3	4	5	6	7	8	9	800

Tizio

VOTI NULLI	VOTI VALIDI COMPRESI QUELLI CONTESTATI E ATTRIBUITI	VOTI CONTESTATI E NON ATTRIBUITI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
<table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>11</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>20</td></tr> <tr><td>21</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>30</td></tr> <tr><td>31</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>40</td></tr> <tr><td>41</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>50</td></tr> <tr><td>51</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>60</td></tr> <tr><td>61</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>70</td></tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	7	8	9	20	21	2	3	4	5	6	7	8	9	30	31	2	3	4	5	6	7	8	9	40	41	2	3	4	5	6	7	8	9	50	51	2	3	4	5	6	7	8	9	60	61	2	3	4	5	6	7	8	9	70	<table border="1"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>20</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>30</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>40</td> </tr> <tr> <td>41</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>50</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>60</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>70</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>80</td> </tr> <tr> <td>81</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>90</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>100</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>110</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>120</td> </tr> <tr> <td>121</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>130</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>140</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>150</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>160</td> </tr> <tr> <td>161</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>170</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>180</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>190</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>200</td> </tr> <tr> <td>201</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>210</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>220</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>230</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>240</td> </tr> <tr> <td>241</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>250</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>260</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>270</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>280</td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40	41	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80	81	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120	121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160	161	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200	201	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240	241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270	1	2	3	4	5	6	7	8	9	280	<table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>11</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>20</td></tr> <tr><td>21</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>30</td></tr> <tr><td>31</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>40</td></tr> <tr><td>41</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>50</td></tr> <tr><td>51</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>60</td></tr> <tr><td>61</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>70</td></tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	7	8	9	20	21	2	3	4	5	6	7	8	9	30	31	2	3	4	5	6	7	8	9	40	41	2	3	4	5	6	7	8	9	50	51	2	3	4	5	6	7	8	9	60	61	2	3	4	5	6	7	8	9	70
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
11	2	3	4	5	6	7	8	9	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
21	2	3	4	5	6	7	8	9	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
31	2	3	4	5	6	7	8	9	40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
41	2	3	4	5	6	7	8	9	50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
51	2	3	4	5	6	7	8	9	60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
61	2	3	4	5	6	7	8	9	70																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
<input checked="" type="checkbox"/>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
41	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
81	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
161	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
201	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270	1	2	3	4	5	6	7	8	9	280																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
11	2	3	4	5	6	7	8	9	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
21	2	3	4	5	6	7	8	9	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
31	2	3	4	5	6	7	8	9	40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
41	2	3	4	5	6	7	8	9	50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
51	2	3	4	5	6	7	8	9	60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
61	2	3	4	5	6	7	8	9	70																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

Voto a Tizio
 tabelle «Elezione diretta del consiglio», parte riferita alla lista 1, tab. «Voti di preferenza»

Voto al sindaco
 tabelle «Elezione diretta del sindaco»

VOTI VALIDI AL CANDIDATO SINDACO compresi quelli contestati e attribuiti																																							
<input checked="" type="checkbox"/>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40
31	2	3	4	5	6	7	8	9	40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70
61	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100
91	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120	1	2	3	4	5	6	7	8	9	130
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160
151	2	3	4	5	6	7	8	9	160	1	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190
181	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200	1	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220
211	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240	1	2	3	4	5	6	7	8	9	250
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270	1	2	3	4	5	6	7	8	9	280
271	2	3	4	5	6	7	8	9	280	1	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300	1	2	3	4	5	6	7	8	9	310
301	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320	1	2	3	4	5	6	7	8	9	330	1	2	3	4	5	6	7	8	9	340
331	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360	1	2	3	4	5	6	7	8	9	370
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390	1	2	3	4	5	6	7	8	9	400
391	2	3	4	5	6	7	8	9	400	1	2	3	4	5	6	7	8	9	410	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420	1	2	3	4	5	6	7	8	9	430
421	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	440	1	2	3	4	5	6	7	8	9	45										

VOTO PER LA LISTA E PER IL COLLEGATO CANDIDATO SINDACO CON VOTO DI PREFERENZA (DOPPIA PREFERENZA DI GENERE)

ESEMPIO 7

Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	<input checked="" type="checkbox"/>	Caio
		Tizia (Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
	2	(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	3	(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)

Artt. 12, comma 2, terzo periodo, e 14, comma 2, terzo periodo, LR 19/2013

Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile, pena la nullità della seconda preferenza.

ESEMPIO 8

Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	1	Caio
		Tizia (Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
	2	(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	3	(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)

Art. 64, comma 2, LR 19/2013

Se l'elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o due preferenze in corrispondenza di un contrassegno per candidati compresi nella lista corrispondente, il voto è attribuito alla lista e ai candidati preferiti.

Caio e Tizia sono candidati della lista 1.

In entrambi i casi il voto è attribuito alla lista 1, a Caio, a Tizia e al collegato candidato sindaco.

REGISTRAZIONE DEI VOTI NELLE TABELLE DI SCRUTINIO

VOTI DI LISTA VALIDI COMPRESI QUELLI CONTESTATI E ATTRIBUITI																																							
X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40
41	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80
81	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160
161	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200
201	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270	1	2	3	4	5	6	7	8	9	280
281	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300	1	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320
321	2	3	4	5	6	7	8	9	330	1	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390	1	2	3	4	5	6	7	8	9	400
401	2	3	4	5	6	7	8	9	410	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420	1	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	440
441	2	3	4	5	6	7	8	9	450	1	2	3	4	5	6	7	8	9	460	1	2	3	4	5	6	7	8	9	470	1	2	3	4	5	6	7	8	9	480
481	2	3	4	5	6	7	8	9	490	1	2	3	4	5	6	7	8	9	500	1	2	3	4	5	6	7	8	9	510	1	2	3	4	5	6	7	8	9	520
521	2	3	4	5	6	7	8	9	530	1	2	3	4	5	6	7	8	9	540	1	2	3	4	5	6	7	8	9	550	1	2	3	4	5	6	7	8	9	560
561	2	3	4	5	6	7	8	9	570	1	2	3	4	5	6	7	8	9	580	1	2	3	4	5	6	7	8	9	590	1	2	3	4	5	6	7	8	9	600
601	2	3	4	5	6	7	8	9	610	1	2	3	4	5	6	7	8	9	620	1	2	3	4	5	6	7	8	9	630	1	2	3	4	5	6	7	8	9	640
641	2	3	4	5	6	7	8	9	650	1	2	3	4	5	6	7	8	9	660	1	2	3	4	5	6	7	8	9	670	1	2	3	4	5	6	7	8	9	680
681	2	3	4	5	6	7	8	9	690	1	2	3	4	5	6	7	8	9	700	1	2	3	4	5	6	7	8	9	710	1	2	3	4	5	6	7	8	9	720
721	2	3	4	5	6	7	8	9	730	1	2	3	4	5	6	7	8	9	740	1	2	3	4	5	6	7	8	9	750	1	2	3	4	5	6	7	8	9	760
761	2	3	4	5	6	7	8	9	770	1	2	3	4	5	6	7	8	9	780	1	2	3	4	5	6	7	8	9	790	1	2	3	4	5	6	7	8	9	800

Voto alla lista 1
 tabelle «Elezione diretta del consiglio»,
 parte riferita alla lista 1,
 tab. «Voti di lista validi...»

Caio

VOTI NULLI	VOTI VALIDI COMPRESI QUELLI CONTESTATI E ATTRIBUITI	VOTI CONTESTATI E NON ATTRIBUITI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 51 2 3 4 5 6 7 8 9 60 61 2 3 4 5 6 7 8 9 70	X 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 120 121 2 3 4 5 6 7 8 9 130 1 2 3 4 5 6 7 8 9 140 1 2 3 4 5 6 7 8 9 150 1 2 3 4 5 6 7 8 9 160 161 2 3 4 5 6 7 8 9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 201 2 3 4 5 6 7 8 9 210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 220 1 2 3 4 5 6 7 8 9 230 1 2 3 4 5 6 7 8 9 240 241 2 3 4 5 6 7 8 9 250 1 2 3 4 5 6 7 8 9 260 1 2 3 4 5 6 7 8 9 270 1 2 3 4 5 6 7 8 9 280	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 51 2 3 4 5 6 7 8 9 60 61 2 3 4 5 6 7 8 9 70

Tizia

VOTI NULLI	VOTI VALIDI COMPRESI QUELLI CONTESTATI E ATTRIBUITI	VOTI CONTESTATI E NON ATTRIBUITI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 51 2 3 4 5 6 7 8 9 60 61 2 3 4 5 6 7 8 9 70	X 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 120 121 2 3 4 5 6 7 8 9 130 1 2 3 4 5 6 7 8 9 140 1 2 3 4 5 6 7 8 9 150 1 2 3 4 5 6 7 8 9 160 161 2 3 4 5 6 7 8 9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 201 2 3 4 5 6 7 8 9 210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 220 1 2 3 4 5 6 7 8 9 230 1 2 3 4 5 6 7 8 9 240 241 2 3 4 5 6 7 8 9 250 1 2 3 4 5 6 7 8 9 260 1 2 3 4 5 6 7 8 9 270 1 2 3 4 5 6 7 8 9 280	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 51 2 3 4 5 6 7 8 9 60 61 2 3 4 5 6 7 8 9 70

Voto a Caio e a Tizia
 tabelle «Elezione diretta del consiglio», parte riferita alla lista 1, tab. «Voti di preferenza»

Voto al sindaco
 tabelle «Elezione diretta del sindaco»

VOTI VALIDI AL CANDIDATO SINDACO compresi quelli contestati e attribuiti																																							
X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40
31	2	3	4	5	6	7	8	9	40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70
61	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100
91	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120	1	2	3	4	5	6	7	8	9	130
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160
151	2	3	4	5	6	7	8	9	160	1	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190
181	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200	1	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220
211	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240	1	2	3	4	5	6	7	8	9	250
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270	1	2	3	4	5	6	7	8	9	280
271	2	3	4	5	6	7	8	9	280	1	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300	1	2	3	4	5	6	7	8	9	310
301	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320	1	2	3	4	5	6	7	8	9	330	1	2	3	4	5	6	7	8	9	340
331	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360	1	2	3	4	5	6	7	8	9	370
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390	1	2	3	4	5	6	7	8	9	400
391	2	3	4	5	6	7	8	9	400	1	2	3	4	5	6	7	8	9	410	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420	1	2	3	4	5	6	7	8	9	430
421	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	440	1	2	3	4	5	6	7	8	9	450	1	2	3	4	5	6	7	8	9	460
451	2	3	4	5	6	7	8	9	460	1	2	3	4	5	6	7	8	9	470	1	2	3	4	5	6	7	8	9	480	1	2	3	4	5	6	7	8	9	490
481	2	3	4	5	6	7	8	9	490	1	2	3	4	5	6	7	8	9	500	1	2	3	4	5	6	7	8	9	510	1	2	3	4	5	6	7	8	9	520
511	2	3	4	5	6	7	8	9	520	1	2	3	4	5	6	7	8	9	530	1	2	3	4	5	6	7	8	9	540	1	2	3	4	5	6	7	8	9	55

VOTO SOLO PER IL CANDIDATO SINDACO

ESEMPIO 9

Nome e cognome	1
(Candidato alla carica di sindaco)		(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome	2
(Candidato alla carica di sindaco)		(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome	3
(Candidato alla carica di sindaco)		(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)

Artt. 12, comma 2, quarto periodo, e 14, comma 2, quarto periodo, LR 19/2013

Ciascun elettore può votare per un candidato alla carica di sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo; il voto così espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di sindaco, anche nel caso di collegamento con un'unica lista.

ESEMPIO 10

Nome e cognome	1	<i>Nome e cognome del sindaco</i>
(Candidato alla carica di sindaco)	
(Candidato alla carica di sindaco)		(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome	2
(Candidato alla carica di sindaco)		(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome	3
(Candidato alla carica di sindaco)		(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)

Secondo la giurisprudenza, la trascrizione del nominativo del candidato sindaco nello spazio riservato all'espressione del voto di preferenza deve essere considerato un segno rafforzativo della volontà dell'elettore di votare il candidato sindaco. L'esempio 10 pertanto è assimilabile all'esempio 9.

In entrambi i casi il voto è attribuito solo al candidato sindaco collegato alla lista 1.

REGISTRAZIONE DEI VOTI NELLE TABELLE DI SCRUTINIO

Voto al sindaco
tabelle «Elezioni dirette del sindaco»

VOTI VALIDI AL CANDIDATO SINDACO																													
compresi quelli contestati e attribuiti																													
X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30					
31	2	3	4	5	6	7	8	9	40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60
61	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	90
91	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150
151	2	3	4	5	6	7	8	9	160	1	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180
181	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200	1	2	3	4	5	6	7	8	9	210
211	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270
271	2	3	4	5	6	7	8	9	280	1	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300
301	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320	1	2	3	4	5	6	7	8	9	330
331	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390
391	2	3	4	5	6	7	8	9	400	1	2	3	4	5	6	7	8	9	410	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420
421	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	440	1	2	3	4	5	6	7	8	9	450
451	2	3	4	5	6	7	8	9	460	1	2	3	4	5	6	7	8	9	470	1	2	3	4	5	6	7	8	9	480
481	2	3	4	5	6	7	8	9	490	1	2	3	4	5	6	7	8	9	500	1	2	3	4	5	6	7	8	9	510
511	2	3	4	5	6	7	8	9	520	1	2	3	4	5	6	7	8	9	530	1	2	3	4	5	6	7	8	9	540
541	2	3	4	5	6	7	8	9	550	1	2	3	4	5	6	7	8	9	560	1	2	3	4	5	6	7	8	9	570
571	2	3	4	5	6	7	8	9	580	1	2	3	4	5	6	7	8	9	590	1	2	3	4	5	6	7	8	9	600

VOTO DISGIUNTO NEI COMUNI SINO A 15.000 ABITANTI

ESEMPIO 11

Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	1	_____
		(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
	X	_____
		(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	3	_____
		(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)

Art. 63, comma 4, LR 19/2013

Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, se l'elettore ha espresso un voto per un candidato alla carica di sindaco e un voto per una lista allo stesso non collegata, è valido il voto per il candidato sindaco e nullo il voto alla lista.

ESEMPIO 12

Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	1	_____
		(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
	X	<i>Caio</i>
		(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	3	_____
		(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)

ESEMPIO 13

Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	1	_____
		(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
	2	<i>Caio</i>
		(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	3	_____
		(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)

In tutti questi casi trova applicazione l'**art. 63, comma 4, della LR 19/2013**. Pertanto, è attribuito un voto valido al candidato sindaco collegato alla lista 1, mentre è nullo il voto alla lista 2 e a Caio (Es. 12) e il voto a Caio (Es. 13).

In sostanza, nei **comuni sino a 15.000 abitanti**, la scheda con un voto disgiunto è una scheda con voto valido per il sindaco e nullo per le liste.

REGISTRAZIONE DEI VOTI NELLE TABELLE DI SCRUTINIO

Voto nullo alla lista 2

(Es. 11, 12)

tabelle «Elezione diretta del consiglio»,

parte riferita alla lista 2, tab. «Voti di lista nulli»

VOTI DI LISTA NULLI																																							
X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40
41	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80
81	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160
161	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200
201	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270	1	2	3	4	5	6	7	8	9	280
281	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300	1	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320
321	2	3	4	5	6	7	8	9	330	1	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390	1	2	3	4	5	6	7	8	9	400

Caio

VOTI NULLI	VOTI VALIDI COMPRESI QUELLI CONTESTATI E ATTRIBUITI	VOTI CONTESTATI E NON ATTRIBUITI
X	1	1
11	41	11
21	81	21
31	121	31
41	161	41
51	201	51
61	241	61

Voto nullo a Caio (Es. 12, 13)

tabelle «Elezione diretta del consiglio», parte riferita alla lista 2, tab. «Voti nulli» di preferenza

Voto al sindaco

tabelle «Elezione diretta del sindaco»

VOTI VALIDI AL CANDIDATO SINDACO compresi quelli contestati e attribuiti																																							
X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40
31	2	3	4	5	6	7	8	9	40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70
61	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100
91	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120	1	2	3	4	5	6	7	8	9	130
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160
151	2	3	4	5	6	7	8	9	160	1	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190
181	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200	1	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220
211	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240	1	2	3	4	5	6	7	8	9	250
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270	1	2	3	4	5	6	7	8	9	280
271	2	3	4	5	6	7	8	9	280	1	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300	1	2	3	4	5	6	7	8	9	310
301	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320	1	2	3	4	5	6	7	8	9	330	1	2	3	4	5	6	7	8	9	340
331	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360	1	2	3	4	5	6	7	8	9	370
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390	1	2	3	4	5	6	7	8	9	400
391	2	3	4	5	6	7	8	9	400	1	2	3	4	5	6	7	8	9	410	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420	1	2	3	4	5	6	7	8	9	430
421	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	440	1	2	3	4	5	6	7	8	9	450	1	2	3	4	5	6	7	8	9	460
451	2	3	4	5	6	7	8	9	460	1	2	3	4	5	6	7	8	9	470	1	2	3	4	5	6	7	8	9	480	1	2	3	4	5	6	7	8	9	490
481	2	3	4	5	6	7	8	9	490	1	2	3	4	5	6	7	8	9	500	1	2	3	4	5	6	7	8	9	510	1	2	3	4	5	6	7	8	9	520
511	2	3	4	5	6	7	8	9	520	1	2	3	4	5	6	7	8	9	530	1	2	3	4	5	6	7	8	9	540	1	2	3	4	5	6	7	8	9	550
541	2	3	4	5	6	7	8	9	550	1	2	3	4	5	6	7	8	9	560	1	2	3	4	5	6	7	8	9	570	1	2	3	4	5	6	7	8	9	580
571	2	3	4	5	6	7	8	9	580	1	2	3	4	5	6	7	8	9	590	1	2	3	4	5	6	7	8	9	600	1	2	3	4	5	6	7	8	9	610

VOTO VALIDO PER IL SINDACO E NULLO PER LE LISTE

ESEMPIO 14

Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	1 (Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	2 (Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	3 (Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)

Il voto è attribuito solo al candidato sindaco collegato alla lista 1. Nullo il voto per le liste 2 e 3 in quanto l'elettore si è espresso in modo non univoco per quanto riguarda il voto di lista.

REGISTRAZIONE DEI VOTI NELLE TABELLE DI SCRUTINIO

Voto nullo alle liste 2 e 3
 tabelle «Elezioni dirette del consiglio»,
 parti riferite alla lista 2
 e alla lista 3,
 tab. «Voti di lista nulli»

VOTI DI LISTA NULLI																																							
X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40
41	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80
81	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160
161	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200
201	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270	1	2	3	4	5	6	7	8	9	280
281	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300	1	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320
321	2	3	4	5	6	7	8	9	330	1	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390	1	2	3	4	5	6	7	8	9	400

Voto al sindaco
 tabelle «Elezioni dirette del sindaco»

VOTI VALIDI AL CANDIDATO SINDACO																																							
compresi quelli contestati e attribuiti																																							
X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40
31	2	3	4	5	6	7	8	9	40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70
61	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100
91	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120	1	2	3	4	5	6	7	8	9	130
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160
151	2	3	4	5	6	7	8	9	160	1	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190
181	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200	1	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220
211	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240	1	2	3	4	5	6	7	8	9	250
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270	1	2	3	4	5	6	7	8	9	280
271	2	3	4	5	6	7	8	9	280	1	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300	1	2	3	4	5	6	7	8	9	310
301	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320	1	2	3	4	5	6	7	8	9	330	1	2	3	4	5	6	7	8	9	340
331	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360	1	2	3	4	5	6	7	8	9	370
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390	1	2	3	4	5	6	7	8	9	400
391	2	3	4	5	6	7	8	9	400	1	2	3	4	5	6	7	8	9	410	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420	1	2	3	4	5	6	7	8	9	430
421	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	440	1	2	3	4	5	6	7	8	9	450	1	2	3	4	5	6	7	8	9	460
451	2	3	4	5	6	7	8	9	460	1	2	3	4	5	6	7	8	9	470	1	2	3	4	5	6	7	8	9	480	1	2	3	4	5	6	7	8	9	490
481	2	3	4	5	6	7	8	9	490	1	2	3	4	5	6	7	8	9	500	1	2	3	4	5	6	7	8	9	510	1	2	3	4	5	6	7	8	9	520
511	2	3	4	5	6	7	8	9	520	1	2	3	4	5	6	7	8	9	530	1	2	3	4	5	6	7	8	9	540	1	2	3	4	5	6	7	8	9	550
541	2	3	4	5	6	7	8	9	550	1	2	3	4	5	6	7	8	9	560	1	2	3	4	5	6	7	8	9	570	1	2	3	4	5	6	7	8	9	580
571	2	3	4	5	6	7	8	9	580	1	2	3	4	5	6	7	8	9	590	1	2	3	4	5	6	7	8	9	600	1	2	3	4	5	6	7	8	9	610

VOTO VALIDO PER IL SINDACO E NULLO PER LE LISTE

ESEMPIO 15

Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	1 (Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	2 (Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	3 (Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)

L'elettore si è espresso in modo non univoco per quanto riguarda il voto di lista.

ESEMPIO 16

Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	1 (Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	2 (Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	3 (Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)

Come nell'esempio 15, l'elettore si è espresso in modo non univoco per quanto riguarda il voto di lista.

ESEMPIO 17

Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	1 (Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	2 (Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	3 (Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)

Art. 63, comma 5, LR 19/2013

Se l'elettore non ha tracciato un segno di voto sul nominativo di un candidato alla carica di sindaco e ha votato più contrassegni collegati al medesimo candidato sindaco, è nullo il voto alle liste e si intende validamente votato il candidato.

In tutti questi casi il voto è attribuito solo al candidato sindaco collegato alle liste 2 e 3.

REGISTRAZIONE DEI VOTI NELLE TABELLE DI SCRUTINIO

Voto nullo alle liste 2 e 3
 tabelle «Elezioni dirette del consiglio»,
 parte riferita alla lista 2
 e alla lista 3,
 tab. «Voti di lista nulli»

VOTI DI LISTA NULLI																																								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40	
X																																								
41	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80	
81	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120	
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160	
161	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200	
201	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240	
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270	1	2	3	4	5	6	7	8	9	280	
281	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300	1	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320	
321	2	3	4	5	6	7	8	9	330	1	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360	
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390	1	2	3	4	5	6	7	8	9	400	

Voto al sindaco
 tabelle «Elezioni dirette del sindaco»

VOTI VALIDI AL CANDIDATO SINDACO																																								
compresi quelli contestati e attribuiti																																								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40	
X																																								
31	2	3	4	5	6	7	8	9	40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70	
61	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100	
91	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120	1	2	3	4	5	6	7	8	9	130	
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160	
151	2	3	4	5	6	7	8	9	160	1	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190	
181	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200	1	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220	
211	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240	1	2	3	4	5	6	7	8	9	250	
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270	1	2	3	4	5	6	7	8	9	280	
271	2	3	4	5	6	7	8	9	280	1	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300	1	2	3	4	5	6	7	8	9	310	
301	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320	1	2	3	4	5	6	7	8	9	330	1	2	3	4	5	6	7	8	9	340	
331	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360	1	2	3	4	5	6	7	8	9	370	
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390	1	2	3	4	5	6	7	8	9	400	
391	2	3	4	5	6	7	8	9	400	1	2	3	4	5	6	7	8	9	410	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420	1	2	3	4	5	6	7	8	9	430	
421	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	440	1	2	3	4	5	6	7	8	9	450	1	2	3	4	5	6	7	8	9	460	
451	2	3	4	5	6	7	8	9	460	1	2	3	4	5	6	7	8	9	470	1	2	3	4	5	6	7	8	9	480	1	2	3	4	5	6	7	8	9	490	
481	2	3	4	5	6	7	8	9	490	1	2	3	4	5	6	7	8	9	500	1	2	3	4	5	6	7	8	9	510	1	2	3	4	5	6	7	8	9	520	
511	2	3	4	5	6	7	8	9	520	1	2	3	4	5	6	7	8	9	530	1	2	3	4	5	6	7	8	9	540	1	2	3	4	5	6	7	8	9	550	
541	2	3	4	5	6	7	8	9	550	1	2	3	4	5	6	7	8	9	560	1	2	3	4	5	6	7	8	9	570	1	2	3	4	5	6	7	8	9	580	
571	2	3	4	5	6	7	8	9	580	1	2	3	4	5	6	7	8	9	590	1	2	3	4	5	6	7	8	9	600	1	2	3	4	5	6	7	8	9	610	

VOTO VALIDO PER IL SINDACO E NULLO PER LE LISTE

ESEMPIO 18

Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	1	
		(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
	2	<i>Caio</i>
		(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	3	
		(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)

Caio è candidato della lista 3.

L'elettore si è espresso in modo non univoco per quanto riguarda il voto di lista. Avendo espresso il voto di preferenza in modo non corretto, neppure attraverso la preferenza si può desumere per quale lista l'elettore intendesse votare. Per quanto riguarda il voto al sindaco, l'esempio 18 è assimilabile all'esempio 17.

ESEMPIO 19

Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	1	
		(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
	2	<i>Caio</i>
		(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	3	
		(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)

Caio è candidato della lista 3.

Come nell'esempio 18, l'elettore si è espresso in modo non univoco per quanto riguarda il voto di lista. Per quanto riguarda il voto al sindaco, l'esempio 19 è assimilabile all'esempio 16.

ESEMPIO 20

Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	1	
		(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
	2	<i>Tizia</i>
		(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	3	<i>Caio</i>
		(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)

Tizia è candidata della lista 2; Caio è candidato della lista 3.

L'esempio 23 è assimilabile all'esempio 17.

In tutti questi casi il voto è attribuito solo al candidato sindaco collegato alle liste 2 e 3.

REGISTRAZIONE DEI VOTI NELLE TABELLE DI SCRUTINIO

Caio

VOTI NULLI	VOTI VALIDI COMPRESI QUELLI CONTESTATI E ATTRIBUITI	VOTI CONTESTATI E NON ATTRIBUITI
<input checked="" type="checkbox"/> 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 51 2 3 4 5 6 7 8 9 60 61 2 3 4 5 6 7 8 9 70	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 11 2 3 4 5 6 7 8 9 30 11 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 12 3 4 5 6 7 8 9 60 12 3 4 5 6 7 8 9 70 12 3 4 5 6 7 8 9 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 90 13 3 4 5 6 7 8 9 100 13 3 4 5 6 7 8 9 110 13 3 4 5 6 7 8 9 120 121 2 3 4 5 6 7 8 9 130 14 3 4 5 6 7 8 9 140 14 3 4 5 6 7 8 9 150 14 3 4 5 6 7 8 9 160 161 2 3 4 5 6 7 8 9 170 15 3 4 5 6 7 8 9 180 15 3 4 5 6 7 8 9 190 15 3 4 5 6 7 8 9 200 201 2 3 4 5 6 7 8 9 210 16 3 4 5 6 7 8 9 220 16 3 4 5 6 7 8 9 230 16 3 4 5 6 7 8 9 240 241 2 3 4 5 6 7 8 9 250 17 3 4 5 6 7 8 9 260 17 3 4 5 6 7 8 9 270 17 3 4 5 6 7 8 9 280	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 51 2 3 4 5 6 7 8 9 60 61 2 3 4 5 6 7 8 9 70

Voto nullo a Caio

tabelle «Elezione diretta del consiglio», parte riferita alla lista 3, tab. «Voti nulli» di preferenza

Tizia

VOTI NULLI	VOTI VALIDI COMPRESI QUELLI CONTESTATI E ATTRIBUITI	VOTI CONTESTATI E NON ATTRIBUITI
<input checked="" type="checkbox"/> 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 51 2 3 4 5 6 7 8 9 60 61 2 3 4 5 6 7 8 9 70	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 11 2 3 4 5 6 7 8 9 30 11 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 12 3 4 5 6 7 8 9 60 12 3 4 5 6 7 8 9 70 12 3 4 5 6 7 8 9 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 90 13 3 4 5 6 7 8 9 100 13 3 4 5 6 7 8 9 110 13 3 4 5 6 7 8 9 120 121 2 3 4 5 6 7 8 9 130 14 3 4 5 6 7 8 9 140 14 3 4 5 6 7 8 9 150 14 3 4 5 6 7 8 9 160 161 2 3 4 5 6 7 8 9 170 15 3 4 5 6 7 8 9 180 15 3 4 5 6 7 8 9 190 15 3 4 5 6 7 8 9 200 201 2 3 4 5 6 7 8 9 210 16 3 4 5 6 7 8 9 220 16 3 4 5 6 7 8 9 230 16 3 4 5 6 7 8 9 240 241 2 3 4 5 6 7 8 9 250 17 3 4 5 6 7 8 9 260 17 3 4 5 6 7 8 9 270 17 3 4 5 6 7 8 9 280	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 51 2 3 4 5 6 7 8 9 60 61 2 3 4 5 6 7 8 9 70

Voto nullo a Tizia

tabelle «Elezione diretta del consiglio», parte riferita alla lista 2, tab. «Voti nulli» di preferenza

Voto al sindaco

tabelle «Elezione diretta del sindaco»

VOTI VALIDI AL CANDIDATO SINDACO compresi quelli contestati e attribuiti		
<input checked="" type="checkbox"/> 2 3 4 5 6 7 8 9 10 31 2 3 4 5 6 7 8 9 40 61 2 3 4 5 6 7 8 9 70 91 2 3 4 5 6 7 8 9 100 121 2 3 4 5 6 7 8 9 130 151 2 3 4 5 6 7 8 9 160 181 2 3 4 5 6 7 8 9 190 211 2 3 4 5 6 7 8 9 220 241 2 3 4 5 6 7 8 9 250 271 2 3 4 5 6 7 8 9 280 301 2 3 4 5 6 7 8 9 310 331 2 3 4 5 6 7 8 9 340 361 2 3 4 5 6 7 8 9 370 391 2 3 4 5 6 7 8 9 400 421 2 3 4 5 6 7 8 9 430 451 2 3 4 5 6 7 8 9 460 481 2 3 4 5 6 7 8 9 490 511 2 3 4 5 6 7 8 9 520 541 2 3 4 5 6 7 8 9 550 571 2 3 4 5 6 7 8 9 580	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 11 2 3 4 5 6 7 8 9 30 11 2 3 4 5 6 7 8 9 40 12 3 4 5 6 7 8 9 50 12 3 4 5 6 7 8 9 60 12 3 4 5 6 7 8 9 70 12 3 4 5 6 7 8 9 80 13 3 4 5 6 7 8 9 90 13 3 4 5 6 7 8 9 100 13 3 4 5 6 7 8 9 110 13 3 4 5 6 7 8 9 120 14 3 4 5 6 7 8 9 130 14 3 4 5 6 7 8 9 140 14 3 4 5 6 7 8 9 150 14 3 4 5 6 7 8 9 160 15 3 4 5 6 7 8 9 170 15 3 4 5 6 7 8 9 180 15 3 4 5 6 7 8 9 190 15 3 4 5 6 7 8 9 200 16 3 4 5 6 7 8 9 210 16 3 4 5 6 7 8 9 220 16 3 4 5 6 7 8 9 230 16 3 4 5 6 7 8 9 240 17 3 4 5 6 7 8 9 250 17 3 4 5 6 7 8 9 260 17 3 4 5 6 7 8 9 270 17 3 4 5 6 7 8 9 280 18 3 4 5 6 7 8 9 290 18 3 4 5 6 7 8 9 300 18 3 4 5 6 7 8 9 310 18 3 4 5 6 7 8 9 320 19 3 4 5 6 7 8 9 330 19 3 4 5 6 7 8 9 340 19 3 4 5 6 7 8 9 350 19 3 4 5 6 7 8 9 360 20 3 4 5 6 7 8 9 370 20 3 4 5 6 7 8 9 380 20 3 4 5 6 7 8 9 390 20 3 4 5 6 7 8 9 400 21 3 4 5 6 7 8 9 410 21 3 4 5 6 7 8 9 420 21 3 4 5 6 7 8 9 430 21 3 4 5 6 7 8 9 440 22 3 4 5 6 7 8 9 450 22 3 4 5 6 7 8 9 460 22 3 4 5 6 7 8 9 470 22 3 4 5 6 7 8 9 480 23 3 4 5 6 7 8 9 490 23 3 4 5 6 7 8 9 500 23 3 4 5 6 7 8 9 510 23 3 4 5 6 7 8 9 520 24 3 4 5 6 7 8 9 530 24 3 4 5 6 7 8 9 540 24 3 4 5 6 7 8 9 550 24 3 4 5 6 7 8 9 560 25 3 4 5 6 7 8 9 570 25 3 4 5 6 7 8 9 580 25 3 4 5 6 7 8 9 590 25 3 4 5 6 7 8 9 600	

EFFETTI DEL VOTO DI PREFERENZA SUL VOTO DI LISTA

ESEMPIO 21

Nome e cognome	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Tizio</i>
(Candidato alla carica di sindaco)		(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome	<input checked="" type="checkbox"/>	
(Candidato alla carica di sindaco)		(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
	<input checked="" type="checkbox"/>	3
		(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)

Tizio è candidato della lista 1.

Il voto è attribuito alla lista 1, a Tizio e al collegato candidato sindaco ai sensi dell'**art. 64, comma 1, LR 19/2019** "Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o due preferenze per candidati appartenenti a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito sia alla lista cui appartengono i candidati indicati, sia ai candidati preferiti".

REGISTRAZIONE DEI VOTI NELLE TABELLE DI SCRUTINIO

Voto alla lista 1

tabelle «Elezione diretta del consiglio»,
parte riferita alla lista 1,
tab. «Voti di lista validi ...»

VOTI DI LISTA VALIDI COMPRESI QUELLI CONTESTATI E ATTRIBUITI																																							
X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40
41	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80
81	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160
161	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200
201	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270	1	2	3	4	5	6	7	8	9	280
281	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300	1	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320
321	2	3	4	5	6	7	8	9	330	1	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390	1	2	3	4	5	6	7	8	9	400
401	2	3	4	5	6	7	8	9	410	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420	1	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	440

Tizio

VOTI NULLI	VOTI VALIDI COMPRESI QUELLI CONTESTATI E ATTRIBUITI	VOTI CONTESTATI E NON ATTRIBUITI
1	X	1
11	41	11
21	81	21
31	121	31
41	161	41
51	201	51
61	241	61

Voto a Tizio

tabelle «Elezione diretta del consiglio», parte riferita alla lista 1, tab. «Voti di preferenza»

Voto nullo alla lista 2

tabelle «Elezione diretta del consiglio»,
parte riferita alla lista 2
tab. «Voti di lista nulli»

VOTI DI LISTA NULLI																																							
X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40
41	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80
81	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160
161	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200
201	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270	1	2	3	4	5	6	7	8	9	280
281	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300	1	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320
321	2	3	4	5	6	7	8	9	330	1	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390	1	2	3	4	5	6	7	8	9	400

Voto al sindaco

tabelle «Elezione diretta del sindaco»

VOTI VALIDI AL CANDIDATO SINDACO compresi quelli contestati e attribuiti																																							
X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40
31	2	3	4	5	6	7	8	9	40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70
61	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100
91	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120	1	2	3	4	5	6	7	8	9	130
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160
151	2	3	4	5	6	7	8	9	160	1	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190
181	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200	1	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220
211	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240	1	2	3	4	5	6	7	8	9	250
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270	1	2	3	4	5	6	7	8	9	280
271	2	3	4	5	6	7	8	9	280	1	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300	1	2	3	4	5	6	7	8	9	310
301	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320	1	2	3	4	5	6	7	8	9	330	1	2	3	4	5	6	7	8	9	340
331	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360	1	2	3	4	5	6	7	8	9	370
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390	1	2	3	4	5	6	7	8	9	400
391	2	3	4	5	6	7	8	9	400	1	2	3	4	5	6	7	8	9	410	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420	1	2	3	4	5	6	7	8	9	430
421	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	440	1	2	3	4	5	6	7	8	9	450	1	2	3	4	5	6	7	8	9	460
451	2	3	4	5	6	7	8	9	460	1	2	3	4	5	6	7	8	9	470	1	2	3	4	5	6	7	8	9	480	1	2	3	4	5	6	7	8	9	490
481	2	3	4	5	6	7	8	9	490	1	2	3	4	5	6	7	8	9	500	1	2	3	4	5	6	7	8	9	510	1	2	3	4	5	6	7	8	9	520
511	2	3	4	5	6	7	8	9	520	1	2	3	4	5	6	7	8	9	530	1	2	3	4	5	6	7	8	9	540	1	2	3	4	5	6	7	8	9	550
541	2	3	4	5	6	7	8	9	550	1	2	3	4	5	6	7	8	9	560	1	2	3	4	5	6	7	8	9	570	1	2	3	4	5	6	7	8	9	580
571	2	3	4	5	6	7	8	9	580	1	2	3	4	5	6	7	8	9	590	1	2	3	4	5	6	7	8	9	600	1	2	3	4	5	6	7	8	9	610

EFFETTI DEL VOTO DI PREFERENZA SUL VOTO DI LISTA

ESEMPIO 22

Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	1	<i>Tizio</i> (Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	2	(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	3	(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)

Tizio è candidato della lista 1.

Il voto è attribuito alla lista 1, a Tizio e al collegato candidato sindaco ai sensi dell'**art. 64, comma 2, LR 19/2019** "Se l'elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o due preferenze in corrispondenza di un contrassegno per candidati compresi nella lista corrispondente, il voto è attribuito alla lista e ai candidati preferiti".

REGISTRAZIONE DEI VOTI NELLE TABELLE DI SCRUTINIO

Voto alla lista 1
 tabelle «Elezione diretta del consiglio»,
 parte riferita alla lista 1,
 tab. «Voti di lista validi...»

VOTI DI LISTA VALIDI COMPRESI QUELLI CONTESTATI E ATTRIBUITI																																							
X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40
41	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80
81	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160
161	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200
201	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270	1	2	3	4	5	6	7	8	9	280
281	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300	1	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320
321	2	3	4	5	6	7	8	9	330	1	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390	1	2	3	4	5	6	7	8	9	400
401	2	3	4	5	6	7	8	9	410	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420	1	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	440
441	2	3	4	5	6	7	8	9	450	1	2	3	4	5	6	7	8	9	460	1	2	3	4	5	6	7	8	9	470	1	2	3	4	5	6	7	8	9	480
481	2	3	4	5	6	7	8	9	490	1	2	3	4	5	6	7	8	9	500	1	2	3	4	5	6	7	8	9	510	1	2	3	4	5	6	7	8	9	520
521	2	3	4	5	6	7	8	9	530	1	2	3	4	5	6	7	8	9	540	1	2	3	4	5	6	7	8	9	550	1	2	3	4	5	6	7	8	9	560
561	2	3	4	5	6	7	8	9	570	1	2	3	4	5	6	7	8	9	580	1	2	3	4	5	6	7	8	9	590	1	2	3	4	5	6	7	8	9	600
601	2	3	4	5	6	7	8	9	610	1	2	3	4	5	6	7	8	9	620	1	2	3	4	5	6	7	8	9	630	1	2	3	4	5	6	7	8	9	640
641	2	3	4	5	6	7	8	9	650	1	2	3	4	5	6	7	8	9	660	1	2	3	4	5	6	7	8	9	670	1	2	3	4	5	6	7	8	9	680
681	2	3	4	5	6	7	8	9	690	1	2	3	4	5	6	7	8	9	700	1	2	3	4	5	6	7	8	9	710	1	2	3	4	5	6	7	8	9	720
721	2	3	4	5	6	7	8	9	730	1	2	3	4	5	6	7	8	9	740	1	2	3	4	5	6	7	8	9	750	1	2	3	4	5	6	7	8	9	760
761	2	3	4	5	6	7	8	9	770	1	2	3	4	5	6	7	8	9	780	1	2	3	4	5	6	7	8	9	790	1	2	3	4	5	6	7	8	9	800

Tizio

VOTI NULLI	VOTI VALIDI COMPRESI QUELLI CONTESTATI E ATTRIBUITI	VOTI CONTESTATI E NON ATTRIBUITI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 51 2 3 4 5 6 7 8 9 60 61 2 3 4 5 6 7 8 9 70	X 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 120 121 2 3 4 5 6 7 8 9 130 1 2 3 4 5 6 7 8 9 140 1 2 3 4 5 6 7 8 9 150 1 2 3 4 5 6 7 8 9 160 161 2 3 4 5 6 7 8 9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 201 2 3 4 5 6 7 8 9 210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 220 1 2 3 4 5 6 7 8 9 230 1 2 3 4 5 6 7 8 9 240 241 2 3 4 5 6 7 8 9 250 1 2 3 4 5 6 7 8 9 260 1 2 3 4 5 6 7 8 9 270 1 2 3 4 5 6 7 8 9 280	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 51 2 3 4 5 6 7 8 9 60 61 2 3 4 5 6 7 8 9 70

Voto a Tizio
 tabelle «Elezione diretta del consiglio», parte riferita alla lista 1, tab. «Voti di preferenza»

Voto al sindaco
 tabelle «Elezione diretta del sindaco»

VOTI VALIDI AL CANDIDATO SINDACO compresi quelli contestati e attribuiti																																							
X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40
31	2	3	4	5	6	7	8	9	40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70
61	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100
91	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120	1	2	3	4	5	6	7	8	9	130
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160
151	2	3	4	5	6	7	8	9	160	1	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190
181	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200	1	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220
211	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240	1	2	3	4	5	6	7	8	9	250
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270	1	2	3	4	5	6	7	8	9	280
271	2	3	4	5	6	7	8	9	280	1	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300	1	2	3	4	5	6	7	8	9	310
301	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320	1	2	3	4	5	6	7	8	9	330	1	2	3	4	5	6	7	8	9	340
331	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360	1	2	3	4	5	6	7	8	9	370
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390	1	2	3	4	5	6	7	8	9	400
391	2	3	4	5	6	7	8	9	400	1	2	3	4	5	6	7	8	9	410	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420	1	2	3	4	5	6	7	8	9	430
421	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	440	1	2	3	4	5	6	7	8	9	450	1	2	3	4	5	6	7	8	9	460
451	2	3	4	5	6	7	8	9	460	1	2	3	4	5	6	7	8	9	470	1	2	3	4	5	6	7	8	9	480	1	2	3	4	5	6	7	8	9	490
481	2	3	4	5	6	7	8	9	490	1	2	3	4	5	6	7	8	9	500	1	2	3	4	5	6	7	8	9	510	1	2	3	4	5	6	7	8	9	520
511	2	3	4	5	6	7	8	9	520	1	2	3	4	5	6	7	8	9	530	1	2	3	4	5	6	7	8	9	540	1	2	3	4	5	6	7	8	9	550
541	2	3	4	5	6	7	8	9	550	1	2	3	4	5	6	7	8	9	560	1	2	3	4	5	6	7	8	9	570	1	2	3	4	5	6	7	8	9	580
571	2	3	4	5	6	7	8	9	580	1	2	3	4	5	6	7	8	9	590	1	2	3	4	5	6	7	8	9	600	1	2	3	4	5	6	7	8	9	610

EFFETTI DEL VOTO DI PREFERENZA SUL VOTO DI LISTA

ESEMPIO 23

Nome e cognome	1	
(Candidato alla carica di sindaco)		(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
	2	<i>Tizio</i>
		(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome	3	
(Candidato alla carica di sindaco)		(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)

Tizio è candidato della lista 1.

Il voto è attribuito alla lista 1, a Tizio e al collegato candidato sindaco ai sensi dell'**art. 64, comma 3, LR 19/2019** "Sono valide le preferenze espresse in uno spazio diverso da quello in corrispondenza della lista votata, quando i candidati preferiti appartengono alla lista votata".

REGISTRAZIONE DEI VOTI NELLE TABELLE DI SCRUTINIO

Voto alla lista 1
 tabelle «Elezione diretta del consiglio»,
 parte riferita alla lista 1,
 tab. «Voti di lista validi...»

VOTI DI LISTA VALIDI COMPRESI QUELLI CONTESTATI E ATTRIBUITI																																							
✗	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40
41	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80
81	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160
161	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200
201	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270	1	2	3	4	5	6	7	8	9	280
281	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300	1	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320
321	2	3	4	5	6	7	8	9	330	1	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390	1	2	3	4	5	6	7	8	9	400
401	2	3	4	5	6	7	8	9	410	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420	1	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	440
441	2	3	4	5	6	7	8	9	450	1	2	3	4	5	6	7	8	9	460	1	2	3	4	5	6	7	8	9	470	1	2	3	4	5	6	7	8	9	480
481	2	3	4	5	6	7	8	9	490	1	2	3	4	5	6	7	8	9	500	1	2	3	4	5	6	7	8	9	510	1	2	3	4	5	6	7	8	9	520
521	2	3	4	5	6	7	8	9	530	1	2	3	4	5	6	7	8	9	540	1	2	3	4	5	6	7	8	9	550	1	2	3	4	5	6	7	8	9	560
561	2	3	4	5	6	7	8	9	570	1	2	3	4	5	6	7	8	9	580	1	2	3	4	5	6	7	8	9	590	1	2	3	4	5	6	7	8	9	600
601	2	3	4	5	6	7	8	9	610	1	2	3	4	5	6	7	8	9	620	1	2	3	4	5	6	7	8	9	630	1	2	3	4	5	6	7	8	9	640
641	2	3	4	5	6	7	8	9	650	1	2	3	4	5	6	7	8	9	660	1	2	3	4	5	6	7	8	9	670	1	2	3	4	5	6	7	8	9	680
681	2	3	4	5	6	7	8	9	690	1	2	3	4	5	6	7	8	9	700	1	2	3	4	5	6	7	8	9	710	1	2	3	4	5	6	7	8	9	720
721	2	3	4	5	6	7	8	9	730	1	2	3	4	5	6	7	8	9	740	1	2	3	4	5	6	7	8	9	750	1	2	3	4	5	6	7	8	9	760
761	2	3	4	5	6	7	8	9	770	1	2	3	4	5	6	7	8	9	780	1	2	3	4	5	6	7	8	9	790	1	2	3	4	5	6	7	8	9	800

Tizio

VOTI NULLI	VOTI VALIDI COMPRESI QUELLI CONTESTATI E ATTRIBUITI	VOTI CONTESTATI E NON ATTRIBUITI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 51 2 3 4 5 6 7 8 9 60 61 2 3 4 5 6 7 8 9 70	✗ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 120 121 2 3 4 5 6 7 8 9 130 1 2 3 4 5 6 7 8 9 140 1 2 3 4 5 6 7 8 9 150 1 2 3 4 5 6 7 8 9 160 161 2 3 4 5 6 7 8 9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 201 2 3 4 5 6 7 8 9 210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 220 1 2 3 4 5 6 7 8 9 230 1 2 3 4 5 6 7 8 9 240 241 2 3 4 5 6 7 8 9 250 1 2 3 4 5 6 7 8 9 260 1 2 3 4 5 6 7 8 9 270 1 2 3 4 5 6 7 8 9 280	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 51 2 3 4 5 6 7 8 9 60 61 2 3 4 5 6 7 8 9 70

Voto a Tizio
 tabelle «Elezione diretta del consiglio», parte riferita alla lista 1, tab. «Voti di preferenza»

Voto al sindaco
 tabelle «Elezione diretta del sindaco»

VOTI VALIDI AL CANDIDATO SINDACO compresi quelli contestati e attribuiti																																							
✗	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40
31	2	3	4	5	6	7	8	9	40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70
61	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100
91	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120	1	2	3	4	5	6	7	8	9	130
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160
151	2	3	4	5	6	7	8	9	160	1	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190
181	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200	1	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220
211	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240	1	2	3	4	5	6	7	8	9	250
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270	1	2	3	4	5	6	7	8	9	280
271	2	3	4	5	6	7	8	9	280	1	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300	1	2	3	4	5	6	7	8	9	310
301	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320	1	2	3	4	5	6	7	8	9	330	1	2	3	4	5	6	7	8	9	340
331	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360	1	2	3	4	5	6	7	8	9	370
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390	1	2	3	4	5	6	7	8	9	400
391	2	3	4	5	6	7	8	9	400	1	2	3	4	5	6	7	8	9	410	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420	1	2	3	4	5	6	7	8	9	430
421	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	440	1	2	3	4	5	6	7	8	9	450	1	2	3	4	5	6	7	8	9	460
451	2	3	4	5	6	7	8	9	460	1	2	3	4	5	6	7	8	9	470	1	2	3	4	5	6	7	8	9	480	1	2	3	4	5	6	7	8	9	490
481	2	3	4	5	6	7	8	9	490	1	2	3	4	5	6	7	8	9	500	1	2	3	4	5	6	7	8	9	510	1	2	3	4	5	6	7	8	9	520
511	2	3	4	5	6	7	8	9	520	1	2	3	4	5	6	7	8	9	530	1	2	3	4	5	6	7	8	9	540	1	2	3	4	5	6	7	8	9	550
541	2	3	4	5	6	7	8	9	550	1	2	3	4	5	6	7	8	9	560	1	2	3	4	5	6	7	8	9	570	1	2	3	4	5	6	7	8	9	580
571	2	3	4	5	6	7	8	9	580	1	2	3	4	5	6	7	8	9	590	1	2	3	4	5	6	7	8	9	600	1	2	3	4	5	6	7	8	9	610

NULLITA' DEL VOTO DI PREFERENZA

ESEMPIO 24

Nome e cognome	1 <small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small>
<small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>		
	2	<i>Caio</i> <small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small>
Nome e cognome	X <small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small>
<small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>		

Caio è candidato della lista 2.

Il voto è attribuito alla lista 3 e al collegato candidato sindaco; nullo il voto di preferenza ai sensi dell'**art. 64, comma 4, lett. c, LR 19/2013** "Sono nulli i voti di preferenza espressi per un candidato compreso in una lista diversa da quella votata".

REGISTRAZIONE DEI VOTI NELLE TABELLE DI SCRUTINIO

Voto alla lista 3
 tabelle «Elezion diretta del consiglio», parte riferita alla lista 3, tab. «Voti di lista validi...»

VOTI DI LISTA VALIDI COMPRESI QUELLI CONTESTATI E ATTRIBUITI																																							
X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40
41	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80
81	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160
161	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200
201	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270	1	2	3	4	5	6	7	8	9	280
281	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300	1	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320
321	2	3	4	5	6	7	8	9	330	1	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390	1	2	3	4	5	6	7	8	9	400
401	2	3	4	5	6	7	8	9	410	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420	1	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	440
441	2	3	4	5	6	7	8	9	450	1	2	3	4	5	6	7	8	9	460	1	2	3	4	5	6	7	8	9	470	1	2	3	4	5	6	7	8	9	480
481	2	3	4	5	6	7	8	9	490	1	2	3	4	5	6	7	8	9	500	1	2	3	4	5	6	7	8	9	510	1	2	3	4	5	6	7	8	9	520
521	2	3	4	5	6	7	8	9	530	1	2	3	4	5	6	7	8	9	540	1	2	3	4	5	6	7	8	9	550	1	2	3	4	5	6	7	8	9	560
561	2	3	4	5	6	7	8	9	570	1	2	3	4	5	6	7	8	9	580	1	2	3	4	5	6	7	8	9	590	1	2	3	4	5	6	7	8	9	600
601	2	3	4	5	6	7	8	9	610	1	2	3	4	5	6	7	8	9	620	1	2	3	4	5	6	7	8	9	630	1	2	3	4	5	6	7	8	9	640
641	2	3	4	5	6	7	8	9	650	1	2	3	4	5	6	7	8	9	660	1	2	3	4	5	6	7	8	9	670	1	2	3	4	5	6	7	8	9	680
681	2	3	4	5	6	7	8	9	690	1	2	3	4	5	6	7	8	9	700	1	2	3	4	5	6	7	8	9	710	1	2	3	4	5	6	7	8	9	720
721	2	3	4	5	6	7	8	9	730	1	2	3	4	5	6	7	8	9	740	1	2	3	4	5	6	7	8	9	750	1	2	3	4	5	6	7	8	9	760
761	2	3	4	5	6	7	8	9	770	1	2	3	4	5	6	7	8	9	780	1	2	3	4	5	6	7	8	9	790	1	2	3	4	5	6	7	8	9	800

Caio

VOTI NULLI	VOTI VALIDI COMPRESI QUELLI CONTESTATI E ATTRIBUITI	VOTI CONTESTATI E NON ATTRIBUITI																																					
X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40
11	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	50
21	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60
31	2	3	4	5	6	7	8	9	40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70
41	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80
51	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	90
61	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100

Voto nullo a Caio
 tabelle «Elezion diretta del consiglio», parte riferita alla lista 2, tab. «Voti nulli» di preferenza

Voto al sindaco
 tabelle «Elezion diretta del sindaco»

VOTI VALIDI AL CANDIDATO SINDACO compresi quelli contestati e attribuiti																																							
X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40
31	2	3	4	5	6	7	8	9	40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70
61	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100
91	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120	1	2	3	4	5	6	7	8	9	130
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160
151	2	3	4	5	6	7	8	9	160	1	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190
181	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200	1	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220
211	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240	1	2	3	4	5	6	7	8	9	250
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270	1	2	3	4	5	6	7	8	9	280
271	2	3	4	5	6	7	8	9	280	1	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300	1	2	3	4	5	6	7	8	9	310
301	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320	1	2	3	4	5	6	7	8	9	330	1	2	3	4	5	6	7	8	9	340
331	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360	1	2	3	4	5	6	7	8	9	370
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390	1	2	3	4	5	6	7	8	9	400
391	2	3	4	5	6	7	8	9	400	1	2	3	4	5	6	7	8	9	410	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420	1	2	3	4	5	6	7	8	9	430
421	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	440	1	2	3	4	5	6	7	8	9	450	1	2	3	4	5	6	7	8	9	460
451	2	3	4	5	6	7	8	9	460	1	2	3	4	5	6	7	8	9	470	1	2	3	4	5	6	7	8	9	480	1	2	3	4	5	6	7	8	9	490
481	2	3	4	5	6	7	8	9	490	1	2	3	4	5	6	7	8	9	500	1	2	3	4	5	6	7	8	9	510	1	2	3	4	5	6	7	8	9	520
511	2	3	4	5	6	7	8	9	520	1	2	3	4	5	6	7	8	9	530	1	2	3	4	5	6	7	8	9	540	1	2	3	4	5	6	7	8	9	550
541	2	3	4	5	6	7	8	9	550	1	2	3	4	5	6	7	8	9	560	1	2	3	4	5	6	7	8	9	570	1	2	3	4	5	6	7	8	9	580
571	2	3	4	5	6	7	8	9	580	1</																													

NULLITA' DEL VOTO DI PREFERENZA

ESEMPIO 25

Nome e cognome	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Tizio</i>
(Candidato alla carica di sindaco)		<i>Sempronio</i>
		(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome	2	
(Candidato alla carica di sindaco)		(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome	3	
(Candidato alla carica di sindaco)		(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)

Tizio e Sempronio sono candidati della lista 1.

Il voto è attribuito alla lista 1, a Tizio e al collegato candidato sindaco. È nulla la preferenza per Sempronio in quanto, nel caso di espressione di due preferenze, la seconda deve riferirsi ad un candidato di genere diverso rispetto al primo (**artt. 12, comma 2, e 14, comma 2 LR 19/2013**).

REGISTRAZIONE DEI VOTI NELLE TABELLE DI SCRUTINIO

Voto alla lista 1

tabelle «Elezioni dirette del consiglio», parte riferita alla lista 1, tab. «Voti di lista validi...»

VOTI DI LISTA VALIDI COMPRESI QUELLI CONTESTATI E ATTRIBUITI																																							
X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40
41	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80
81	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160
161	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200
201	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270	1	2	3	4	5	6	7	8	9	280
281	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300	1	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320
321	2	3	4	5	6	7	8	9	330	1	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390	1	2	3	4	5	6	7	8	9	400
401	2	3	4	5	6	7	8	9	410	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420	1	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	440

Tizio

VOTI NULLI	VOTI VALIDI COMPRESI QUELLI CONTESTATI E ATTRIBUITI	VOTI CONTESTATI E NON ATTRIBUITI
X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 51 2 3 4 5 6 7 8 9 60 61 2 3 4 5 6 7 8 9 70	X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 120 121 2 3 4 5 6 7 8 9 130 1 2 3 4 5 6 7 8 9 140 1 2 3 4 5 6 7 8 9 150 1 2 3 4 5 6 7 8 9 160 161 2 3 4 5 6 7 8 9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 201 2 3 4 5 6 7 8 9 210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 220 1 2 3 4 5 6 7 8 9 230 1 2 3 4 5 6 7 8 9 240 241 2 3 4 5 6 7 8 9 250 1 2 3 4 5 6 7 8 9 260 1 2 3 4 5 6 7 8 9 270 1 2 3 4 5 6 7 8 9 280	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 51 2 3 4 5 6 7 8 9 60 61 2 3 4 5 6 7 8 9 70

Voto a Tizio

tabelle «Elezioni dirette del consiglio», parte riferita alla lista 1, tab. «Voti di preferenza»

Sempronio

VOTI NULLI	VOTI VALIDI COMPRESI QUELLI CONTESTATI E ATTRIBUITI	VOTI CONTESTATI E NON ATTRIBUITI
X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 51 2 3 4 5 6 7 8 9 60 61 2 3 4 5 6 7 8 9 70	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 120 121 2 3 4 5 6 7 8 9 130 1 2 3 4 5 6 7 8 9 140 1 2 3 4 5 6 7 8 9 150 1 2 3 4 5 6 7 8 9 160 161 2 3 4 5 6 7 8 9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 201 2 3 4 5 6 7 8 9 210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 220 1 2 3 4 5 6 7 8 9 230 1 2 3 4 5 6 7 8 9 240 241 2 3 4 5 6 7 8 9 250 1 2 3 4 5 6 7 8 9 260 1 2 3 4 5 6 7 8 9 270 1 2 3 4 5 6 7 8 9 280	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 51 2 3 4 5 6 7 8 9 60 61 2 3 4 5 6 7 8 9 70

Voto nullo a Sempronio

tabelle «Elezioni dirette del consiglio», parte riferita alla lista 1, tab. «Voti nulli» di preferenza




Voto al sindaco

tabelle «Elezioni dirette del sindaco»

VOTI VALIDI AL CANDIDATO SINDACO compresi quelli contestati e attribuiti																																							
X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40
31	2	3	4	5	6	7	8	9	40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70
61	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100
91	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120	1	2	3	4	5	6	7	8	9	130
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160
151	2	3	4	5	6	7	8	9	160	1	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190
181	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200	1	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220
211	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240	1	2	3	4	5	6	7	8	9	250
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270	1	2	3	4	5	6	7	8	9	280
271	2	3	4	5	6	7	8	9	280	1	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300	1	2	3	4	5	6	7	8	9	310
301	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320	1	2	3	4	5	6	7	8	9	330	1	2	3	4	5	6	7	8	9	340
331	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360	1	2	3	4	5	6	7	8	9	370
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390	1	2	3	4	5	6	7	8	9	400
391	2	3	4	5	6	7	8	9	400	1	2	3	4	5	6	7	8	9	410	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420	1	2	3	4	5	6	7	8	9	430
421	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	440	1	2	3	4	5	6	7	8	9	450	1	2	3	4	5	6	7	8	9	460
451	2	3	4	5	6	7	8	9	460	1	2	3	4	5	6	7	8	9	470	1	2	3	4	5	6	7	8	9	480	1	2	3	4	5	6	7	8	9	490
481	2	3	4	5	6	7	8	9	490	1	2	3	4	5	6	7	8	9	500	1	2	3	4	5	6	7	8	9	510	1	2	3	4	5	6	7	8	9	520
511	2	3	4	5	6	7	8	9	520	1	2	3	4	5	6	7	8	9	530	1	2	3	4	5	6	7	8	9	540	1	2	3	4	5	6	7	8	9	550
541	2	3	4	5	6	7	8	9	550	1	2	3	4	5	6	7	8	9	560	1	2	3	4	5	6	7	8	9	570	1	2	3	4	5	6	7	8	9	580
571	2	3	4	5	6	7	8	9	580	1	2	3	4	5	6	7	8	9	590	1	2	3	4	5	6	7	8	9	600	1	2	3	4	5	6	7	8	9	610

NULLITA' DEL VOTO DI PREFERENZA

ESEMPIO 26

Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>		<i>Tizia</i> <i>Caio</i> <small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small>
Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>		 <small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small>
Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>		 <small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small>

Tizia è candidata della lista 1; Caio è candidato della lista 2.

Il voto è attribuito alla lista 1, a Tizia e al collegato candidato sindaco mentre il voto di preferenza per Caio è nullo (**art. 64, comma 4, lett. c, LR 19/2013** "Sono nulli i voti di preferenza espressi per un candidato compreso in una lista diversa da quella votata").

REGISTRAZIONE DEI VOTI NELLE TABELLE DI SCRUTINIO

Voto alla lista 1

tabelle «Elezione diretta del consiglio», parte riferita alla lista 1, tab. «Voti di lista validi...»

VOTI DI LISTA VALIDI COMPRESI QUELLI CONTESTATI E ATTRIBUITI																																							
X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40
41	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80
81	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160
161	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200
201	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270	1	2	3	4	5	6	7	8	9	280
281	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300	1	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320
321	2	3	4	5	6	7	8	9	330	1	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390	1	2	3	4	5	6	7	8	9	400
401	2	3	4	5	6	7	8	9	410	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420	1	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	440

Tizia

VOTI NULLI	VOTI VALIDI COMPRESI QUELLI CONTESTATI E ATTRIBUITI	VOTI CONTESTATI E NON ATTRIBUITI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 51 2 3 4 5 6 7 8 9 60 61 2 3 4 5 6 7 8 9 70	X 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 120 121 2 3 4 5 6 7 8 9 130 1 2 3 4 5 6 7 8 9 140 1 2 3 4 5 6 7 8 9 150 1 2 3 4 5 6 7 8 9 160 161 2 3 4 5 6 7 8 9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 201 2 3 4 5 6 7 8 9 210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 220 1 2 3 4 5 6 7 8 9 230 1 2 3 4 5 6 7 8 9 240 241 2 3 4 5 6 7 8 9 250 1 2 3 4 5 6 7 8 9 260 1 2 3 4 5 6 7 8 9 270 1 2 3 4 5 6 7 8 9 280	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 51 2 3 4 5 6 7 8 9 60 61 2 3 4 5 6 7 8 9 70

Voto a Tizia

tabelle «Elezione diretta del consiglio», parte riferita alla lista 1, tab. «Voti di preferenza»

Caio

VOTI NULLI	VOTI VALIDI COMPRESI QUELLI CONTESTATI E ATTRIBUITI	VOTI CONTESTATI E NON ATTRIBUITI
X 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 51 2 3 4 5 6 7 8 9 60 61 2 3 4 5 6 7 8 9 70	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 120 121 2 3 4 5 6 7 8 9 130 1 2 3 4 5 6 7 8 9 140 1 2 3 4 5 6 7 8 9 150 1 2 3 4 5 6 7 8 9 160 161 2 3 4 5 6 7 8 9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 201 2 3 4 5 6 7 8 9 210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 220 1 2 3 4 5 6 7 8 9 230 1 2 3 4 5 6 7 8 9 240 241 2 3 4 5 6 7 8 9 250 1 2 3 4 5 6 7 8 9 260 1 2 3 4 5 6 7 8 9 270 1 2 3 4 5 6 7 8 9 280	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 51 2 3 4 5 6 7 8 9 60 61 2 3 4 5 6 7 8 9 70

Voto nullo a Caio

tabelle «Elezione diretta del consiglio», parte riferita alla lista 2, tab. «Voti nulli» di preferenza

Voto al sindaco

tabelle «Elezione diretta del sindaco»

VOTI VALIDI AL CANDIDATO SINDACO compresi quelli contestati e attribuiti																																							
X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40
31	2	3	4	5	6	7	8	9	40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70
61	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100
91	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120	1	2	3	4	5	6	7	8	9	130
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160
151	2	3	4	5	6	7	8	9	160	1	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190
181	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200	1	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220
211	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240	1	2	3	4	5	6	7	8	9	250
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270	1	2	3	4	5	6	7	8	9	280
271	2	3	4	5	6	7	8	9	280	1	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300	1	2	3	4	5	6	7	8	9	310
301	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320	1	2	3	4	5	6	7	8	9	330	1	2	3	4	5	6	7	8	9	340
331	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360	1	2	3	4	5	6	7	8	9	370
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390	1	2	3	4	5	6	7	8	9	400
391	2	3	4	5	6	7	8	9	400	1	2	3	4	5	6	7	8	9	410	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420	1	2	3	4	5	6	7	8	9	430
421	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	440	1	2	3	4	5	6	7	8	9	450	1	2	3	4	5	6	7	8	9	460
451	2	3	4	5	6	7	8	9	460	1	2	3	4	5	6	7	8	9	470	1	2	3	4	5	6	7	8	9	480	1	2	3	4	5	6	7	8	9	490
481	2	3	4	5	6	7	8	9	490	1	2	3	4	5	6	7	8	9	500	1	2	3	4	5	6	7	8	9	510	1	2	3	4	5	6	7	8	9	520
511	2	3	4	5	6	7	8	9	520	1	2	3	4	5	6	7	8	9	530	1	2	3	4	5	6	7	8	9	540	1	2	3	4	5	6	7	8	9	550
541	2	3	4	5	6	7	8	9	550	1	2	3	4	5	6	7	8	9	560	1	2	3	4	5	6	7	8	9	570	1	2	3	4	5	6	7	8	9	580
571	2	3	4	5	6	7	8	9	580	1	2	3	4	5	6	7	8	9	590	1	2	3	4	5	6	7	8	9	600	1	2	3	4	5	6	7	8	9	610

NULLITA' DEL VOTO DI PREFERENZA

ESEMPIO 27

Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	1	
		<small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small>
	2	<i>Tizia</i> <small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small>
Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	3	<i>Caio</i> <small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small>

Tizia è candidata della lista 2; Caio è candidato della lista 3.

Il voto è attribuito alla lista 2, a Tizia e al collegato candidato sindaco mentre il voto di preferenza per Caio è nullo (**art. 64, comma 4, lett. c, LR 19/2013** "Sono nulli i voti di preferenza espressi per un candidato compreso in una lista diversa da quella votata").

REGISTRAZIONE DEI VOTI NELLE TABELLE DI SCRUTINIO

Voto alla lista 2

tabelle «Elezione diretta del consiglio», parte riferita alla lista 2, tab. «Voti di lista validi...»

VOTI DI LISTA VALIDI COMPRESI QUELLI CONTESTATI E ATTRIBUITI																																							
X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40
41	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80
81	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160
161	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200
201	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270	1	2	3	4	5	6	7	8	9	280
281	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300	1	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320
321	2	3	4	5	6	7	8	9	330	1	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390	1	2	3	4	5	6	7	8	9	400
401	2	3	4	5	6	7	8	9	410	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420	1	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	440

Tizia

VOTI NULLI	VOTI VALIDI COMPRESI QUELLI CONTESTATI E ATTRIBUITI	VOTI CONTESTATI E NON ATTRIBUITI
X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 51 2 3 4 5 6 7 8 9 60 61 2 3 4 5 6 7 8 9 70	X 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 120 121 2 3 4 5 6 7 8 9 130 1 2 3 4 5 6 7 8 9 140 1 2 3 4 5 6 7 8 9 150 1 2 3 4 5 6 7 8 9 160 161 2 3 4 5 6 7 8 9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 201 2 3 4 5 6 7 8 9 210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 220 1 2 3 4 5 6 7 8 9 230 1 2 3 4 5 6 7 8 9 240 241 2 3 4 5 6 7 8 9 250 1 2 3 4 5 6 7 8 9 260 1 2 3 4 5 6 7 8 9 270 1 2 3 4 5 6 7 8 9 280	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 51 2 3 4 5 6 7 8 9 60 61 2 3 4 5 6 7 8 9 70

Voto a Tizia

tabelle «Elezione diretta del consiglio», parte riferita alla lista 2, tab. «Voti di preferenza»

Caio

VOTI NULLI	VOTI VALIDI COMPRESI QUELLI CONTESTATI E ATTRIBUITI	VOTI CONTESTATI E NON ATTRIBUITI
X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 51 2 3 4 5 6 7 8 9 60 61 2 3 4 5 6 7 8 9 70	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 120 121 2 3 4 5 6 7 8 9 130 1 2 3 4 5 6 7 8 9 140 1 2 3 4 5 6 7 8 9 150 1 2 3 4 5 6 7 8 9 160 161 2 3 4 5 6 7 8 9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 201 2 3 4 5 6 7 8 9 210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 220 1 2 3 4 5 6 7 8 9 230 1 2 3 4 5 6 7 8 9 240 241 2 3 4 5 6 7 8 9 250 1 2 3 4 5 6 7 8 9 260 1 2 3 4 5 6 7 8 9 270 1 2 3 4 5 6 7 8 9 280	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 51 2 3 4 5 6 7 8 9 60 61 2 3 4 5 6 7 8 9 70

Voto nullo a Caio

tabelle «Elezione diretta del consiglio», parte riferita alla lista 3, tab. «Voti nulli» di preferenza




Voto al sindaco

tabelle «Elezione diretta del sindaco»

VOTI VALIDI AL CANDIDATO SINDACO compresi quelli contestati e attribuiti																																							
X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40
31	2	3	4	5	6	7	8	9	40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70
61	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100
91	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120	1	2	3	4	5	6	7	8	9	130
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160
151	2	3	4	5	6	7	8	9	160	1	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190
181	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200	1	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220
211	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240	1	2	3	4	5	6	7	8	9	250
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270	1	2	3	4	5	6	7	8	9	280
271	2	3	4	5	6	7	8	9	280	1	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300	1	2	3	4	5	6	7	8	9	310
301	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320	1	2	3	4	5	6	7	8	9	330	1	2	3	4	5	6	7	8	9	340
331	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360	1	2	3	4	5	6	7	8	9	370
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390	1	2	3	4	5	6	7	8	9	400
391	2	3	4	5	6	7	8	9	400	1	2	3	4	5	6	7	8	9	410	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420	1	2	3	4	5	6	7	8	9	430
421	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	440	1	2	3	4	5	6	7	8	9	450	1	2	3	4	5	6	7	8	9	460
451	2	3	4	5	6	7	8	9	460	1	2	3	4	5	6	7	8	9	470	1	2	3	4	5	6	7	8	9	480	1	2	3	4	5	6	7	8	9	490
481	2	3	4	5	6	7	8	9	490	1	2	3	4	5	6	7	8	9	500	1	2	3	4	5	6	7	8	9	510	1	2	3	4	5	6	7	8	9	520
511	2	3	4	5	6	7	8	9	520	1	2	3	4	5	6	7	8	9	530	1	2	3	4	5	6	7	8	9	540	1	2	3	4	5	6	7	8	9	550
541	2	3	4	5	6	7	8	9	550	1	2	3	4	5	6	7	8	9	560	1	2	3	4	5	6	7	8	9	570	1	2	3	4	5	6	7	8	9	580
571	2	3	4	5	6	7	8	9	580	1	2	3	4	5	6	7	8	9	590	1	2	3	4	5	6	7	8	9	600	1	2	3	4	5	6	7	8	9	610

NULLITA' DEL VOTO DI PREFERENZA

ESEMPIO 28

Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>		<i>1</i> <small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small>
Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>		 <small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small>
Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>		 <small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small>

Il voto è attribuito alla lista 1 e al collegato candidato sindaco. Il voto di preferenza è nullo per l'impossibilità di esprimere la preferenza con indicazioni numeriche (**art. 64, comma 4, lett. d, LR 19/2013** "Sono nulli i voti di preferenza espressi numericamente anzichè nominalmente").

In questo caso, piuttosto che di nullità, è più corretto parlare di inefficacia del voto di preferenza considerato che, non essendo possibile individuare un determinato candidato, non è neppure possibile registrare alcun voto.

REGISTRAZIONE DEI VOTI NELLE TABELLE DI SCRUTINIO

Voto alla lista 1
 tabelle «Elezione diretta del consiglio»,
 parte riferita alla lista 1,
 tab. «Voti di lista validi...»

VOTI DI LISTA VALIDI COMPRESI QUELLI CONTESTATI E ATTRIBUITI																																							
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40
X																																							
41									50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80
81									90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
121									130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160
161									170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200
201									210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240
241									250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270	1	2	3	4	5	6	7	8	9	280
281									290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300	1	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320
321									330	1	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360
361									370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390	1	2	3	4	5	6	7	8	9	400
401									410	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420	1	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	440
441									450	1	2	3	4	5	6	7	8	9	460	1	2	3	4	5	6	7	8	9	470	1	2	3	4	5	6	7	8	9	480
481									490	1	2	3	4	5	6	7	8	9	500	1	2	3	4	5	6	7	8	9	510	1	2	3	4	5	6	7	8	9	520
521									530	1	2	3	4	5	6	7	8	9	540	1	2	3	4	5	6	7	8	9	550	1	2	3	4	5	6	7	8	9	560
561									570	1	2	3	4	5	6	7	8	9	580	1	2	3	4	5	6	7	8	9	590	1	2	3	4	5	6	7	8	9	600
601									610	1	2	3	4	5	6	7	8	9	620	1	2	3	4	5	6	7	8	9	630	1	2	3	4	5	6	7	8	9	640
641									650	1	2	3	4	5	6	7	8	9	660	1	2	3	4	5	6	7	8	9	670	1	2	3	4	5	6	7	8	9	680
681									690	1	2	3	4	5	6	7	8	9	700	1	2	3	4	5	6	7	8	9	710	1	2	3	4	5	6	7	8	9	720
721									730	1	2	3	4	5	6	7	8	9	740	1	2	3	4	5	6	7	8	9	750	1	2	3	4	5	6	7	8	9	760
761									770	1	2	3	4	5	6	7	8	9	780	1	2	3	4	5	6	7	8	9	790	1	2	3	4	5	6	7	8	9	800

Voto al sindaco
 tabelle «Elezione diretta del sindaco»

VOTI VALIDI AL CANDIDATO SINDACO compresi quelli contestati e attribuiti																																								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40	
X																																								
31									40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70	
61									70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100	
91									100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120	1	2	3	4	5	6	7	8	9	130	
121									130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160	
151									160	1	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190	
181									190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200	1	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220	
211									220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240	1	2	3	4	5	6	7	8	9	250	
241									250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270	1	2	3	4	5	6	7	8	9	280	
271									280	1	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300	1	2	3	4	5	6	7	8	9	310	
301									310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320	1	2	3	4	5	6	7	8	9	330	1	2	3	4	5	6	7	8	9	340	
331									340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360	1	2	3	4	5	6	7	8	9	370	
361									370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390	1	2	3	4	5	6	7	8	9	400	
391									400	1	2	3	4	5	6	7	8	9	410	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420	1	2	3	4	5	6	7	8	9	430	
421									430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	440	1	2	3	4	5	6	7	8	9	450	1	2	3	4	5	6	7	8	9	460	
451									460	1	2	3	4	5	6	7	8	9	470	1	2	3	4	5	6	7	8	9	480	1	2	3	4	5	6	7	8	9	490	
481									490	1	2	3	4	5	6	7	8	9	500	1	2	3	4	5	6	7	8	9	510	1	2	3	4	5	6	7	8	9	520	
511									520	1	2	3	4	5	6	7	8	9	530	1	2	3	4	5	6	7	8	9	540	1	2	3	4	5	6	7	8	9	550	
541									550	1	2	3	4	5	6	7	8	9	560	1	2	3	4	5	6	7	8	9	570	1	2	3	4	5	6	7	8	9	580	
571									580	1	2	3	4	5	6	7	8	9	590	1	2	3	4	5	6	7	8	9	600	1	2	3	4	5	6	7	8	9	610	

SCHEDA NULLA

ESEMPIO 29

Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	1 <small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small>
Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	2 <small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small>
	3 <small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small>

ESEMPIO 30

Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	1 <small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small>
Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	2 <small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small>
	3 <small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small>

In entrambi i casi **la scheda è nulla** in quanto la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco (**art. 63, comma 3, lett. c, e comma 6, LR 19/2013**).

SCHEDA NULLA

ESEMPIO 31

Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	1	<i>Tizio</i> <small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small>
Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	2	<small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small>
Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	3	<small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small>

ESEMPIO 32

Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	1	<i>Tizio</i> <small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small>
Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	2	<small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small>
Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	3	<small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small>

Tizio è candidato della lista 1.

In entrambi i casi **la scheda è nulla** in quanto la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco (**art. 63, comma 3, lett. c, e comma 6, LR 19/2013**).

REGISTRAZIONE DEI VOTI NELLE TABELLE DI SCRUTINIO

Nullità della scheda
 tabelle «Elezione diretta del consiglio»,
 parte finale,
 tab. «Schede nulle»

SCHEDE NULLE																													
X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30
31	2	3	4	5	6	7	8	9	40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60
61	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	90
91	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150
151	2	3	4	5	6	7	8	9	160	1	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180
181	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200	1	2	3	4	5	6	7	8	9	210
211	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270
271	2	3	4	5	6	7	8	9	280	1	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300
301	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320	1	2	3	4	5	6	7	8	9	330
331	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390
391	2	3	4	5	6	7	8	9	400	1	2	3	4	5	6	7	8	9	410	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420
421	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	440	1	2	3	4	5	6	7	8	9	450
451	2	3	4	5	6	7	8	9	460	1	2	3	4	5	6	7	8	9	470	1	2	3	4	5	6	7	8	9	480
481	2	3	4	5	6	7	8	9	490	1	2	3	4	5	6	7	8	9	500	1	2	3	4	5	6	7	8	9	510
511	2	3	4	5	6	7	8	9	520	1	2	3	4	5	6	7	8	9	530	1	2	3	4	5	6	7	8	9	540
541	2	3	4	5	6	7	8	9	550	1	2	3	4	5	6	7	8	9	560	1	2	3	4	5	6	7	8	9	570
571	2	3	4	5	6	7	8	9	580	1	2	3	4	5	6	7	8	9	590	1	2	3	4	5	6	7	8	9	600

Voto nullo alla lista 1
 (Es. 32)
 tabelle «Elezione diretta del consiglio»,
 parte riferita alla lista 1,
 tab. «Voti di lista nulli»

VOTI DI LISTA NULLI																																							
X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40
41	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80
81	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160
161	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200
201	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270	1	2	3	4	5	6	7	8	9	280
281	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300	1	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320
321	2	3	4	5	6	7	8	9	330	1	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390	1	2	3	4	5	6	7	8	9	400

Tizio

VOTI NULLI	VOTI VALIDI COMPRESI QUELLI CONTESTATI E ATTRIBUITI	VOTI CONTESTATI E NON ATTRIBUITI
X 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 2 3 4 5 6 7 8 9 20	41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80	11 2 3 4 5 6 7 8 9 20
21 2 3 4 5 6 7 8 9 30	81 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 120	21 2 3 4 5 6 7 8 9 30
31 2 3 4 5 6 7 8 9 40	121 2 3 4 5 6 7 8 9 130 1 2 3 4 5 6 7 8 9 140 1 2 3 4 5 6 7 8 9 150 1 2 3 4 5 6 7 8 9 160	31 2 3 4 5 6 7 8 9 40
41 2 3 4 5 6 7 8 9 50	161 2 3 4 5 6 7 8 9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200	41 2 3 4 5 6 7 8 9 50
51 2 3 4 5 6 7 8 9 60	201 2 3 4 5 6 7 8 9 210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 220 1 2 3 4 5 6 7 8 9 230 1 2 3 4 5 6 7 8 9 240	51 2 3 4 5 6 7 8 9 60
61 2 3 4 5 6 7 8 9 70	241 2 3 4 5 6 7 8 9 250 1 2 3 4 5 6 7 8 9 260 1 2 3 4 5 6 7 8 9 270 1 2 3 4 5 6 7 8 9 280	61 2 3 4 5 6 7 8 9 70

Voto nullo a Tizio
 tabelle «Elezione diretta del consiglio», parte riferita alla lista 1, tab. «Voti nulli» di preferenza

Voto nullo ai due sindaci
 tabelle «Elezione diretta del sindaco»,
 parti riferite a ciascuno dei due candidati,
 tab. «Voti nulli»

VOTI NULLI																			
X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20
21	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40
41	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60
61	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80
81	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100
101	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140
141	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160
161	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180
181	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200
201	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220
221	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240

SCHEDA NULLA

ESEMPIO 33

Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	1	<i>Tizia</i> (Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	2	<i>Caio</i> (Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
	3	 (Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)

ESEMPIO 34

Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	1	 (Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	2	 (Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
	3	 (Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)

Tizia è candidata della lista 1; Caio è candidato della lista 2.

In entrambi i casi **la scheda è nulla** in quanto la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco (**art. 63, comma 3, lett. c, e comma 6, LR 19/2013**).

SCHEDA NULLA

ESEMPIO 35

Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	1	<i>Caio</i> <small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small>
Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	2	 <small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small>
Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	3	 <small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small>

Caio è candidato della lista 2.

La **scheda è nulla** in quanto la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco (**art. 63, comma 3, lett. c, LR 19/2013**).

REGISTRAZIONE DEI VOTI NELLE TABELLE DI SCRUTINIO

Nullità della scheda
 tabelle «Elezione diretta del consiglio»,
 parte finale,
 tab. «Schede nulle»

SCHEDE NULLE																			
X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30
31	2	3	4	5	6	7	8	9	40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60
61	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	90
91	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150
151	2	3	4	5	6	7	8	9	160	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180
181	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	210
211	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270
271	2	3	4	5	6	7	8	9	280	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300
301	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	330
331	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390
391	2	3	4	5	6	7	8	9	400	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420
421	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	450
451	2	3	4	5	6	7	8	9	460	1	2	3	4	5	6	7	8	9	480
481	2	3	4	5	6	7	8	9	490	1	2	3	4	5	6	7	8	9	510
511	2	3	4	5	6	7	8	9	520	1	2	3	4	5	6	7	8	9	540
541	2	3	4	5	6	7	8	9	550	1	2	3	4	5	6	7	8	9	570
571	2	3	4	5	6	7	8	9	580	1	2	3	4	5	6	7	8	9	600

Caio

VOTI NULLI	VOTI VALIDI COMPRESI QUELLI CONTESTATI E ATTRIBUITI	VOTI CONTESTATI E NON ATTRIBUITI
X	1	1
11	41	11
21	81	21
31	121	31
41	161	41
51	201	51
61	241	61

Voto nullo a Caio

tabelle «Elezione diretta del consiglio», parte riferita alla lista 2, tab. «Voti nulli» di preferenza

SCHEDA NULLA

ESEMPIO 36

Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	1	<i>I</i> (Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	2	(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	3	(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)

La **scheda** è **nulla** in quanto la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco (**art. 63, comma 3, lett. c, e art. 64, comma 4, lett. d, LR 19/2013**).

REGISTRAZIONE DEI VOTI NELLE TABELLE DI SCRUTINIO

Nullità della scheda
 tabelle «Elezioni dirette del
 consiglio»,
 parte finale,
 tab. «Schede nulle»

SCHEDE NULLE																													
X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30
31	2	3	4	5	6	7	8	9	40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60
61	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	90
91	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150
151	2	3	4	5	6	7	8	9	160	1	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180
181	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200	1	2	3	4	5	6	7	8	9	210
211	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270
271	2	3	4	5	6	7	8	9	280	1	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300
301	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320	1	2	3	4	5	6	7	8	9	330
331	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390
391	2	3	4	5	6	7	8	9	400	1	2	3	4	5	6	7	8	9	410	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420
421	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	440	1	2	3	4	5	6	7	8	9	450
451	2	3	4	5	6	7	8	9	460	1	2	3	4	5	6	7	8	9	470	1	2	3	4	5	6	7	8	9	480
481	2	3	4	5	6	7	8	9	490	1	2	3	4	5	6	7	8	9	500	1	2	3	4	5	6	7	8	9	510
511	2	3	4	5	6	7	8	9	520	1	2	3	4	5	6	7	8	9	530	1	2	3	4	5	6	7	8	9	540
541	2	3	4	5	6	7	8	9	550	1	2	3	4	5	6	7	8	9	560	1	2	3	4	5	6	7	8	9	570
571	2	3	4	5	6	7	8	9	580	1	2	3	4	5	6	7	8	9	590	1	2	3	4	5	6	7	8	9	600

Allegato C

Destinazione delle buste dell'Ufficio elettorale di sezione

BUSTA	CONTENUTO	DESTINAZIONE
BUSTA 1 C	DA USARE LA SERA DEL SABATO per la conservazione del bollo della sezione, delle matite copiative e di tutti gli atti e gli stampati occorrenti per le operazioni della sezione	Per uso interno dell'Ufficio elettorale di sezione
BUSTA 2 C	DA USARE LA SERA DELLA DOMENICA per la conservazione del bollo della sezione, delle matite copiative e di tutti gli atti e gli stampati occorrenti per le operazioni della sezione	Per uso interno dell'Ufficio elettorale di sezione
BUSTA 3 C	LISTE DELLA VOTAZIONE	Non viene utilizzata data la contemporaneità con il referendum
BUSTA 4 C	SCHEDE AVANZATE ALLA CHIUSURA DELLA VOTAZIONE	Segreteria del Comune
BUSTA 5/bis C	SCHEDE DETERIORATE, RICONSEGNATE NON AUTENTICATE, RITIRATE AD ELETTORI PER ARTIFICIOSO INDUGIO NEL VOTO O PERCHÉ NON SI SONO RECATI NELLA CABINA PER ESPRIMERE IL VOTO	Inserita nella Busta 5 C
BUSTA 5/ter C	SCHEDE BIANCHE, NULLE, SCHEDE CONTENENTI VOTI NULLI PER LE LISTE E VALIDI PER IL SINDACO, SCHEDE CONTENENTI VOTI DI PREFERENZA NULLI, SCHEDE CONTENENTI VOTI CONTESTATI, CARTE RELATIVE ALLE PROTESTE E AI RECLAMI	Inserita nella Busta 5 C
BUSTA 5/quarter C	TABELLA DI SCRUTINIO "Elezione diretta del Consiglio comunale"; TABELLA DI SCRUTINIO "Elezione diretta del Sindaco"	Inserita nella Busta 5 C
BUSTA 5 C	VERBALE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE E ATTI ALLEGATI BUSTA 5 /bis C BUSTA 5 /ter C BUSTA 5 /quarter C	Al Comune, sede dell'Adunanza dei presidenti, insieme alla Busta 6 C
BUSTA 6 C	SCHEDE VALIDE	Al Comune, sede dell'Adunanza dei presidenti, insieme alla Busta 5 C
BUSTA 7 C	VERBALE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE da depositare nella Segreteria del Comune	Segreteria del Comune
BUSTA 8 C	MATERIALE DA RICONSEGNARE AL COMUNE bollo della sezione, matite copiative e tutti gli atti, gli stampati e gli oggetti di cancelleria avanzati dopo le operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione	Segreteria del Comune

